



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 1 DICEMBRE 2010

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

Per Abbonamenti e Inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

sul **c/c postale n. 12101671**
intestato a :
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale
67100 L'Aquila

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 03001 - L'Aquila Centro
IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale

NB: L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dal ricevimento - in Redazione - della **copia del versamento da inviare tramite fax al numero 0862/364219**

Inserzioni

MODALITA' di PUBBLICAZIONE

Alla Redazione dell'Ufficio B.U.R.A. via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila deve pervenire:

- 1. lettera di richiesta di pubblicazione** del documento recante intestazione, data, numero di protocollo, l'oggetto dell'atto (specificando se contiene allegati) e firma;
- 2. copia cartacea del documento** da pubblicare in originale o copia conforme;
- 3. gli allegati al documento** (se presenti) sempre in originale e numerati;
- 4. il file del documento** da pubblicare, che deve pervenire all'ufficio BURA su supporto informatizzato (cd o floppy) oppure per email al seguente indirizzo:
bura@regione.abruzzo.it

AVVERTENZE

- Nella lettera di richiesta di pubblicazione del documento è **obbligatorio** specificare il numero degli allegati da pubblicare e la forma di pubblicazione dell'atto stesso: **INTEGRALE** o per **ESTRATTO** (oggetto e dispositivo), indicando le parti da non pubblicare con "*omissis*".
- Se vi sono tabelle, immagini o altro non devono superare le dimensioni di **21 per 17 cm.**
- Il file deve essere necessariamente in **formato word A/4**

INSERZIONI A PAGAMENTO

Gli Enti non regionali o soggetti privati devono allegare alla richiesta scritta di pubblicazione:

- una copia dell'atto o documento da pubblicare con una **Marca da Bollo da 14,62 €** (1 ogni 4 facciate)
- la copia della **ricevuta di versamento** da effettuare sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila, dell'importo calcolato con le modalità di seguito riportate.

CALCOLO DEL PREVENTIVO

L'importo da versare per la pubblicazione varia in relazione all'atto da pubblicare ed è calcolato in base a quanto di seguito riportato:

- (foglio uso bollo massimo 61 battute)
- **€ 1,81 a rigo per i titoli e l'oggetto** evidenziati in neretto
- **€ 1,47 a rigo del testo da pubblicare** di ciascuna inserzione.

Il preventivo può essere richiesto all'Ufficio Bura tramite fax al numero **0862/364219** o compilando l'apposito modulo sul sito del BURA:

<http://bura.regione.abruzzo.it>

Informazioni

- Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A."
- L'**accesso online** al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"
- Unico punto vendita: Ufficio BURA -via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila info: 0862/364211 - 4221. Per l'attivazione o il rinnovo dell'Abbonamento annuale tel. 0862/364214

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

LEGGI

LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2010, n. 48:

Modifiche alla L.R. 18.12.2009, n. 32 recante "Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)". Pag. 10

LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2010, n. 49:

Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010. Pag. 11

ATTI

**DELIBERAZIONI
DEL COMMISSARIO AD ACTA**

DELIBERAZIONE 11.10.2010, n. 60:

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO EX ART. 9.3 DEL CONTRATTO PER PRESTAZIONI SANITARIE CONNESSE CON QUELLE SOCIO-ASSISTENZIALI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 361 DEL 16.05.2003 – ANNO 2010 – TRA REGIONE ABRUZZO E STRUTTURE PRIVATE PROVVISORIAMENTE ACCREDITATE, STIPULATO E SOTTOSCRITTO IN DATA 3 MAGGIO 2010. Pag. 17

DELIBERAZIONE 11.10.2010, n. 61:

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO EX ART. 9.3 DEL CONTRATTO PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – ANNO 2010 – TRA REGIONE ABRUZZO E RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) STIPULATO E SOTTOSCRITTO IN DATA 3 MAGGIO 2010.. Pag. 23

DELIBERAZIONI

DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 12.10.2010, n. 56/2:

Proposta di Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. Pag. 28

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 11.10.2010, n. 765:

Variazione al bilancio di previsione 2010 ai sensi del comma 2, dell'art. 23, della L.R. 10 agosto 2010, n. 38. Proventi da alienazioni del patrimonio immobiliare delle ASL regionali finalizzati alla copertura dei debiti a lungo termine. Pag. 86

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 15.10.2010, n. 125:

Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Archi (CH) in favore di ditte diverse. Pag. 88

DECRETO 15.10.2010, n. 126:

Legittimazione e affrancazione terre civiche. Comune di Bolognano (PE) in favore di ditte diverse. Pag. 96

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE

UNICA N. 128 DETERMINAZIONE
01.10.2010, n. DA13/286:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato "SCERNI 1", di potenza pari a 993,6 kWp da ubicarsi nel Comune di Scerni (CH), Foglio n. 30 particelle 4039, 30, 31, 251 e Foglio n. 34 particelle 113, 87, 95, 103, 109 e 99; Società: Green Engineering S.r.l Via C.da Strane, 7 Cupello (CH). Pag. 100

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE
UNICA N. 129 DETERMINAZIONE
11.10.2010, n. DA13/287:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 993,6 kWp da ubicarsi nel Comune di Civitella Casanova (PE), foglio n. 9 particella n. 542 (ex.237) loc. Mastropaolo. Società: Fintukhe srl Via S.Michele, 19/a Altivole (Treviso). ... Pag. 100

DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA
DEI BACINI IDROGRAFICI
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
*SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE
SEDE L'AQUILA*

DETERMINAZIONE 09.11.2010, n. DC13/136:

T.U. 11/12/1933, n. 1775 – Regolamento Reg.le emanato con D.P.G.R. n. 3/Reg. del 13/08/2007 – Concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico dal fiume Saggittario in Comune di Bugnara – loc.tà Mullino Capaldi – Ditta: FLUTURNUM IDROELETTRICA S. c. a. r. l. Istanza 30 aprile 2010 Prot. n. 0430/10/FM/ac. Pag. 101

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ATTIVITA' ITTICHE E ZOOTECNICHE

DETERMINAZIONE 19.10.2010, n. DH21/31:

Legge regionale n. 22/2004, art. 03 e DGR 1416/2004 "Costituzione della Conferenza regionale della Pesca e dell'acquacoltura" – Integrazione componente. Pag. 103

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO CREDITO, INNOVAZIONE
E ATTIVITÀ FAUNISTICA*

DETERMINAZIONE 26.10.2010, n. DH17/48:

Legge Regionale 24.06.2003, n. 10, e s.m.i. recante "Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati da fauna selvatica". Liquidazione risorse disponibili sul cap. 102341 per le annualità 2008 e 2009 e impegno e liquidazione delle risorse iscritte nel capitolo n. 102341 dello stato di previsione della spesa nel bilancio 2010, denominato "Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica". Pag. 107

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO ISPettorato PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA*

DETERMINAZIONE 22.09.2010, n. DH23/120:

Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH23/02 del 01/07/2010 Ditta: BOSCO NESTORE & C. S.N.C. residente in Contrada Casali, 147 del comune di NOCCIANO (PE) Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i. Pag. 111

DETERMINAZIONE 14.10.2010, n. DH23/177:

Programma di Sviluppo Rurale

2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "B". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 84750316055 del 06.07.2009 DITTA: Cvetic Marina nata il 28.12.1967 in Comune di Belgrado (Jugoslavia) residente in Via San Silvestro, 10 Comune di San Martino s/Marrucina Prov. CH Codice fiscale CVTMRN67T68Z118X part. IVA 01769850692 Opere: Realizzazione cantina completa di attrezzature e acquisto macchine e attrezzature Concessione contributo in conto capitale. Pag. 112

DETERMINAZIONE 19.10.2010, n. DH23/178:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Filiera: VITIVINICOLA Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta TENUTA CIPRESSI SAS DI CIPRESSI ANGELO & C. con sede in Comune di SCAFA (PE); Concessione contributo in conto capitale Domanda AGEA n. 84750311940. Pag. 113

DETERMINAZIONE 19.10.2010, n. DH23/179:
Liquidazione dell'anticipo del premio in conto capitale concesso con D.D. n. DH10/84 del 27/05/2010 Ditta Di Massimo Luciano residente in Via S. Maria, 5 del Comune di Moscufo (PE) Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento di giovani agricoltori" D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Pag. 114

DETERMINAZIONE 19.10.2010, n. DH23/180:
Liquidazione dell'anticipo del premio in

conto capitale concesso con D.D. n. DH23/90 del 15/06/2010 Ditta Carletti Lorenzo residente in Strada S. Pietro, 66 del Comune di Citta' S. Angelo (PE) Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento di giovani agricoltori" D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Pag. 114

DETERMINAZIONE 19.10.2010, n. DH23/181:
Liquidazione dell'anticipo del premio in conto capitale concesso con D.D. n. DH10/28 del 06/05/2010 Ditta Pierdomenico Danilo residente in C.Da Festina, 8 del Comune di Civitella Casanova (PE) Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento di giovani agricoltori" D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Pag. 115

DETERMINAZIONE 19.10.2010, n. DH23/182:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Fascia di Spesa "B" Ditta: Martinelli Pietropaolo residente in Contrada Trosciano superiore, 50 del Comune di Farindola (PE) Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH23/41 del 29/07/2010. Pag. 116

DETERMINAZIONE 19.10.2010, n. DH23/183:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "B". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 84750317692 del 07/07/2009 DITTA: D'Alesio Giovanni nato il 07/12/1981 in Comune di Pescara Prov. PE residente in Via Monte Cimino 8 Comune di Montesilvano Prov. PE Codice fiscale

DLSGNN81T07G482S part. IVA 01895070686, in qualità di rappresentante legale della “Società Agricola D’Alesio Giovanni & Mario Società Semplice” con sede a Città S. Angelo in C.da Gaglierano, 73 Opere: Realizzazione nuova struttura per la lavorazione, stoccaggio e commercializzazione prodotti aziendali e acquisto attrezzature. Concessione contributo in conto capitale. Pag. 117

DETERMINAZIONE 25.10.2010, n. DH23/202:

Liquidazione dell’anticipo del premio in conto capitale concesso con D.D. n. DH10/59 del 11/05/2010 Ditta Salzetta Daniele residente in C.Da Gallo, 12 del Comune di Collecervino (PE) Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 “Insediamento di giovani agricoltori” D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Pag. 118

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L’AGRICOLTURA - TERAMO

DETERMINAZIONE 18.10.2010, n. DH25/203:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 “Ammodernamento nelle aziende agricole” D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa “A”. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750312715 DITTA: POETA ELVIRA nata il 30/04/1985 in Comune di Teramo Prov. TE residente in Via Tottea Comune di Crognaleto Prov. TE Codice fiscale PTOLVR8570L3Y part. IVA 01659050676 Opere: Acquisto macchine ed attrezzature Liquidazione dell’anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/225 del 25/06/2010..... Pag. 118

DETERMINAZIONE 18.10.2010, n. DH25/204:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 “Ammodernamento nelle aziende agricole” D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa “A”. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750312608 DITTA: ZECHINI ROSANNA nata il 30/10/1961 in Comune di TERAMO Prov. TE residente in Via S.ATTO CHIARETO Comune di TERAMO Prov. TE Codice fiscale ZCHNN61R70L103M part. IVA 00960200673 Opere: ACQUISTO ATTREZZATURA PER STALLA, REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. Liquidazione dell’anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/232 del 25/06/2010..... Pag. 119

DETERMINAZIONE 18.10.2010, n. DH25/205:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 “Ammodernamento nelle aziende agricole” D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa “A”. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750315049 DITTA: SOC.AGRICOLA F.LLI DI LORENZO S.S. Rappr. Leg. Di Lorenzo Franco nato il 28/02/1969 in Comune di TERAMO Prov. TE residente in Via VILLA COLLECCHIO - FORCELLA Comune di TERAMO Prov. TE Codice fiscale DLRFNC69B28L103M part. IVA 01581190673 Opere: ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE, REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. Liquidazione dell’anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/75 del 27/07/2010..... Pag. 120

DETERMINAZIONE 18.10.2010, n. DH25/233:

Programma di Sviluppo Rurale

2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750315833 DITTA. OTTAVIANO GRAZIANA nata il 02/07/1970 in Comune di Isola del Gran Sasso Prov. TE residente in Via F.ne Capsano Comune di Isola del Gran Sasso Prov. TE Codice fiscale TTVGZN70L42E343H part. IVA 01403000670 Opere: Realizzazione concimaia, acquisto macchine ed attrezzature, realizzazione impianto fotovoltaico. Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/221 del 25/06/2010..... Pag. 121

DETERMINAZIONE 18.10.2010, n. DH25/234:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750315288 DITTA: SCARPANTONIO ANGELO nato il 04/05/1987 in Comune di TERAMO Prov. TE residente in Via PIANE ALLA RUENIA Comune di SANT'OMERO Prov. TE Codice fiscale SCRNL87E04L103T part. IVA 01711160679 Opere: REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE, LA RACCOLTA, LO STOCCAGGIO, ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/80 del 28/07/2010..... Pag. 121

DETERMINAZIONE 18.10.2010, n. DH25/235:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.

Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750330998 DITTA: CAVATASSI CLAUDIO nato il 24/10/1961 in Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO Prov. TE residente in Via BORGO SAN LEONARDO, 50 Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO Prov. TE Codice fiscale CVTCLD61R24L103Y part. IVA 01036220679 Opere: ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/183 del 24/09/2010..... Pag. 122

DETERMINAZIONE 18.10.2010, n. DH25/236:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750317805 DITTA: MANCINI MARCO nato il 11/09/1981 in Comune di TERAMO Prov. TE residente in Via FRAZ.NE VILLA ILII Comune di COLLEDARA Prov. TE Codice fiscale MNCMRC81P11L103W part. IVA 01729780674 Opere: Realizzazione fabbricato destinato alla lavorazione di prodotti agricoli, acquisto macchine ed attrezzature Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/72 del 27/07/2010..... Pag. 123

DETERMINAZIONE 18.10.2010, n. DH25/238:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle

domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750319942 DITTA: SOC. AGR. FATTORIA DEI CALANGHI S.S. – Ragione Sociale SOCIETA' AGRICOLA Part. IVA n. 01730660675 Sede: C.DA S. MARTINELLO Cap. 64032 COMUNE ATRI Legale rappresentante: CERNIERO DAVIDE nato a ATRI il 09/09/1984 C.F. N. CRNDVD84P09A488L RESIDENTE: VIA S. MARTINELLO, 13 COMUNE DI: ATRI Opere: Acquisto attrezzature - Impianto fotovoltaico Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/09 del 13/07/2010..... Pag. 124

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

*SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.
RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE SOCIALE. OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE*

DETERMINAZIONE 14.10.2010, n. DL26/227/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "PRATICABILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – O.N.L.U.S.", con sede nel Comune di Castel Frentano (CH). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOP. SOCIALI - Sezione "B". Pag. 125

DETERMINAZIONE 14.10.2010, n. DL26/228/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "S.A.T.I.C. società cooperativa sociale per la produzione il lavoro ed i servizi", con sede nel Comune di Sulmona (AQ). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOP. SOCIALI - Sezione "B". Pag. 126

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE

*SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE*

DETERMINAZIONE 21.10.2010, n. DG21/127:

Reg. (CE) n. 853/2004 e Deliberazione di G.R. n. 950/2006 - Revoca riconoscimento all'Impresa Alimentare "Frentania Mare S.r.l." impianto in Via Abbazia n. 1 e n. 3, comune di Treglio (CH). Pag. 126

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI – BILANCIO
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 21.10.2010, n. DB8/76:

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale. Pag. 127

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI – BILANCIO
ATTIVITA' SPORTIVE
*SERVIZIO SISTEMI LOCALI E
PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO*

DETERMINAZIONE 29.10.2010, n. DB4/46:

Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 e s.m.i. articoli 5, comma 4, lett. b) e 48 - Progetti pilota per la valorizzazione e la tutela dell'ambito montano - Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 del 08.03.2010 – Approvazione e pubblicazione graduatoria – Impegno di spesa..... Pag. 129

Parte II

Leggi, Regolamenti ed Atti dello Stato

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE riguardante: Società "Inporto S.r.l." presentazione domanda di concessione di area demaniale marittima. Pag. 133

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE RISORSE UMANE
E STRUMENTALI

SERVIZIO APPALTI PUBBLICI E CONTRATTI

Avviso pubblico per l'alienazione di autovetture di servizio di proprietà della Giunta Regionale d'Abruzzo..... Pag. 134

ARSSA AGENZIA REGIONALE
PER I SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO
ABRUZZO

*SERVIZIO FITOSANITARIO, DIFESA
E QUALIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI*

DELIBERAZIONE N. 047 del 7 settembre 2010 OGGETTO: attuazione del Decreto Legislativo 10/11/2003 n. 386 di recepimento della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione – Definizione delle “regioni di provenienza” e lista dei materiali di base. Deliberazione esecutiva in via

d'urgenza..... Pag. 135

COMUNE DI FRESAGRAN DINARIA (CH)

**GRADUATORIA DEFINITIVA E.R.P.
relativa al bando di concorso del 05.03.2009.
..... Pag. 141**

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA (CH)

APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE SPECIFICA AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER REALIZZAZIONE COMPARTO SPERIMENTALE “ECO ENERGY HOUSE”. Pag. 142

COMUNE DI VILVALLELONGA (AQ)

Avviso espropri realizzazione centrale fotovoltaica. Pag. 142

FORTE COSTRUZIONE SRL
Strada Statale 83 – Collarmele (AQ)

Avviso di realizzazione di cavidotto per il trasporto di energia elettrica prodotta da fonte eolica..... Pag. 144

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2010, n. 48:

Modifiche alla L.R. 18.12.2009, n. 32 recante "Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)".

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 18.12.2009, n. 32 recante "Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)"

1. L'art. 2 della L.R. 18.12.2009, n. 32 recante "Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)" è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Sostituzione dell'art. 1 della L.R. n. 2/2008

1. L'art. 1 della L.R. 10.3.2008, n. 2, è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale

1. La Regione Abruzzo nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio, valorizzazione

dell'ambiente ed agricoltura ai sensi dell'art. 117, comma terzo della Costituzione ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 dello Statuto, detta disposizioni programmatiche per il rilascio dell'Intesa prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n.239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale – V.I.A., finalizzate a garantire nel territorio regionale l'attuazione del principio di tutela della salute umana sancito dall'articolo 32 della Costituzione, dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, nonché dall'articolo 152 del Trattato di Amsterdam, la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici individuati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del vigente Piano paesaggistico regionale e la preservazione degli habitat prioritari individuati nel territorio regionale ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nell'ottica generale di promuovere, attraverso un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e nella salvaguardia della sua qualità.

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 nel rilascio dell'Intesa prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239 del 2004 da parte della Regione Abruzzo, la localizzazione di ogni opera relativa ad attività di prospezione, ricerca, estrazione e coltivazione di idrocarburi liquidi presenta profili di incompatibilità nelle aree di seguito elencate:

a) aree naturali protette individuate dalla

normativa statale e regionale;

- b) aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico regionale ai sensi del D.Lgs. 22 aprile 2004 n. 42;
 - c) Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e altri siti di interesse naturalistico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e relativa normativa regionale di attuazione;
 - d) aree sismiche classificate di prima categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia.
3. Nelle aree non ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, la compatibilità delle medesime opere deve essere valutata tenendo conto, in particolare, della effettiva interazione sia con le problematiche sismiche, ai sensi della normativa statale vigente, ed idrogeologiche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180), sia con le esigenze di protezione e valorizzazione della produzione agricola imposte dalla normativa comunitaria nelle aree agricole destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, di origine con-

trollata garantita (d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta (d.o.p), di indicazione geografica protetta (i.g.p.) di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale approvato in attuazione del Regolamento CE n. 1698/05.

4. Le disposizioni di cui ai comma 2 e 3 hanno valore di norma di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale – V.I.A. per l'esercizio delle competenze ad esso spettanti."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 Novembre 2010

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2010, n. 49:
Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
**Modifiche all'art. 5, comma 2,
della L.R. n. 38 del 10.08.2010**

1. All'art. 5, comma 2, della L.R. n. 38 del 10.08.2010 le parole "del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile" sono sostituite dalle seguenti "costituita dal Commis-

sario Delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 1, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3833 del 22 dicembre 2009”.

Art. 2

Interventi normativi urgenti per l'anno 2011

1. Gli oneri derivanti dalle spese logistiche, ricettive, organizzative connesse alla Presidenza CALRE (Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti Regionali Europei), attribuita per l'anno 2011 al Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, gravano nell'ambito dell'U.P.B. 005 del bilancio della Regione Abruzzo denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposito capitolo nell'ambito del l'U.P.B. 10 del bilancio del Consiglio regionale, denominata “Spese per gli organi del Consiglio regionale.”
3. La spesa di cui ai commi precedenti ha carattere dell'obbligatorietà.

Art. 3

Attuazione dell'art. 6, comma 20, del D.L. n. 78/ 2010, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. n. 122/2010

1. In attuazione dell'art. 6, comma 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, la Regione Abruzzo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'annualità 2011, provvede al contenimento della spesa riducendo gli stanziamenti ritenuti opportuni e di qualsivoglia natura, fermo restando il risultato in termini di saldi che si otterrebbe dalla riduzione delle spese previste nell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dall'art.

1, comma 1 della L. n. 122/2010. L'effettivo contenimento della spesa è attestato con apposito allegato al bilancio di previsione, anche mediante analisi comparativa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al Consiglio regionale e agli enti ed agenzie regionali.

Art. 4

Attuazione dell'art. 14 del D.L. n. 78/ 2010, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. n. 122/2010

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e del rispetto dei limiti di cui all'art. 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, il trasferimento di personale dal Consiglio regionale alla Giunta e viceversa è considerato procedura di mobilità interna così come disciplinata dai rispettivi regolamenti per la mobilità”.

Art. 5

Utilizzazione degli idonei dei concorsi pubblici regionali

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il Consiglio e la Giunta regionale, per la copertura dei posti disponibili nella propria dotazione organica, prima di indire le procedure del concorso pubblico e previo esperimento delle procedure di mobilità, devono utilizzare eventuali graduatorie di idonei derivanti da pubblici concorsi ancora vigenti espletati o dalla Giunta Regionale o dal Consiglio Regionale, tenuto conto del profilo professionale.
2. L'obbligo, di cui la comma 1, si applica solo per i posti vacanti istituiti prima della pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie.

Art. 6

**Modifiche all'art. 19
della L.R. n. 91 del 6.12.2010**

1. All'art. 19 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 ad oggetto "Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390" sono aggiunti i seguenti commi:
 4. In caso di assenza o impedimento del direttore dell'Azienda, le relative funzioni sono svolte da un vicario nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i dipendenti dell'Azienda in possesso di qualifica dirigenziale o, in difetto, avente i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
 5. Per la durata dell'incarico di cui al comma 4, al vicario sono attribuite le competenze, le responsabilità ed il trattamento economico propri del dirigente regionale in base alla normativa vigente in materia.

Art. 7

**Modifiche all'art. 30,
della L.R. n. 38 del 10.8.2010**

1. Dopo il comma 3 dell'art. 30 della L.R. n. 38/2010 è aggiunto il seguente comma:

"4. Le opere e i lavori di cui al presente articolo devono determinare il concreto inizio lavori non oltre la data del 31 dicembre 2011. Per tale finalità le risorse previste nelle leggi citate rimangono nelle disponibilità dei soggetti beneficiari".

Art. 8

**Modifiche all'art. 138, comma 1
della L.R. n. 6 dell'8.2.2005**

1. Il comma 1 dell'art. 138 della L.R. 8.2.2005, n. 6 è così sostituito:

"1. E' istituita, ai sensi della L.R. n. 38/1996 e previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico, una Riserva naturale controllata nella zona conosciuta co-

me Grotte di Luppa, sita nel territorio del Comune di Sante Marie; le aree individuate per la suddetta riserva si estendono per circa 435 (quattrocentotrentacinque) ettari, come previsto dalla delibera del Consiglio comunale di Sante Marie n. 45 del 27 novembre 1999".

Art. 9

Riprogrammazione delle somme

1. Al fine di consentire con le modalità previste dall'art. 13 della L.R. 7 giugno 1996 n. 36 la ripartizione a favore dei Consorzi di bonifica regionali dei contributi ivi previsti, limitatamente al corrente esercizio finanziario si provvede a riprogrammare la somma di €1.100.000,00 disponendo le seguenti variazioni:
 - in diminuzione per €1.100.000,00 sul Cap. 102489 - U.P.B. 07.02.003 (codice S.I.O.P.E. 02.03.02.2323) denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53";
 - in aumento, autorizzandone l'iscrizione per competenza e cassa, per l'importo di €1.100.000,00 sul Cap. 102396 - U.P.B. 07.02.005 (codice S.I.O.P.E. 02.02.03.2249) denominato "Finanziamento ai Consorzi di Bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi Enti - L.R. 7.6.1996, n. 36 e L.R. 12.8.1998, n. 70".
2. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di dismissione a cura della Gestione Stralcio di cui alla L.R. 28 dicembre 2006, n. 47 recante "*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo*", limitatamente al corrente esercizio finanziario si provvede a riprogrammare la somma di €130.000,00 disponendo le seguenti variazioni:
 - in diminuzione per €165.000,00 sul Cap.

102489 - U.P.B. 07.02.003 (codice S.I.O.P.E. 02.03.02.2323) denominato "Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53";

- in aumento, autorizzandone l'iscrizione per competenza e cassa, per l'importo di €165.000,00 sul Cap. 101302 - U.P.B. 07.01.002 (codice S.I.O.P.E. 01.03.01.1348) denominato "Intervento per la gestione liquidatoria dei beni ex CASMEZ L.R. 10.3.2008, n. 3."

Art. 10

Interventi urgenti per il complesso immobiliare "Ex Cofa"

1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre interventi urgenti per la bonifica del complesso immobiliare "Ex Cofa" di Pescara di proprietà della Regione Abruzzo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un intervento di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo di spesa 02.01.007 - 11406, denominato "Spese per la manutenzione degli immobili e per i servizi tecnici connessi" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.
3. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
 - a. lo stanziamento del capitolo di entrata 03.03.001 - 33001, denominato "Utili di aziende ed enti regionali", è incrementato di Euro 300.000,00;
 - b. lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11406, denominato "Spese per la manutenzione degli immobili e per i servizi tecnici connessi", è incrementato di Euro 300.000,00.

Art. 11

Procedura selettiva per la copertura di posti a tempo determinato

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad attivare procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato.
2. Sono esentati dalla preselezione per l'accesso a detta procedura selettiva coloro che abbiano maturato presso uffici dell'Amministrazione regionale o di un ente ad essa strumentale un triennio, anche non continuativo, di impiego con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nei cinque anni anteriori alla data del 28 settembre 2007.
3. Al fine dell'attuazione della procedura di cui al comma 1, la Giunta Regionale stabilisce, previa comunicazione alle rappresentanze sindacali, i requisiti e le modalità di valutazione da applicare in sede di procedura selettiva. Quest'ultima, in ogni caso, deve prevedere la valutazione dell'attività lavorativa svolta presso l'ente da ciascun singolo candidato, nonché una riserva di posti per il personale di cui al comma 2, che non può eccedere il 50% dei posti messi a procedura selettiva.
4. Le procedure selettive devono essere bandite entro 30 giorni.

Art. 12

Concorsi pubblici per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato

1. La Giunta Regionale è autorizzata a indire una o più procedure selettive per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione del periodo di impiego effettivamente svolto in uffici dell'Amministrazione Regionale o di enti ad essa strumentali, dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato.
2. I punteggi preferenziali di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in ogni caso, in misura non eccedente 1/3 del punteggio

complessivo e comunque in misura tale da non pregiudicare irragionevolmente la possibilità di accesso e partecipazione di concorrenti esterni all'Amministrazione regionale.

3. Il numero dei posti da mettere a concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica.

Art. 13

Ulteriori interventi urgenti per le Comunità Montane

1. Nelle more della conclusione del processo di riordino in corso e al fine di consentire il puntuale adempimento delle obbligazioni già in essere delle Comunità Montane per l'anno 2010 e superare le criticità finanziarie determinate dal comma 187, art. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la Giunta regionale destina e disciplina le ulteriori risorse finanziarie da assegnare alle Comunità Montane impossibilitate a perseguire l'equilibrio di bilancio per l'esercizio finanziario 2010.
2. Le ulteriori risorse finanziarie di cui al presente articolo sono erogate a favore delle Comunità Montane nei limiti massimi degli importi indicati nell'Allegato A e previa istruttoria da parte della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività sportive, con riferimento alle spese per obbligazioni già in essere da parte delle Comunità Montane.
3. Gli oneri finanziari quantificati in Euro

1.756.000,00 per l'esercizio finanziario 2010, trovano copertura finanziaria nello stanziamento del capitolo di spesa 14.01.004 - 121540 denominato "Contributo in favore delle Comunità Montane".

4. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
 - a. lo stanziamento del capitolo di entrata 03.03.001 - 33001, denominato "Utili di aziende ed enti regionali", è incrementato di Euro 1.756.000,00;
 - b. lo stanziamento del capitolo di spesa 14.01.004 - 121540, denominato "Contributo in favore delle Comunità Montane", è incrementato di Euro 1.756.000,00.
5. La Giunta regionale procede alla attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo per il tramite della Direzione regionale competente in materia di enti locali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 Novembre 2010

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

Segue allegato

ATTI

**DELIBERAZIONI
DEL COMMISSARIO AD ACTA**

DELIBERAZIONE 11.10.2010, n. 60:

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO EX ART. 9.3 DEL CONTRATTO PER PRESTAZIONI SANITARIE CONNESSE CON QUELLE SOCIO-ASSISTENZIALI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 361 DEL 16.05.2003 – ANNO 2010 – TRA REGIONE ABRUZZO E STRUTTURE PRIVATE PROVVISORIAMENTE ACCREDITATE, STIPULATO E SOTTOSCRITTO IN DATA 3 MAGGIO 2010.

DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO
DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO
DELLA REGIONE ABRUZZO
(*Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009*)

Pescara, 11 ottobre 2010 N. 60/2010 del
Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell'accordo di cui all'art. 8 dell'Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato "Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione

del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato", predisposto dalla Direzione Sanità e dall'Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad Acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione delle funzioni attribuite al Commissario *ad Acta*, la realizzazione dei seguenti interventi proprietari:

- razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
- interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la completa realizzazione degli obiettivi del Piano;
- interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, fra cui la realizzazione del progetto "Unione di acquisto dei farmaci" finalizzati a un suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale;
- definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

- attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
- interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
- revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;
- adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari all'attuazione del Piano di rientro;
- adozione dei provvedimenti per il recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati e l'individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del SSR;
- introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionata al disavanzo residuo stimato per l'anno 2008;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con la quale, tra l'altro, è stata nominata Sub Commissario la Dr.ssa Giovanna BARALDI con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per gli aspetti di programmazione sanitaria, tra cui l'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazione istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010 con la quale la Dr.ssa Giovanna BARALDI, è stata incaricata nella sua qualità di sub Commissario Unico nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese, ad affiancare il Commissario *ad Acta* negli aspetti di natura giuridica ed amministrativa-gestionale, precedentemente

assegnati al Dr. Giancarlo ROSSINI rinunciatario;

Vista la deliberazione del Commissario *ad Acta* n. 49/2010 del 9 agosto 2010 avente ad oggetto "Insediamento della Dr.ssa Giovanna BARALDI quale sub commissario unico per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Abruzzo – Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 04.08.2010" che individua, quale specificazione delle funzioni attribuite al Sub Commissario, quella di affiancare il Commissario *ad Acta* anche in ordine alla definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

Vista la deliberazione del Commissario *ad Acta* n. 17/2010 del 18 febbraio 2010 avente ad oggetto "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 16.05.2003 erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2010";

Preso atto che in data 3 maggio 2010 sono stati stipulati e sottoscritti i contratti di cui alla già indicata deliberazione del Commissario *ad Acta* n. 17/2010 del 18 febbraio 2010 integrati e modificati dalle parti in sede di interlocuzione, segnatamente in ordine al punto 9.3 del citato atto contrattuale con il quale le parti si sono impegnate alla costituzione, presso la Direzione Politiche della Salute, di un apposito Gruppo di Lavoro, composto da tre rappresentanti designati congiuntamente dalle strutture interessate e da tre rappresentanti regionali al fine di definire una metodologia condivisa necessaria alla individuazione di volumi di prestazioni da attribuire a ciascuna struttura";

Rilevato che si debba dare concreta attuazione a quanto stabilito al punto 9.3 del menzionato contratto, costituendo un apposito Gruppo di Lavoro;

Preso atto del verbale di riunione del 25 maggio 2010 pervenuto alla Direzione Politiche

della Salute in data 31 maggio 2010 con posizione prot. n. 9981 (all. 1) con il quale i rappresentanti delle strutture provvisoriamente accreditate erogatrici di prestazioni sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 16.05.2003, hanno designato congiuntamente i sottoelencati componenti del Gruppo di Lavoro di che trattasi:

Membri Effettivi:

- Rag. Vinicio RECCHIUTI
- Dott. Costantino NICOLO'
- Dott. Tommaso PALERMO

Membri Supplenti:

- Sig.ra Silvia DOMINGUEZ
- Sig. Vincenzo DI FAZIO
- Padre Ettore IEZZI

Considerato che il succitato Gruppo di Lavoro deve essere necessariamente composto anche da tre rappresentanti regionali individuati come di seguito riportato:

- il Sub Commissario Dr.ssa Giovanna BARALDI,
- il Dirigente del Servizio Programmazione Socio-Assistenziale Progettualità di Territorio, Medicina Sociale e Tutela della Salute Mentale e Dipendenze Dr.ssa Maria Michela FERRETTI,

- il Responsabile dell'Ufficio Assistenza Sanitaria Territoriale ed Integrazione Socio-Sanitaria Dr.ssa Elisabetta DI NATALE.

Stabilito che:

- il Gruppo di Lavoro in parola debba riunirsi presso la Direzione Politiche della Salute, previa convocazione;
- per la suddetta partecipazione al ripetuto Gruppo di Lavoro di che trattasi non comporterà il pagamento di alcun compenso;

Rilevato che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza e pertanto non sarà sottoposta al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze;

TUTTO CIÒ PREMESSO
*per le motivazioni e precisazioni
espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente
trascritte ed approvate*

DELIBERA

- Di costituire in esecuzione dell'art. 9 punto 9.3 del contratto in oggetto, un Gruppo di Lavoro al fine di definire una metodologia condivisa, necessaria a consentire l'individuazione dei volumi di prestazioni da attribuire a ciascuna struttura di che trattasi,
- Di designare quali componenti del detto Gruppo di Lavoro:

Dr.ssa Giovanna BARALDI	Sub Commissario
Dr.ssa Maria Michela FERRETTI	Dirigente della Direzione Politiche della Salute
Dr.ssa Elisabetta DI NATALE	Responsabile Ufficio Assistenza Sanitaria Territoriale ed Integrazione Socio-Sanitaria
Rag. Vinicio RECCHIUTI (Membro Effettivo)	Rappresentante strutture private provvisoriamente accreditate designato congiuntamente
Dott. Costantino NICOLO' (Membro Effettivo)	Rappresentante strutture private provvisoriamente accreditate designato congiuntamente
Dott. Tommaso PALERMO (Membro Effettivo)	Rappresentante strutture private provvisoriamente accreditate designato congiuntamente

Sig.ra Silvia DOMINGUEZ (Membro Supplente)	Rappresentante strutture private provvisoriamente accreditate designato congiuntamente
Sig. Vincenzo DI FAZIO (Membro Supplente)	Rappresentante strutture private provvisoriamente accreditate designato congiuntamente
Padre Ettore IEZZI (Membro Supplente)	Rappresentante strutture private provvisoriamente accreditate designato congiuntamente

- Di stabilire che il Gruppo di Lavoro dovrà riunirsi presso la Direzione Politiche della Salute, previa convocazione.
- Di stabilire, altresì, che la partecipazione al detto Gruppo di Lavoro non comporterà il pagamento di alcun compenso.
- Di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, siccome previsto nell'accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento

dell'equilibrio economico.

- Di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. e che sia pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato



Sede legale:
66014 Crecchio (CH) Via Piana, 20/21
P.IVA 01841840695

Progetto n. 1)

Sede amministrativa:
66026 Ortona (CH) Via della Libertà, 248
Tel. 085 9069213 Tel. e Fax 085 9061311

Sedi operative:
Centro residenziale "Il Castello" 66014 Crecchio (CH) Via Piana, 20/21
Tel. 0871 941095 Tel. e Fax 0871 942015
Centro residenziale "Tommaso Berardi" 66026 Ortona (CH) Via della Libertà, 248
Tel. 085 9069213 Tel. e Fax 085 9061311

Allegato alla Deliberazione del Commissario
ad ACTA

n. 60/2010 del 11 OTT. 2010



Ortona, 27/05/2010

Dott. Gerardo Galasso
Responsabile Servizio Assistenza
Distrettuale Riabilitativa e Medicina
Sociale
Dipartimento Politiche della Salute
Via Conte di Ruvo, 74
PESCARA

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 9.3 del contratto stipulato tra Regione
Abruzzo ed R.A. accreditate per l'anno 2010.

A fronte della delega conferitami dalle R. A. in oggetto, si rassegna copia del
verbale di riunione tenuta in data 25.05.2010, con la quale si è provveduto
alla designazione di cui all'art. 9 del richiamato contratto.

Cordiali saluti.



REGIONE ABRUZZO
Direzione Politiche della Salute - Pescara
31 MAG. 2010
Posiz. 9982/Pescara -
Prof. Cocca



Allegato alla Deliberazione del Commissariato
ad ACTA

n° 60/2010 del 11 OTT. 2010

Allegato n. 1

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 25 maggio 2010, presso la Residenza "Montinope" di Spoltore (PE), su invito concordato tra le R.A. regionali accreditate, tutte informate dell'argomento da trattare, sono intervenuti:

"Il Castello" di Crecchio
 "T. Berardi" di Ortona
 "Casa Sollievo S. Camillo" di Bucchianico
 "Sacri Cuori Ciampoli" di San Vito chietino
 "Sacri Cuori M. Assunta" di Lanciano
 "Casa Religiosa Antoniano" di Lanciano
 "Isenco" di Teramo
 "Fraternitas" di Castelfrentano
 "Senatore Borrelli" di Guardiagrele
 "Casa del Sole" di Orsogna
 "IPAB F. Alessandrini" di Civitella del Tronto
 "IPAB G. De Benedictis" di Teramo
 "IPAB S. Giovanni Battista" Chieti

La riunione è stata tenuta per giungere ad una concorde designazione dei tre rappresentanti delle R.A. che faranno parte del gruppo di lavoro di cui all'art. 9.3 del contratto sottoscritto dalle R.A. medesime, con la Regione Abruzzo, in data 03 maggio 2010.

Per decisione concordata ed unanime si propongono i seguenti nominativi:

Membri Effettivi

Rag. Vinicio Recchiuti
 Dott. Costantino Nicolò
 Dott. Tommaso Palermo

Membri Supplenti

Sig.ra Silvia Dominguez
 Sig. Vincenzo Di Fazio
 Padre Ettore Iezzi

La signora Silvia Dominguez viene delegata a rimettere il presente verbale alla Direzione Politiche della Salute.

Letto, confermato e sottoscritto

Letto, confermato e sottoscritto
 La Casa del Sole e il SON. G. BORRELLI
 per il Castello e per T. Berardi
 C. Ciampoli }
 S. M. Assunta }
 per il Castello e per T. Berardi
 C. Ciampoli }
 S. M. Assunta }

DELIBERAZIONE 11.10.2010, n. 61:

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO EX ART. 9.3 DEL CONTRATTO PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – ANNO 2010 – TRA REGIONE ABRUZZO E RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) STIPULATO E SOTTOSCRITTO IN DATA 3 MAGGIO 2010.

DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO
DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO
DELLA REGIONE ABRUZZO
(*Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009*)

Pescara, 11 ottobre 2010 N. 61/2010 del
Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell'accordo di cui all'art. 8 dell'Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato "Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato", predisposto dalla Direzione Sanità e dall'Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale

n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad Acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione delle funzioni attribuite al Commissario ad Acta, la realizzazione dei seguenti interventi proprietari:

- razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
- interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la completa realizzazione degli obiettivi del Piano;
- interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, fra cui la realizzazione del progetto "Unione di acquisto dei farmaci" finalizzati a un suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale;
- definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
- attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
- interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
- revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approva-

zione da parte dei Ministeri interessati all'attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;

- adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari all'attuazione del Piano di rientro;
- adozione dei provvedimenti per il recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati e l'individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del SSR;
- introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionata al disavanzo residuo stimato per l'anno 2008;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con la quale, tra l'altro, è stata nominata Sub Commissario la Dr.ssa Giovanna BARALDI con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per gli aspetti di programmazione sanitaria, tra cui l'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazione istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010 con la quale la Dr.ssa Giovanna BARALDI, è stata incaricata nella sua qualità di sub Commissario Unico nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese, ad affiancare il Commissario ad Acta negli aspetti di natura giuridica ed amministrativa-gestionale, precedentemente assegnati al Dr. Giancarlo ROSSINI rinunciatario;

Vista la deliberazione del Commissario *ad Acta* n. 49/2010 del 9 agosto 2010 avente ad oggetto "Insediamento della Dr.ssa Giovanna BARALDI quale sub commissario unico per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Abruzzo – Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 04.08.2010" che individua, quale specificazione delle funzioni attribuite al Sub

Commissario, quella di affiancare il Commissario ad Acta anche in ordine alla definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

Vista la deliberazione del Commissario ad Acta n. 16/2010 del 18 febbraio 2010 avente ad oggetto "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie assistenziali (R.S.A.) erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2010";

Preso atto che in data 3 maggio 2010 sono stati stipulati e sottoscritti i contratti di cui alla già indicata deliberazione del Commissario ad Acta n. 16/2010 del 18 febbraio 2010 integrati e modificati dalle parti in sede di interlocuzione, segnatamente in ordine all'art. 9.3 del citato atto contrattuale, le parti si sono impegnate alla costituzione, presso la Direzione Politiche della Salute, di un apposito Gruppo di Lavoro, composto da tre rappresentanti designati congiuntamente dalla strutture interessate e da tre rappresentanti regionali al fine di definire una metodologia condivisa necessaria alla individuazione di volumi di prestazioni da attribuire a ciascuna struttura";

Rilevato che si debba dare concreta attuazione a quanto stabilito all'art. 9.3 del menzionato contratto, costituendo un apposito Gruppo di Lavoro;

Preso atto del verbale di riunione del 24 maggio 2010 pervenuto alla Direzione Politiche della Salute in data 31 maggio 2010 con posizione prot. n. 9980 (all. 1) con il quale i rappresentanti delle strutture provvisoriamente accreditate erogatrici di prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali (R.S.A) hanno designato congiuntamente i sottoelencati componenti del Gruppo di Lavoro di che trattasi:

- Don Bruno FIORINI, in rappresentanza delle strutture associate ARIS.
- Don Michele MONTEFFERRANTE, in rappresentanza delle strutture associate

AGIDAE.

- Sig. Enzo PAGLIAI, in rappresentanza del Gruppo Sangro Gestioni.

Considerato che il succitato Gruppo di Lavoro deve essere necessariamente composto anche da tre rappresentanti regionali individuati come di seguito riportato:

- il Sub Commissario Dr.ssa Giovanna BARALDI,
- il Dirigente del Servizio Programmazione Socio-Assistenziale Progettualità di Territorio, Medicina Sociale e Tutela della Salute Mentale e Dipendenze Dr.ssa Maria Michela FERRETTI,
- il Responsabile dell'Ufficio Assistenza Sanitaria Territoriale ed Integrazione Socio-Sanitaria Dr.ssa Elisabetta DI NATALE.

Stabilito che:

- il Gruppo di Lavoro in parola debba riunirsi presso la Direzione Politiche della Salute, previa convocazione;

- per la suddetta partecipazione al ripetuto Gruppo di Lavoro di che trattasi non comporterà il pagamento di alcun compenso;

Rilevato che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza e pertanto non sarà sottoposta al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze;

TUTTO CIÒ PREMESSO

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

- Di costituire in esecuzione dell'art. 9.3 del contratto in oggetto, un Gruppo di Lavoro al fine di definire una metodologia condivisa, necessaria a consentire l'individuazione dei volumi di prestazioni da attribuire a ciascuna struttura di che trattasi,
- Di designare quali componenti del detto Gruppo di Lavoro:

Dr.ssa Giovanna BARALDI	Sub Commissario
Dr.ssa Maria Michela FERRETTI	Dirigente della Direzione Politiche della Salute
Dr.ssa Elisabetta DI NATALE	Responsabile Ufficio Assistenza Sanitaria Territoriale ed Integrazione Socio-Sanitaria
Don Bruno FIORINI	Rappresentante strutture private provvisoriamente accreditate designato congiuntamente
Don Michele MONTEFERRANTE	Rappresentante strutture private provvisoriamente accreditate designato congiuntamente
Sig. Renzo PAGLIAI	Rappresentante strutture private provvisoriamente accreditate designato congiuntamente

- Di stabilire che il Gruppo di Lavoro dovrà riunirsi presso la Direzione Politiche della Salute, previa convocazione.
- Di stabilire, altresì, che la partecipazione al detto Gruppo di Lavoro non comporterà il pagamento di alcun compenso.
- Di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e

delle Finanze, siccome previsto nell'accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico.

- Di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. e che sia pubblicato sul

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

Allegato n. 1)
 Associazione Residenze Sanitarie Assistenziali d'Abruzzo
 Via Michetti n.37 - 66054 Vasto (CH) Tel. 0873/947366

REGIONE - ABRUZZO
Direzione Politiche della Salute - Pescara
31 MAG. 2010
Posiz. <i>9480 (S) Cooc. - U -</i>

Ill.mo sig. Assessore alle Politiche Della Salute
 Dott. Lanfranco Venturoni
 Direzione Sanità
 Via Conte di Ruvo 74
 65124 PESCARA



Allegato alla Deliberazione del Commissario ad ACTA

Oggetto: indicazione rappresentanti per "Gruppo di Lavoro RSA".

n. 61/2010 del 11 OTT. 2010

A seguito di formale invito rivolto a tutte le RSA accreditate operanti sul territorio della Regione Abruzzo, si è tenuto presso la RSA S. Giovanni di San Giovanni Teatino un'incontro con all'oggetto, segnatamente, le strategie finalizzate alla tutela della operatività delle strutture private, nella attuale fase di riorganizzazione della "attività ospedaliera regionale", con la ipotizzata trasformazione degli ospedali definiti "minori" in strutture residenziali, in ossequio al principio costituzionalmente riaffermato della sussidiarietà orizzontale che, in tema di assistenza sanitaria, pone sul medesimo piano il servizio pubblico e quello di appartenenza dei privati in un sistema concorrenziale, privilegiando le strutture in grado di realizzare i fini di utilità generale con un minore dispendio di risorse a parità di prestazioni.

Sono stati presenti e/o rappresentate le seguenti strutture:

- Gruppo ARIS - Don Orione di Avezzano, Fondazione S.M. Della Pace di Fontecchio (Aq), Opera S.M. Della Pace di Celano, Soc. Coop. Sociale 2000 a.r.l. di Vasto, rappresentate da Don Bruno Fiorini;
- Gruppo Sangro Gestioni S.p.a. - San Giovanni di San Giovanni Teatino, Santa Rita di Santa Maria Imbaro, San Vitale di San Salvo, San Domenico di Villa Lago, rappresentate dal sig. Renzo Pagliai;
- Domus Pacis di Casalbordino e CISE di Montesilvano, rappresentate dal Dr. Michele Monteferrante;
- Psicogeriatrica Azzurra di "Villa Serena" rappresentata dal dott. Fiacco Pasquale;
- SAMIDAD di Celenza Sul Trigno, rappresentata dal sig. Leopoldo Di Lucia;
- De Cesaris di Spoltore, rappresentata dal sig. Mainardi Roberto;

Dopo cordiale dibattito ed attenta valutazione dei problemi posti sul tavolo della discussione, alla unanimità è stato deciso, tra l'altro, in riferimento al contratto, per le prestazioni di Assistenza in Residenze Sanitarie Assistenziali, erogate nell'anno 2010 (Art. 9.3), di indicare al sig. Assessore alle Politiche della Salute dott. Lanfranco Venturoni i seguenti nominativi quali rappresentanti all'interno del gruppo di lavoro per la individuazione dei volumi di prestazioni da attribuire a ciascuna struttura:

- Don Bruno Fiorini, in rappresentanza delle Strutture associate ARIS;
- Dr. Michele Monteferrante, in rappresentanza delle Strutture associate AGIDAE;
- Sig. Renzo Pagliai in rappresentanza del Gruppo Sangro Gestioni.

Vasto li 24 maggio 2010

Distinti Saluti

Luigi Monteferrante



Renzo Pagliai - SAMIDAD
 Coop. Sociale p.a. ONLUS
 Sede Amministrativa: Via del Mare, 40
 66054 Vasto (CH) Tel. 0873/947366

Rosa De Cesaris

Renzo Pagliai

Per ogni richiesta di informazioni e per gli invii di quesiti recapiti telefonici:
 Samidad - 0873/947366 - 0873/947367 - 0873/947368 - 0873/947369 - 0873/947370
 Invia i quesiti a: Monteferrante - Via Michetti 37 - 66054 Vasto (CH)

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Omissis

DELIBERAZIONE 12.10.2010, n. 56/2:

Proposta di Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della Commissione della Giunta per il Regolamento svolta dal Presidente Di Bastiano che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di Regolamento n. 2/2010 elaborata dalla Giunta per il Regolamento recante: Proposta di Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Uditi gli interventi dei consiglieri D'Alessandro Cesare, Saia, D'Alessandro Camillo, Menna e Acerbo;

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamento n. 1 a firma dei consiglieri Gatti, Di Matteo, De Fanis, Chiavaroli R., Iampieri, Argirò, Di Bastiano, Pagano, Prospero, Tagliente, Menna, Febbo, Sospiri, Chiavaroli F. che, messo ai voti, è approvato;
- emendamento n. 2 a firma dei consiglieri De Matteis, Di Bastiano, Argirò e Iampieri che, messo ai voti, è approvato;
- emendamento n. 4 a firma dei consiglieri Chiavaroli R., De Matteis, Argirò e Iampieri che, messo ai voti, è approvato;
- emendamenti nn. 5 e 6 a firma dei consiglieri Di Bastiano, Argirò e Iampieri che, messi ai voti, sono approvati;
- emendamenti nn. 8, 22, 23 e 24 a firma dei

consiglieri Saia, Acerbo e Palomba che, messi ai voti, sono approvati;

- emendamento n. 21 a firma dei consiglieri Saia, Acerbo e Palomba che, messo ai voti, è respinto;
- emendamenti nn. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 a firma dei consiglieri D'Alessandro Cesare, Saia e Costantini che, messi ai voti, sono approvati;
- emendamento n. 42 a firma dei consiglieri Acerbo, Sclocco e Saia che, messo ai voti, è respinto;

Dato atto che sono stati ritirati numerosi emendamenti a firma dell'opposizione;

Dato atto, altresì, che sono state approvate n. 2 raccomandazioni al Presidente del Consiglio regionale, una a firma dei consiglieri Saia, Acerbo, D'Alessandro Camillo, l'altra a firma dei consiglieri Chiavaroli R., Chiavaroli F., De Fanis, Argirò e Iampieri;

Eseguite distinte votazioni, con procedimento palese, dei singoli articoli di cui consta la proposta di Regolamento e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza Statutaria;

Uditi gli interventi, per dichiarazione di voto, dei consiglieri Acerbo (non partecipa al voto), Costantini (favorevole), Saia (favorevole), D'Alessandro Camillo (favorevole), Rabbuffo (favorevole), Di Matteo (favorevole), e a seguire del Presidente Chiodi;

Messo ai voti, sempre con procedimento palese, la proposta di Regolamento nel suo complesso

LO APPROVA

con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione.

Segue allegato

*Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale***SOMMARIO****CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Assunzione delle funzioni dei consiglieri regionali
- Art. 3 Prima convocazione del Consiglio
- Art. 4 Prima seduta del Consiglio
- Art. 5 Opzioni

CAPO II DEL PRESIDENTE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

- Art. 6 Elezione del Presidente
- Art. 7 Elezione dei vice Presidenti e dei Segretari
- Art. 8 Seggio elettorale
- Art. 9 Revoca del Presidente del Consiglio
- Art. 10 Attribuzioni del Presidente
- Art. 11 Attribuzioni dei vice Presidenti
- Art. 12 Attribuzioni dei Segretari
- Art. 13 Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

CAPO III DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

- Art. 14 Composizione della Giunta per il Regolamento
- Art. 15 Attribuzioni
- Art. 16 Approvazione e pubblicazione del Regolamento

CAPO IV CONVALIDA ED ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI. DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

- Art. 17 Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità
- Art. 18 Convalida ed annullamento
- Art. 19 Decadenza per sopraggiunta causa di ineleggibilità
- Art. 20 Incompatibilità
- Art. 21 Dimissioni
- Art. 22 Sostituzione

CAPO V DEI GRUPPI CONSILIARI

- Art. 23 Costituzione dei gruppi
- Art. 24 Federazione dei gruppi
- Art. 25 Gruppo misto
- Art. 26 Conferenza dei capigruppo consiliari
- Art. 27 Incompatibilità di incarichi

CAPO VI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI

- Art. 28 Composizione e funzionamento delle Commissioni permanenti
- Art. 29 Competenza delle Commissioni permanenti
- Art. 30 Costituzione delle Commissioni permanenti
- Art. 31 Funzioni del Presidente, del vice Presidente e del Segretario
- Art. 32 Verbalizzazione e pubblicità delle sedute delle Commissioni
- Art. 33 Commissioni speciali
- Art. 34 Disciplina comune delle Commissioni

CAPO VII DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 35 Convocazione
- Art. 36 Modalità di convocazione
- Art. 37 Durata delle sedute
- Art. 38 Seduta straordinaria
- Art. 39 Organizzazione dei lavori del Consiglio
- Art. 40 Sessione di bilancio
- Art. 41 Modifiche al calendario

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale



- Art. 42 Formazione dell'ordine del giorno
- Art. 43 Inversione dell'ordine del giorno
- Art. 44 Argomenti non iscritti all'ordine del giorno
- Art. 45 Pubblicità delle sedute
- Art. 46 Seduta segreta
- Art. 47 Processo verbale
- Art. 48 Approvazione del processo verbale
- Art. 49 Comunicazioni all'inizio delle sedute
- Art. 50 Obbligo di presenza
- Art. 51 Partecipazione alle sedute dei membri della Giunta

CAPO VIII DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

- Art. 52 Poteri di polizia
- Art. 53 Disciplina delle sedute
- Art. 54 Tumulto in Aula
- Art. 55 Offese
- Art. 56 Ammissione del pubblico

CAPO IX INIZIATIVA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE. QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

- Art. 57 Qualità della normazione
- Art. 58 Iniziativa legislativa e regolamentare
- Art. 59 Presentazione dei progetti di legge e di regolamento
- Art. 60 Urgenza
- Art. 61 Assegnazione
- Art. 62 Ritiro
- Art. 63 Temporanea improcedibilità dei progetti di legge e di regolamento respinti
- Art. 64 Riassunzione dei progetti di legge e di regolamento
- Art. 65 Sospensione dei progetti di legge

CAPO X DELLE SEDUTE E DELLA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE

- Art. 66 Convocazione delle Commissioni
- Art. 67 Formazione dell'ordine del giorno
- Art. 68 Attività della Commissione in sede referente, consultiva, redigente e deliberante
- Art. 69 Esame in sede referente
- Art. 70 Termini per la presentazione delle relazioni al Consiglio
- Art. 71 Assistenza tecnico giuridica e legislativa
- Art. 72 Esame in sede consultiva
- Art. 73 Pareri preventivi delle Commissioni sui provvedimenti della Giunta regionale
- Art. 74 Parere di compatibilità finanziaria
- Art. 75 Esame in sede redigente
- Art. 76 Esame in sede deliberante
- Art. 77 Conflitti di competenza
- Art. 78 Abbinamento
- Art. 79 Seduta delle Commissioni riunite
- Art. 80 Partecipazione alle sedute delle Commissioni e procedure di consultazione e informazione

CAPO XI DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO

- Art. 81 Iscrizione a parlare e modalità di intervento
- Art. 82 Durata degli interventi
- Art. 83 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 84 Questioni incidentali
- Art. 85 Brevi sospensioni dei lavori
- Art. 86 Aggiornamento dei lavori

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

- Art. 87 Restituzione provvedimenti alla competente Commissione consiliare
- Art. 88 Rinvio dei provvedimenti
- Art. 89 Richiami del Presidente all'argomento e ai limiti della discussione
- Art. 90 Fatto personale
- Art. 91 Ordine degli interventi
- Art. 92 Chiusura anticipata della discussione generale
- Art. 93 Ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli
- Art. 94 Discussione degli articoli
- Art. 95 Proposta di stralcio
- Art. 96 Presentazione degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti
- Art. 97 Emendamenti che comportano oneri finanziari
- Art. 98 Dichiarazioni di voto
- Art. 99 votazione degli articoli e degli emendamenti
- Art. 100 Ordini del giorno
- Art. 101 Dichiarazione di inammissibilità
- Art. 102 Dichiarazione di inammissibilità degli ordini del giorno
- Art. 103 Correzioni di forma
- Art. 104 votazione finale
- Art. 105 Promulgazione e pubblicazione delle leggi ed emanazione e pubblicazione dei regolamenti

CAPO XII PROCEDURE SPECIALI**Sezione I Revisione Dello Statuto**

- Art. 106 Revisione dello Statuto

Sezione II Dell'esame dei documenti di bilancio e di programmazione

- Art. 107 Documento di programmazione economico-finanziaria
- Art. 108 Sessione di bilancio
- Art. 109 Programmazione dei lavori nel corso della sessione di bilancio
- Art. 110 Emendamenti al progetto di legge di bilancio
- Art. 111 Ordini del giorno relativi ai progetti di legge finanziaria e di bilancio
- Art. 112 Progetti di legge collegati alla legge finanziaria
- Art. 113 Assestamento, Rendiconto generale e Variazioni
- Art. 114 Esercizio provvisorio

Sezione III Della sessione comunitaria

- Art. 115 Esame del disegno di legge comunitaria regionale
- Art. 116 Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario

Sezione IV Rapporti con il Consiglio delle Autonomie locali, il Collegio delle Garanzie statutarie e il Comitato per la legislazione

- Art. 117 Pareri del Consiglio delle Autonomie locali
- Art. 118 Informazioni al CAL
- Art. 119 Verifica di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative da parte del Collegio per le Garanzie statutarie
- Art. 120 Interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli Organi della Regione
- Art. 121 Comitato per la Legislazione

Sezione V Iniziativa ed esame dei provvedimenti amministrativi

- Art. 122 Presentazione ed assegnazione delle proposte di provvedimenti amministrativi
- Art. 123 Urgenza
- Art. 124 Ritiro
- Art. 125 Discussione dei provvedimenti amministrativi
- Art. 126 Esame degli atti programmatici e di indirizzo generale
- Art. 127 Proposte e pareri della Regione

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale**Sezione VI Norme di rinvio**

Art. 128 Norme di rinvio

CAPO XIII DELLE DELIBERAZIONI

Art. 129 Numero legale

Art. 130 Verifica del numero legale

Art. 131 Maggioranza per l'approvazione

Art. 132 Modalità di computo

Art. 133 Modalità di votazione

Art. 134 Svolgimento delle votazioni per appello nominale e a scrutinio segreto

Art. 135 Rinnovazione delle votazioni

Art. 136 Proclamazione del risultato delle votazioni e cancellazione dei provvedimenti dall'ordine del giorno

CAPO XIV DELLA FORMA DI GOVERNO DELLA REGIONE

Art. 137 Comunicazioni del Presidente della Giunta

Art. 138 Presentazione del programma di Governo

Art. 139 Mozione di sfiducia

Art. 140 Rimozione, impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Giunta

Art. 141 Prorogatio del Consiglio regionale

CAPO XV ELEZIONE O DESIGNAZIONE DI PERSONE

Art. 142 Nomine e designazioni di competenza del Consiglio

Art. 143 Modalità ed esito della votazione

Art. 144 Nomine e designazioni suppletive

CAPO XVI PROCEDURE DI INFORMAZIONE, DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO E DI PARTECIPAZIONE

Art. 145 Indagini conoscitive

Art. 146 Commissioni d'inchiesta

Art. 147 Commissione di Vigilanza

Art. 148 Delle delegazioni

Art. 149 Mozioni

Art. 150 Discussione della mozione

Art. 151 Mozione di revoca del Presidente del Consiglio

Art. 152 Interrogazioni

Art. 153 Interrogazioni a risposta immediata (Question time)

Art. 154 Interpellanze

Art. 155 Seduta straordinaria per interrogazioni e interpellanze

Art. 156 Tempi di svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni

Art. 157 Risposta in Commissione

Art. 158 Risoluzioni

Art. 159 Interrogazioni dei Comuni e delle Province

Art. 160 Petizioni

CAPO XVII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 161 Utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche

Art. 162 Norme transitorie

Art. 163 Abrogazioni

Art. 164 Entrata in vigore

25/10/2010

[Handwritten signature]

 A circular stamp with the text "CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO" around the perimeter and a central emblem.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

**CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI****Art. 1
Finalità**

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, disciplina le attività del Consiglio nel rispetto dei diritti dell'opposizione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso, con le modalità di cui all'art. 16 e mediante indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o comunque modificare.
3. Il Presidente del Consiglio regionale dichiara l'inammissibilità di progetti di legge o di emendamenti a progetti di legge diretti ad abrogare, derogare, sospendere o comunque modificare, anche solo in parte, le disposizioni del presente Regolamento.
4. La proposta di abrogazione totale del Regolamento è inammissibile se non è accompagnata dalla proposta di nuovo Regolamento.

**Art. 2
Assunzione delle funzioni dei consiglieri regionali**

1. I consiglieri, all'atto della proclamazione, entrano nel pieno esercizio delle proprie funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica.
2. In caso di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura, i poteri del precedente Consiglio sono prorogati nel rispetto dei limiti di cui all'art. 141 fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti.

**Art. 3
Prima convocazione del Consiglio**

1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta a L'Aquila tra il 10° e il 20° giorno dalla proclamazione dell'ultimo degli eletti, su convocazione del consigliere anziano, il quale vi provvede almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
2. Per consigliere anziano si intende il consigliere più anziano di età.
3. Se il consigliere anziano non provvede nel termine prescritto, l'iniziativa della convocazione spetta a ciascun consigliere e il relativo avviso è diramato il giorno stesso della richiesta.
4. L'avviso di convocazione reca l'indicazione dell'ordine del giorno ed il nome del consigliere che ha assunto l'iniziativa, è affisso all'albo del Palazzo del Consiglio ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.
5. La Segreteria del Consiglio cura le procedure di convocazione.

**Art. 4
Prima seduta del Consiglio**

1. Nella prima seduta è costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza composto dal consigliere anziano, che svolge le funzioni di Presidente provvisorio e dai due consiglieri più giovani d'età che svolgono le funzioni di segretari.
2. Il Presidente provvisorio, prima di indire le votazioni per l'elezione del Presidente, provvede agli adempimenti connessi alle opzioni di cui all'art. 5.
3. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Consiglio procede all'elezione del Presidente del Consiglio.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

4. Eletto il Presidente, il Consiglio elegge i vice Presidenti ed i Segretari.
5. Eletto l'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta espone il programma al Consiglio che ne prende atto.

Art. 5
Opzioni

1. Il consigliere eletto in più circoscrizioni, o eletto anche nella lista regionale, comunica per iscritto alla Segreteria del Consiglio regionale, entro il giorno precedente a quello fissato per la prima seduta del Consiglio, la circoscrizione o la lista regionale per la quale intende optare.
2. Il Presidente provvisorio, nella prima seduta del Consiglio, dà comunicazione delle opzioni di cui al comma 1 e proclama eletto per le circoscrizioni non optate il candidato della stessa lista che ha ottenuto, dopo l'ultimo degli eletti, il maggior numero di voti e per la lista regionale non optata il candidato che subentra secondo le disposizioni della legge elettorale.
3. Se il consigliere omette di comunicare l'opzione ai sensi del comma 1, il Presidente provvisorio procede al sorteggio in apertura di seduta e provvede alla surrogazione.

CAPO II
DEL PRESIDENTE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 6
Elezione del Presidente

1. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.
2. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente per l'elezione la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Art. 7
Elezione dei vice Presidenti e dei Segretari

1. Eletto il Presidente, il Consiglio procede all'elezione a scrutinio segreto dei due vice Presidenti e dei due Segretari con votazioni separate.
2. Per garantire la rappresentanza delle opposizioni, il Presidente sospende la seduta al fine di consentire ai gruppi di opposizione di raggiungere un'intesa, il cui esito è riferito al Presidente da un portavoce individuato dalle stesse opposizioni.
3. Ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nome.
4. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
5. In caso di elezione suppletiva, si procede con le modalità di cui ai commi 3 e 4.

Art. 8
Seggio elettorale

1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è effettuato in seduta dall'Ufficio provvisorio di Presidenza.
2. Lo spoglio delle schede per l'elezione dei vice Presidenti e dei Segretari è effettuato dal Presidente eletto coadiuvato dai due Segretari provvisori.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Art. 9

Revoca del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio può essere revocato mediante mozione motivata presentata e votata secondo le modalità di cui all'art. 151.

Art. 10

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale e sovrintende all'attività di tutti i suoi Organi ed Uffici.
2. Convoca e presiede il Consiglio, ne apre e chiude la seduta, dirige e modera la discussione, assicura l'ordine e l'osservanza del Regolamento e organizza i lavori del Consiglio secondo il metodo della programmazione. Concede la facoltà di parlare, pone questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato.
3. Attesta l'avvenuta approvazione dei progetti di legge, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi.
4. Garantisce il buon andamento dei lavori delle Commissioni e le convoca nei casi previsti dal presente Regolamento.
5. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e sovrintende alle funzioni ad esso attribuite assicurando il buon andamento dell'amministrazione interna del Consiglio.
6. Convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo.
7. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, pone in essere le misure necessarie al fine di garantire la pubblicità delle sedute e l'informazione dei cittadini, anche mediante l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici.
8. Esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.
9. Le decisioni adottate dal Presidente sono soggette ad appello solo nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 11

Attribuzioni dei vice Presidenti

1. I vice Presidenti collaborano con il Presidente per il buon funzionamento degli Uffici del Consiglio e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
2. Fra i due vice Presidenti precede quello che nell'elezione alla carica ha riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
3. I vice Presidenti adempiono alle funzioni che vengono loro delegate dal Presidente.

Art. 12

Attribuzioni dei Segretari

1. I Segretari a turno assistono in modo continuativo ai lavori dell'Assemblea prendendo posto nel banco della Presidenza.
2. Essi sovrintendono alla redazione del processo verbale e ne danno lettura nella successiva seduta, se richiesta; tengono nota, secondo l'ordine, dei consiglieri che hanno chiesto la parola; fanno gli appelli, danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota, quando occorre, dei singoli voti, coadiuvano il Presidente nelle operazioni di scrutinio, verificano il testo dei progetti di legge e di quanto altro sia deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori secondo le disposizioni del Presidente.
3. In caso di necessità, il Presidente invita ad assumere temporaneamente le funzioni di segretario il consigliere più giovane d'età fra i presenti in Aula.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale**Art. 13**
Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) provvede alle attività di informazione, di consultazione, di studio, di organizzazione utili per favorire lo svolgimento delle funzioni delle Commissioni e del Consiglio;
 - b) redige il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio predisposti secondo le norme in materia di contabilità;
 - c) assegna annualmente gli obiettivi alle Direzioni e le risorse necessarie alla loro attuazione, in base agli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio;
 - d) prende atto della costituzione dei gruppi, assicura agli stessi la disponibilità di locali, risorse strumentali e finanziarie e delibera i relativi contributi, in conformità alla legge regionale;
 - e) assicura ad ogni consigliere il libero esercizio del suo mandato e ne tutela le prerogative, fatte salve le attribuzioni del Presidente in materia di osservanza del Regolamento;
 - f) accerta la regolarità delle richieste di istituzione di Commissioni d'inchiesta presentate al Consiglio ai sensi dell'art. 146;
 - g) decide sugli eventuali reclami circa la costituzione dei gruppi e delle Commissioni;
 - h) in caso di morte, decadenza o dimissioni di un consigliere provvede alla sostituzione dello stesso con l'avente diritto, ferma restando la convalida;
 - i) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Presidente ed esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi, dal Regolamento e dal Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza adotta le deliberazioni a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il Presidente o il vice Presidente che lo sostituisce a norma dell'art. 11.

CAPO III
DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**Art. 14**
Composizione della Giunta per il Regolamento

1. La Giunta per il Regolamento è costituita con decreto del Presidente del Consiglio, ha carattere permanente ed è composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico, nominato dal rispettivo capogruppo, cui è attribuito un numero di voti proporzionato alla consistenza del gruppo di appartenenza.
2. La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio.
3. Il vice Presidente ed il Segretario sono eletti secondo le procedure di cui all'art. 30.
4. Le funzioni del Presidente, del vice Presidente e del Segretario sono regolate dall'art. 31.

Art. 15
Attribuzioni

1. La Giunta per il Regolamento:
 - a) elabora le proposte relative al Regolamento;
 - b) esamina le proposte relative al Regolamento presentate dai consiglieri e riferisce al Consiglio sulle stesse;



Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

- c) esprime al Consiglio, per le definitive determinazioni, parere sulle questioni relative all'interpretazione del Regolamento che siano ad essa deferite dal Presidente del Consiglio o richieste dai singoli consiglieri;
- d) dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni.
2. La Giunta per il Regolamento, a maggioranza dei suoi componenti, può richiedere pareri al Collegio per le Garanzie statutarie secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Se insorgono rilevanti controversie di interpretazione del Regolamento nel corso delle sedute delle Commissioni, il Presidente della Commissione informa il Presidente del Consiglio che decide sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta per il Regolamento.
4. Se insorgono rilevanti controversie di interpretazione del Regolamento nel corso delle sedute del Consiglio, spetta al Presidente la decisione finale. Su richiesta avanzata da dieci consiglieri, il Presidente pone in votazione la sospensione dei lavori e l'invio della questione controversa alla Giunta per il Regolamento, che si riunisce immediatamente.

Art. 16

Approvazione e pubblicazione del Regolamento

1. Il Regolamento è approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente, per l'approvazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
2. Nei dieci giorni successivi alla deliberazione, un terzo dei componenti del Consiglio può richiedere al Collegio per le Garanzie statutarie la valutazione di legittimità su tutto o parte del Regolamento. Il Collegio per le Garanzie statutarie si pronuncia entro un mese dalla richiesta; trascorso tale termine il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le proposte di abrogazione o di modifica del Regolamento sono elaborate dalla Giunta per il Regolamento e discusse dal Consiglio secondo le norme di cui al Capo XI.

CAPO IV

CONVALIDA ED ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI. DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 17

Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità

1. Per i procedimenti previsti dal presente capo, la Conferenza dei capigruppo, nel rispetto dell'equilibrio tra i componenti appartenenti ai gruppi consiliari della maggioranza e dell'opposizione, si costituisce in Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità di seguito denominata Giunta per le elezioni.
2. La Giunta per le elezioni riferisce al Consiglio:
 - a) sulla regolarità delle operazioni elettorali;
 - b) sui titoli di ammissione dei consiglieri;
 - c) sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge;
 - d) sulla sussistenza del presupposto dell'insindacabilità.
3. La Giunta per le elezioni formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza dei consiglieri e le sottopone al Consiglio.
4. I provvedimenti definitivi sono adottati con deliberazione del Consiglio. Resta ferma la competenza esclusiva del Consiglio sulle deliberazioni in ordine alla sussistenza o meno del presupposto dell'insindacabilità.
5. La Giunta per le elezioni può richiedere pareri al Collegio per le Garanzie statutarie secondo le modalità stabilite dalla legge.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale**Art. 18****Convalida ed annullamento**

1. All'inizio di ogni Legislatura, subito dopo la sua costituzione, la Giunta per le elezioni verifica le condizioni di eleggibilità dei singoli consiglieri, previste dalla legge regionale, e propone al Consiglio la convalida di quei consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato la non sussistenza delle cause di ineleggibilità.
2. Qualora per un consigliere sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, la Giunta per le elezioni, sulla base degli elementi acquisiti, propone al Consiglio di non procedere alla convalida. La relativa deliberazione consiliare deve essere, nel giorno successivo, depositata presso la Segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione non sia stata convalidata.
3. La Giunta per le elezioni presenta le proprie proposte entro trenta giorni dalla sua costituzione. Il Consiglio delibera entro i successivi trenta giorni.

Art. 19**Decadenza per sopraggiunta causa di ineleggibilità**

1. Qualora risulti alla Giunta per le elezioni che un consigliere, successivamente alle elezioni, sia venuto a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, essa ne riferisce al Consiglio entro trenta giorni, proponendo, sulla base degli elementi acquisiti, le conseguenti decisioni a norma di legge.
2. Il Consiglio delibera nei trenta giorni successivi.
3. La deliberazione è pubblicata e notificata, a norma dell'art. 18, comma 2, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Art. 20**Incompatibilità**

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità col mandato consiliare, entro trenta giorni dalla proclamazione, i consiglieri sono tenuti a comunicare alla Giunta per le elezioni le cariche e gli uffici da essi ricoperti.
2. I consiglieri che nel corso del mandato vengono a trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge devono comunicare l'esistenza delle stesse alla Giunta per le elezioni entro trenta giorni dal verificarsi della causa.
3. Se la Giunta per le elezioni viene a conoscenza della sussistenza di condizioni di incompatibilità per un consigliere, ne delibera la contestazione all'interessato.
4. Se la Giunta per le elezioni ritiene che non siano sussistenti cause di incompatibilità ad essa denunciate, ne dà comunicazione al Consiglio, il quale, sentito un oratore a favore e uno contro, delibera se si debba procedere o meno alla contestazione.
5. La deliberazione di contestazione è notificata al consigliere entro cinque giorni a cura della Segreteria della Presidenza.
6. Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il consigliere interessato può presentare per iscritto alla Giunta per le elezioni le sue controdeduzioni.
7. Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio delibera su relazione della Giunta per le elezioni.
8. Se il Consiglio ritiene che sussista la causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio invita immediatamente il consigliere ad optare, nel termine massimo di cinque giorni dalla comunicazione del Presidente, tra il mandato consiliare e l'incarico che ricopre.
9. L'opzione per il mandato consiliare è valida se accompagnata dalla dichiarazione di dimissioni dalla carica riconosciuta incompatibile e se vi è effettiva astensione dalle funzioni inerenti alla

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

carica stessa; la dichiarazione di dimissioni è trasmessa dal Presidente del Consiglio all'ente o ufficio competenti ad accettarla.

10. Se il consigliere non provvede ad optare nel termine di cui al comma 8, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto nella prima seduta successiva alla scadenza del suddetto termine.
11. La deliberazione è pubblicata e notificata a norma dell'art. 18, comma 2.

Art. 21
Dimissioni

1. Se un consigliere presenta le proprie dimissioni, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione. Il Consiglio delibera sulle dimissioni nella prima seduta utile.
2. Se le dimissioni sono determinate da incompatibilità con altra carica per la quale il consigliere ha optato, il Consiglio ne prende atto.
3. In ogni altro caso, il Presidente ne pone in votazione l'accettazione; in caso di rigetto, se il consigliere insiste, il Consiglio ne prende atto.

Art. 22
Sostituzione

1. In caso di morte, di mancata convalida delle elezioni, di decadenza, di dimissioni, l'Ufficio di Presidenza proclama eletto il candidato che la Giunta per le elezioni ha accertato essere colui che ne ha diritto in base alla legge elettorale.
2. La sostituzione ha efficacia dal giorno successivo al verificarsi dell'evento, in caso di morte; negli altri casi, dal giorno successivo all'adozione da parte del Consiglio della relativa deliberazione.
3. Quando a seguito di una sentenza o di una decisione di un organo giurisdizionale si sia proceduto alla sostituzione di un consigliere, l'Ufficio di Presidenza provvede all'insediamento di chi ne ha diritto in conformità alla sentenza o alla decisione.
4. In ogni caso il Consiglio procede poi alla convalida a norma dell'art. 18.

CAPO V
DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 23
Costituzione dei gruppi

1. Entro 20 giorni dalla proclamazione o dalla nomina, ciascun consigliere comunica per iscritto alla Presidenza del Consiglio regionale, l'adesione al gruppo consiliare del quale intende fare parte.
2. Ogni gruppo è costituito da almeno tre consiglieri, eletti in liste circoscrizionali che abbiano partecipato alle elezioni in almeno tre circoscrizioni regionali e corrispondente alla lista medesima. Tuttavia, all'inizio della Legislatura, e nella sua prima costituzione, un gruppo può essere composto da un numero di consiglieri inferiore, se unici eletti in liste circoscrizionali che abbiano partecipato alle elezioni in almeno tre circoscrizioni regionali e purché il gruppo sia corrispondente alla lista medesima.
3. I consiglieri eletti nella lista regionale collegata al Presidente possono costituire un gruppo autonomo corrispondente alla lista regionale e formato da almeno tre consiglieri eletti nella lista regionale medesima.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

4. Se nel corso della consiliatura si sciolgono gruppi parlamentari corrispondenti a gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 2, almeno tre consiglieri appartenenti a tali gruppi consiliari possono costituire un nuovo gruppo, purché corrispondente ad altro gruppo presente in uno dei due rami del Parlamento italiano.
5. I gruppi costituiti ai sensi del comma 4, in caso di scioglimento dei gruppi parlamentari, si sciolgono.
6. I consiglieri, che non hanno comunicato l'adesione ad un gruppo ai sensi del comma 1, o che non possono costituire un gruppo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 o che revocano la propria adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo costituito, sono assegnati al Gruppo misto.
7. Ciascun gruppo procede alla nomina di un capogruppo e del suo vice, che svolge tutte le funzioni del capogruppo in caso di sua assenza o impedimento, e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio.
8. L'Ufficio di Presidenza assicura ai singoli gruppi, per l'assolvimento delle funzioni, la disponibilità di strutture e personale ed assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio.
9. Ciascun gruppo adotta, entro sei mesi dalla propria costituzione, un regolamento nel rispetto dei principi fissati dalle norme del presente Regolamento; il capogruppo trasmette copia del regolamento al Presidente del Consiglio.

Art. 24

Federazione dei gruppi

1. I singoli gruppi, al fine di conseguire obiettivi comuni, possono federarsi tra loro, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. La costituzione della federazione è rilevante ai fini dell'applicazione del presente Regolamento; in particolare, la federazione procede alla nomina di un proprio rappresentante in seno alla Conferenza dei capigruppo, che dispone di un numero di voti pari alla consistenza numerica della federazione stessa, dandone immediatamente comunicazione al Presidente del Consiglio e designa i propri rappresentanti nelle Commissioni, secondo le disposizioni di cui all'art. 28.
3. I singoli gruppi possono federarsi fra loro anche ai soli fini della partecipazione alle Commissioni.
4. La federazione adotta un proprio regolamento, secondo le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 23.
5. La federazione dei gruppi non comporta oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 25

Gruppo misto

1. I consiglieri assegnati al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Consiglio di formare, in seno ad esso, componenti politiche di maggioranza o di minoranza.
2. L'appartenenza del singolo consigliere alle componenti di maggioranza o minoranza è rilevante ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme relative alla composizione delle Commissioni consiliari e di quelle relative al rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranza.
3. Le componenti di maggioranza e di minoranza eleggono ciascuna un proprio rappresentante. Il rappresentante della componente maggioritaria svolge la funzione di capogruppo. Il rappresentante della componente minoritaria svolge le funzioni di vicario e partecipa con diritto di voto alla Conferenza dei capigruppo.
4. Se le componenti di maggioranza e di minoranza sono composte di un numero pari di consiglieri è nominato capogruppo il rappresentante più anziano di età; le funzioni di vicario sono svolte da un rappresentante della componente cui non appartiene il capogruppo.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

5. Le dotazioni finanziarie attribuite al gruppo misto sono ripartite in misura proporzionale tra le varie componenti.

Art. 26**Conferenza dei capigruppo consiliari**

1. La Conferenza dei capigruppo consiliari è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile, previa indicazione dell'ordine del giorno.
2. La Conferenza dei capigruppo, integrata dall'Ufficio di Presidenza e dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, si riunisce ogni tre mesi per approvare i programmi e il calendario di attività del Consiglio regionale e delle Commissioni ed esamina ogni altro argomento che il Presidente del Consiglio ritenga di porre in discussione.
3. Il Presidente della Giunta o un Assessore da lui delegato partecipa alla Conferenza integrata di cui al comma 2 senza diritto di voto.
4. La Conferenza dei capigruppo delibera a maggioranza dei voti rappresentati. Ciascun capogruppo dispone di un numero di voti pari alla consistenza del gruppo che rappresenta con esclusione del voto attribuito, se presenti, a ciascun componente l'Ufficio di Presidenza e ai Presidenti di Commissione. I rappresentanti del gruppo misto di cui all'art. 25 esprimono il proprio voto ciascuno per la componente politica di appartenenza.
5. Le funzioni di segretario della Conferenza, anche integrata, sono svolte dal dirigente del Servizio competente per materia.
6. Delle riunioni della Conferenza è redatto processo verbale che riporta gli argomenti trattati, le decisioni assunte, le votazioni e una sintesi della discussione con i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce ed è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal funzionario estensore.
7. Alle riunioni della Conferenza, anche integrata, partecipano i Dirigenti delle strutture consiliari interessate per ragioni di servizio alle relative determinazioni.

Art. 27**Incompatibilità di incarichi**

1. Gli incarichi di capogruppo, di componente l'Ufficio di Presidenza e di Presidente di Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, nonché della Commissione di vigilanza e di componente la Giunta regionale sono incompatibili tra loro.
2. Nel caso in cui il gruppo è composto da un unico consigliere, l'incarico di capogruppo è compatibile con uno solo degli altri incarichi di cui al comma 1.
3. L'incompatibilità di cui al comma 1 è rimossa nel termine di venti giorni dal suo insorgere; decorso tale termine il consigliere decade dall'incarico inizialmente rivestito.

CAPO VI**DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI****Art. 28****Composizione e funzionamento delle Commissioni permanenti**

1. Ciascun consigliere, esclusi il Presidente del Consiglio, il Presidente e i componenti della Giunta regionale, è assegnato almeno ad una, e a non più di tre Commissioni permanenti.
2. Il gruppo, la federazione dei gruppi, nonché ciascuna componente del gruppo misto, designano i propri rappresentanti nelle Commissioni, dandone comunicazione immediata al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni, assegna i consiglieri alle Commissioni ed emana i conseguenti decreti di composizione delle Commissioni. In caso di mancata

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

designazione, provvede l'Ufficio di Presidenza; eventuali successivi decreti producono effetti a partire dalla prima convocazione della Commissione, successiva alla notifica dei decreti medesimi.

4. La composizione di ciascuna Commissione, per quanto possibile, deve rispecchiare la composizione del Consiglio ed in particolare la proporzione esistente tra maggioranza ed opposizione in seno ad esso.
5. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del capogruppo, integra la composizione di una o più Commissioni, nella misura strettamente necessaria ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 4.
6. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei voti rappresentati.
7. Al fine di garantire l'adozione del voto plurimo, a ciascun consigliere è attribuito un numero di voti proporzionato alla consistenza del gruppo, della federazione dei gruppi o della componente del gruppo misto di appartenenza.
8. Ciascun consigliere ha il diritto di farsi rappresentare da altro consigliere del medesimo gruppo o federazione di gruppi, già facente parte della stessa o di altre Commissioni, previa comunicazione al Presidente della Commissione. In caso di impedimento la comunicazione di sostituzione può essere effettuata dal gruppo di appartenenza. Nessun consigliere può ricevere più di una delega.
9. Il numero legale è presunto purché siano presenti almeno tre membri della Commissione. Ciascun consigliere, componente la Commissione, o il suo delegato, può chiedere la verifica. In tal caso il quorum si intende raggiunto se è presente la maggioranza assoluta dei voti assegnati.
10. Ogni consigliere può partecipare senza diritto di voto a sedute delle Commissioni alle quali non è assegnato.

Art. 29

Competenza delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono in numero di sette ed hanno competenza, rispettivamente, sulle seguenti materie:
 - a) I Commissione "Bilancio, Affari generali e istituzionali":
Bilancio; Programmazione; Finanze; Demanio e Patrimonio; Cassa e Contabilità; Tributi; Organi della Regione; Personale ed Amministrazione regionale; Enti regionali; Enti locali e decentramento; Affari generali; Affari istituzionali.
 - b) II Commissione "Territorio Ambiente e Infrastrutture":
Lavori Pubblici; Protezione civile; Urbanistica; Ambiente; Parchi e Riserve; Risorse idriche e Difesa del suolo; Inquinamento e Gestione dei rifiuti; Viabilità; Trasporti.
 - c) III Commissione "Agricoltura":
Agricoltura e Foreste; Zootecnia; Credito fondiario e agrario; Caccia e Pesca.
 - d) IV Commissione "Sviluppo economico e Attività produttive":
Industria; Commercio; Artigianato; Professioni; Sostegno all'Innovazione per i Settori produttivi; Ricerca; Trasporto e Produzione di Energia; Miniere e Risorse geotermiche; Turismo;
 - e) V Commissione "Salute e Sicurezza sociale":
Tutela della salute; Alimentazione; Politiche sociali; Servizi sociali; Sicurezza Sociale e del lavoro; Previdenza;
 - f) VI Commissione "Cultura, Formazione e Lavoro":
Istruzione scolastica e universitaria; Formazione professionale; Lavoro; Beni ed attività culturali; Ordinamento della Comunicazione; Spettacolo; Sport; Pari Opportunità;
 - g) VII Commissione "Commissione per le politiche europee, internazionali, per i Programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea":



Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Rapporti con l'Unione europea; Riforma Trattati dell'Unione; Recepimento produzione legislativa comunitaria; Esame del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario; Esame del progetto di legge comunitaria dello Stato e Partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea; Esame del progetto di legge comunitaria regionale e monitoraggio sullo stato di attuazione della stessa; Pareri sulla conformità dei progetti di legge all'ordinamento comunitario; Attuazione e promozione di politiche comunitarie sulla base delle comunicazioni della Giunta e dei Direttori regionali; Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse comunitarie.

2. Le Commissioni svolgono le proprie funzioni in sede referente, consultiva, redigente e deliberante.
3. E' istituita, altresì, una Commissione di vigilanza a carattere permanente, nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, con le attribuzioni, funzioni e poteri di cui all'art. 147.
4. Le Commissioni attuano per le materie di propria competenza il monitoraggio delle politiche.

Art. 30

Costituzione delle Commissioni permanenti

1. Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione permanente per l'elezione del Presidente, del vice Presidente e del Segretario.
2. Nella prima seduta, presiede il consigliere più anziano di età e funge da segretario il più giovane.
3. La Commissione procede con un'unica votazione a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e del vice Presidente. Ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nome.
4. Sono eletti rispettivamente Presidente e vice Presidente, coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti.
5. Con votazione separata si procede all'elezione del Segretario.
6. Dell'avvenuta costituzione delle Commissioni il Presidente del Consiglio dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

Art. 31

Funzioni del Presidente, del vice Presidente e del Segretario

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formulando l'ordine del giorno, ne presiede le sedute.
2. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di sopravvenuta incompatibilità, fino a quando la stessa non è rimossa nel termine di cui all'art. 27, comma 3.
3. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e sovrintende alla redazione del processo verbale.

Art. 32

Verbalizzazione e pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salva diversa determinazione del Presidente della Commissione, sentita la Commissione.
2. Delle sedute delle Commissioni è redatto un verbale, nel quale si riportano gli argomenti trattati, le deliberazioni, le votazioni e una sintesi della discussione con i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
3. Il verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre una rettifica, o a chi intenda chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.



Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal consigliere segretario, dall'estensore e dal responsabile della segreteria della Commissione. Copia del verbale è inviata alla Conferenza dei capigruppo.

Art. 33

Commissioni speciali

1. Il Consiglio, per l'esame di particolari affari, può istituire Commissioni speciali con deliberazione adottata a maggioranza assoluta. La Commissione è composta in proporzione alla consistenza dei gruppi, secondo le disposizioni stabilite per le Commissioni permanenti. Le Commissioni speciali non possono essere contemporaneamente in numero superiore a due.
2. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce le specifiche competenze della Commissione speciale, anche se in parte corrispondenti a quelle attribuite alle Commissioni permanenti. Per il tempo in cui opera la Commissione speciale, è sospesa la corrispondente competenza della Commissione permanente, limitatamente all'esame degli affari trattati dalla Commissione speciale medesima.
3. La deliberazione di cui al comma 1 fissa anche il termine della Commissione, che comunque non può eccedere quella della Legislatura.

Art. 34

Disciplina comune delle Commissioni

1. I lavori delle Commissioni permanenti, speciali e di inchiesta, nonché quelli della Commissione di vigilanza, sono svolti nel rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento.

**CAPO VII
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

Art. 35

Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio e ottobre, in caso di mancata convocazione dello stesso per oltre sei mesi.
2. Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria, secondo il calendario stabilito con le modalità di cui all'art. 39.
3. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria:
 - a) su richiesta del Presidente della Giunta;
 - b) su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri;
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, il Consiglio si riunisce nel termine massimo di una settimana e si applicano le disposizioni di cui all'art. 38.
5. Se il Presidente non convoca il Consiglio nel termine di cui al comma 4, la convocazione è disposta con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3.

Art. 36

Modalità di convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto, inviato, di norma per via telematica, a ciascun consigliere almeno sette giorni prima della seduta.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

2. L'avviso di convocazione indica gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo e l'orario di inizio e di chiusura delle sedute; è pubblicato nell'albo del Consiglio regionale e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale nel termine di cui al comma 1.
3. Il Consiglio è altresì convocato con le stesse modalità di cui al comma 1 dal Presidente del Consiglio, in caso di particolare urgenza ed indipendentemente dal calendario, con avviso ai consiglieri inviato almeno quarantotto ore prima.

Art. 37**Durata delle sedute**


1. La seduta del Consiglio regionale è unica per ogni giorno solare indipendentemente dagli orari stabiliti per lo svolgimento dei lavori.
2. L'orario di apertura delle sedute non può essere antecedente alle ore nove, e l'orario di chiusura non può essere successivo alle ore ventiquattro, salva la facoltà del Presidente di prorogare la seduta, sentita la Conferenza dei capigruppo.

Art. 38**Seduta straordinaria**

1. La richiesta di convocazione straordinaria indica gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno ed è accompagnata da uno o più documenti, relativi agli argomenti di cui si chiede l'iscrizione, da porre in discussione in Aula. Nel corso della seduta possono, comunque, essere presentati altri documenti relativi agli argomenti in discussione entro un'ora dall'inizio dei lavori.
2. La seduta è riservata esclusivamente agli argomenti per i quali è richiesta la convocazione straordinaria, che non possono comunque riguardare progetti di legge, proposte di regolamento e di provvedimento amministrativo. La convocazione di consigli straordinari su argomenti già discussi in Consiglio nei sei mesi precedenti è disposta dal Presidente sentita la Conferenza dei capigruppo.
3. I singoli documenti presentati sono illustrati da un relatore, per non più di quindici minuti. Sugli stessi possono intervenire, per non più di cinque minuti, un rappresentante per gruppo; per i gruppi che superano i cinque componenti possono intervenire due rappresentanti. I documenti sono posti ai voti singolarmente, senza facoltà di dichiarazione di voto.

Art. 39**Organizzazione dei lavori del Consiglio**

1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. Il Presidente convoca la Conferenza dei capigruppo integrata, per predisporre il calendario dei lavori del Consiglio e delle Commissioni. Il calendario dei lavori ha una durata dai quarantacinque ai novanta giorni.
3. Il calendario dei lavori determina l'ordine di priorità ed i tempi di discussione dei provvedimenti.
4. La Conferenza integrata discute sulla base di uno schema formato dal Presidente, tenendo presenti le richieste con le indicazioni in ordine di priorità avanzate dai Gruppi e dalla Giunta, nonché le eventuali segnalazioni di singoli consiglieri, pervenute tre giorni prima della data indicata per la riunione della Conferenza.
5. Il calendario contiene l'elenco degli argomenti con l'indicazione dell'ordine di priorità ai fini della trattazione da parte delle Commissioni e del Consiglio.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

6. Un terzo degli argomenti inseriti è riservato alle proposte della minoranza.
7. Il calendario è approvato dalla Conferenza integrata a maggioranza dei tre quarti dei voti assegnati.
8. Il calendario è comunicato dal Presidente al Consiglio e diventa definitivo dopo la comunicazione.
9. Se in sede di Conferenza integrata non è raggiunta la maggioranza dei tre quarti, il Presidente convoca nuovamente la Conferenza integrata per la settimana successiva.
10. In caso di mancato accordo sul calendario, il Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo e l'Ufficio di Presidenza, tenendo conto delle segnalazioni di cui ai commi 4 e 6, formula il calendario dei lavori che comunica anticipatamente al Consiglio.

Art. 40**Sessione di bilancio**

1. L'esame del progetto di legge di approvazione dei bilanci annuale e pluriennale della Regione, del progetto di legge finanziaria, dei progetti di legge ad essa collegati e degli altri documenti di politica economica regionale, ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione di bilancio che deve concludersi non oltre quarantacinque giorni dall'effettiva distribuzione degli atti alle Commissioni. La sessione termina con la votazione da parte del Consiglio dei progetti di legge.
2. La Conferenza dei capigruppo integrata organizza i lavori del Consiglio e delle Commissioni secondo le modalità di cui agli articoli da 107 a 114.

Art. 41**Modifiche al calendario**

1. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Consiglio per inserirvi argomenti che, per disposizione di legge o di regolamento, devono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.
2. Il Consiglio può inoltre deliberare, al termine di ogni seduta, su proposta del Presidente o di tre consiglieri, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di iscrivere nuovi argomenti nel calendario, stabilendo, se necessario, di tenere sedute supplementari per la loro trattazione.
3. La deliberazione è adottata, sentiti un oratore a favore e uno contro per non più di dieci minuti ciascuno, a maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 42**Formazione dell'ordine del giorno**

1. I progetti di legge o di regolamento ovvero le proposte di provvedimento amministrativo non possono essere iscritti all'ordine del giorno del Consiglio senza la relazione della competente Commissione, salvo che non sia scaduto il termine assegnato alla Commissione medesima.
2. L'ordine del giorno è formato dal Presidente in conformità alle priorità stabilite nel calendario dei lavori.
3. L'ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio è pubblicato nell'albo del Consiglio regionale e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale e inviato ai consiglieri ai sensi dell'art. 36.
4. Se la Conferenza dei capigruppo integrata non approva il calendario dei lavori, l'ordine del giorno è formato dal Presidente, sentiti i capigruppo.

Art. 43**Inversione dell'ordine del giorno**

1. Nel corso della seduta ciascun consigliere può formulare proposta motivata di un diverso ordine di discussione di uno o più argomenti all'ordine del giorno.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

2. La proposta, sentito un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno, è posta ai voti senza facoltà di dichiarazione di voto; la relativa decisione non può essere modificata nel corso della stessa seduta.

Art. 44**Argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

1. Salva diversa espressa disposizione del presente Regolamento, il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, può discutere e deliberare su provvedimenti non iscritti all'ordine del giorno, solo se accompagnati dalla relazione della Commissione.
2. La proposta può essere presentata all'inizio della seduta e comunque non oltre due ore effettive dall'inizio della seduta stessa.
3. La proposta, sentito un oratore a favore ed uno contro per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, è posta ai voti senza facoltà di dichiarazione di voto.

Art. 45**Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Presidente provvede a far suonare l'Inno di Mameli in apertura di seduta.
2. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale sono pubblicati il resoconto integrale, il processo verbale, le deliberazioni adottate e i documenti politici discussi nel corso della seduta.
3. Periodicamente è redatto l'ordine del giorno generale del Consiglio, pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale, che reca l'elenco degli argomenti pendenti dinanzi al Consiglio, già esaminati dalle Commissioni competenti, con l'indicazione della fase di esame.

Art. 46**Seduta segreta**

1. Il Consiglio può decidere di riunirsi in seduta segreta, su proposta del Presidente del Consiglio o su richiesta del Presidente della Giunta o di un quinto dei consiglieri, quando ricorrono gravi motivi riguardanti persone o il libero esercizio delle funzioni o altre ragioni di riservatezza.

Art. 47**Processo verbale**

1. Delle sedute del Consiglio è redatto processo verbale, che riporta i nominativi degli intervenuti alla seduta, gli argomenti discussi, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto o di astensione, le decisioni assunte.
2. Il processo verbale, redatto da un funzionario della Segreteria del Consiglio, è sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere Segretario e riporta l'indicazione dell'estensore e del Dirigente competente.

Art. 48**Approvazione del processo verbale**

1. All'inizio della seduta il Presidente, di norma, sottopone all'Assemblea l'approvazione del processo verbale della seduta precedente; a richiesta ne dispone la lettura. Quando non vi siano osservazioni il processo verbale si intende approvato.
2. Se è richiesta una votazione, questa ha luogo in forma palese.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale



3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per fatto personale, per chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o per rilevare errori materiali.

Art. 49**Comunicazioni all'inizio delle sedute**

1. Il Presidente, dopo l'approvazione del processo verbale di cui all'art. 48:
 - a) comunica le assenze giustificate di cui all'art. 50, comma 2;
 - b) annuncia le risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta;
 - c) annuncia i progetti di legge e di regolamento, le proposte di provvedimenti amministrativi e i documenti politici presentati alla Presidenza;
 - d) dà notizia delle eventuali impugnazioni della Regione avverso le leggi dello Stato o di altre Regioni, di quelle del Governo avverso le leggi della Regione e dei relativi provvedimenti della Corte Costituzionale.

Art. 50**Obbligo di presenza**

1. Ciascun consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni.
2. L'assenza del consigliere alle sedute è giustificata esclusivamente per i seguenti documentati motivi:
 - a) salute;
 - b) partecipazione, autorizzata dall'Ufficio di Presidenza, se consigliere, o dalla Giunta regionale, se componente della stessa, a convegni e manifestazioni strettamente connessi all'espletamento del mandato o per l'espletamento di incarichi formalmente attribuiti dall'Ufficio di Presidenza o dalla Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza;
 - c) motivi di forza maggiore accertati dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta, per quanto di competenza;
 - d) congedi parentali;
 - e) altri motivi previsti dalla legge.
3. Le assenze, con le relative motivazioni, sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'inizio dei lavori della seduta cui si riferiscono.
4. I consiglieri che sono impegnati fuori sede per incarico avuto con atto formale dalla Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sono scomputati, ai soli fini della verifica del numero legale, dal totale dei consiglieri assegnati.

Art. 51**Partecipazione alle sedute dei membri della Giunta**

1. I componenti della Giunta regionale hanno l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio e, se invitati, a quelle delle Commissioni alle quali, comunque, hanno sempre diritto ad intervenire.
2. I componenti della Giunta regionale hanno diritto di parola, ogni volta che la richiedono, al fine di dare delucidazioni e chiarimenti circa l'oggetto in discussione a nome della Giunta.
3. I componenti della Giunta regionale non eletti hanno l'obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio e, se invitati, delle Commissioni, senza diritto di voto. Hanno facoltà di intervento nelle discussioni afferenti materie di loro competenza, al pari e con le stesse modalità degli altri componenti della Giunta.
4. Nell'Aula del Consiglio sono riservati posti ai componenti della Giunta regionale.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale**CAPO VIII
DELL'ORDINE DELLE SEDUTE****Art. 52
Poteri di polizia**

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine delle sedute spettano al Consiglio e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente il quale impartisce gli ordini necessari, avvalendosi anche dei Segretari.
2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta; il Presidente adotta tutte le misure opportune per prevenire disordini sia nell'Aula che all'esterno della stessa.

**Art. 53
Disciplina delle sedute**


1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
2. Il consigliere richiamato all'ordine, se intende dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola al termine della seduta o anche subito a giudizio del Presidente; in seguito a tali spiegazioni il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, o, nei casi più gravi, indipendentemente da un precedente richiamo, o se un consigliere, non tenendo conto di un precedente richiamo, provoca tumulti o disordini nell'Aula o passa ad ingiurie, minacce o a vie di fatto, il Presidente può disporre l'esclusione del consigliere dall'Aula per il resto della seduta.
4. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta.
5. In casi particolarmente gravi o se il consigliere si rifiuta di lasciare l'Aula, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, può adottare provvedimenti conseguenti, fino a disporre la censura con interdizione ai lavori consiliari fino a due sedute.
6. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate al Consiglio, e in nessun caso sono oggetto di discussione.

**Art. 54
Tumulto in Aula**

1. In caso di tumulto il Presidente sospende la seduta o, se lo ritiene opportuno, la toglie. In questo ultimo caso il Consiglio si intende convocato d'ufficio, con lo stesso ordine del giorno, il giorno seguente non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta.

**Art. 55
Offese**

1. Se nel corso di una discussione un consigliere è accusato di fatti che ledono la sua onorabilità può chiedere al Presidente di nominare un Comitato di tre consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.
2. Al Comitato può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al Consiglio; il Consiglio ne prende atto senza dibattito né votazione.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Art. 56
Ammissione del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi nell'Aula del Consiglio.
2. Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio in spazi debitamente ad esso riservati.
3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce con delibera le modalità di ammissione del pubblico.
4. Durante la seduta, le persone ammesse devono assistere in modo composto, in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
5. Non sono ammessi scambi di parola o altre comunicazioni dei consiglieri con il pubblico.
6. I commessi, su ordine del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque turbi l'ordine.
7. Il Presidente, in caso di disordini, può ordinare che siano sgombrati gli spazi riservati al pubblico.

CAPO IX
INIZIATIVA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE. QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

Art. 57
Qualità della normazione

1. L'attività normativa è improntata ai seguenti principi:
 - a) chiarezza, semplicità e omogeneità dei testi normativi;
 - b) rispetto delle regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi adottati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;
 - c) qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
 - d) semplificazione e riordino del sistema normativo;
 - e) controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali.
2. Il Presidente del Consiglio assicura, secondo le disposizioni del presente Regolamento e del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi, il rispetto dei principi e delle regole di cui al comma 1.

Art. 58
Iniziativa legislativa e regolamentare

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere, alla Giunta regionale, ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque, ai Consigli delle Province, ai Consigli delle Comunità Montane in numero non inferiore a due, al Consiglio delle Autonomie locali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
2. L'iniziativa regolamentare appartiene a ciascun consigliere e alla Giunta regionale.
3. I competenti uffici del Consiglio regionale assicurano ai consiglieri l'adeguata assistenza tecnica necessaria alla redazione dei progetti di legge e di regolamento e delle rispettive relazioni di accompagnamento di cui all'art. 59, commi 2 e 3.

Art. 59
Presentazione dei progetti di legge e di regolamento

1. I progetti di legge e di regolamento sono presentati al Presidente del Consiglio.
2. I progetti di legge e di regolamento contengono, a pena di irricevibilità dichiarata dal Presidente del Consiglio, il testo redatto in articoli corredato da una relazione illustrativa che ne esplicita le finalità ed il contenuto.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

3. I progetti di legge e di regolamento che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, indicano i mezzi per farvi fronte e sono corredati, di norma, da una relazione tecnico-finanziaria che dà conto dei metodi alla base della quantificazione degli oneri e delle modalità della loro copertura con le conseguenti variazioni di bilancio. La relazione tecnico-finanziaria è predisposta dalla struttura regionale competente.
4. Se i progetti di legge e di regolamento non indicano i mezzi per fare fronte alle nuove o maggiori spese ovvero alle minori entrate, il Presidente del Consiglio invita il proponente ad apportare entro il termine di trenta giorni le dovute integrazioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il progetto è dichiarato improcedibile dal Presidente del Consiglio.
5. Il Presidente, verificata la ricevibilità e procedibilità dei progetti di legge e di regolamento, dà comunicazione al Consiglio della presentazione e dell'assegnazione degli stessi alla competente Commissione ai sensi dell'art. 61, comma 1, nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
6. Dopo la comunicazione in Consiglio ai sensi del comma 5, il testo dei progetti di legge e di regolamento, contrassegnati rispettivamente con numero progressivo, è messo a disposizione dei consiglieri presso la Segreteria del Consiglio, nonché con le procedure di cui all'art. 161.
7. I testi dei progetti di legge e di regolamento sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 60**Urgenza**

1. Su richiesta motivata di dieci consiglieri o della Giunta può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge e di regolamento, nonché dei progetti di legge di iniziativa popolare o degli Enti locali.
2. Il Consiglio regionale, alla fine della seduta nella quale è stata presentata la richiesta, delibera con procedimento palese, dopo aver ascoltato un oratore per gruppo per non più di tre minuti.
3. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà, nonché l'autorizzazione alla Commissione di riferire oralmente.

Art. 61**Assegnazione**

1. Il Presidente del Consiglio assegna tempestivamente alle Commissioni competenti, permanenti o speciali, i progetti di legge e di regolamento.
2. Se un progetto di legge o di regolamento concerne materie che attengono alla competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio lo assegna alla Commissione a competenza prevalente o a Commissioni riunite.

Art. 62**Ritiro**

1. Il Presidente della Giunta regionale e i consiglieri proponenti possono comunicare al Presidente del Consiglio regionale il ritiro di un progetto di legge o di regolamento di iniziativa, rispettivamente, della Giunta e degli stessi consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio regionale informa il Consiglio della comunicazione di cui al comma 1 nella prima seduta utile; il Consiglio ne prende atto ed il provvedimento è cancellato dall'ordine del giorno.
3. La comunicazione di cui al comma 1 può essere presentata fino a quando il relativo progetto di legge o di regolamento non sia stato esaminato dalla competente Commissione consiliare.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

4. I titolari dell'iniziativa legislativa di cui all'art. 31, comma 2 dello Statuto non possono ritirare i progetti di legge presentati.

Art. 63**Temporanea improcedibilità dei progetti di legge e di regolamento respinti**

1. I progetti di legge e di regolamento che riproducono sostanzialmente il contenuto di progetti respinti non possono essere assegnati alle competenti Commissioni se non siano trascorsi sei mesi dalla data di reiezione.
2. Il Presidente del Consiglio regionale dispone la temporanea improcedibilità dei progetti di legge e di regolamento, ai sensi del comma 1.

Art. 64**Riassunzione dei progetti di legge e di regolamento**

1. In caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale i progetti di legge e di regolamento di iniziativa della Giunta regionale e dei consiglieri decadono.
2. I progetti di legge e di regolamento di cui al comma 1, già esaminati nella precedente Legislatura e che siano presentati nello stesso testo entro sei mesi dall'inizio della nuova, possono essere riassunti ed esaminati secondo le procedure di cui ai commi 3 e 4.
3. Se i progetti di legge o di regolamento decaduti sono stati licenziati nella precedente Legislatura dalla Commissione competente in sede referente, gli stessi possono essere rimessi al Consiglio per l'esame, su richiesta di un proponente e previa deliberazione del Consiglio, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Se i progetti di legge o di regolamento decaduti non sono stati licenziati nella precedente Legislatura dalla Commissione competente in sede referente, la Commissione, su richiesta di un proponente e previa deliberazione, può acquisire ed utilizzare il materiale già prodotto.

Art. 65**Sospensione dei progetti di legge**

1. In caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale il progetto di legge di iniziativa dei soggetti di cui all'art. 31, comma 2 dello Statuto è sospeso.
2. Dopo l'insediamento del nuovo Consiglio regionale e della Commissione consiliare competente, il progetto di legge di cui al comma 1 riprende l'iter nel medesimo stadio di esame nel quale era stato sospeso, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente Regolamento e dalla legge.

CAPO X**DELLE SEDUTE E DELLA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE****Art. 66****Convocazione delle Commissioni**

1. Il Presidente della Commissione convoca la Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, con le modalità di cui all'art. 36, formando l'ordine del giorno in conformità al calendario fissato ai sensi dell'art. 39.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

2. L'avviso di convocazione è inviato altresì al proponente del progetto di legge inserito all'ordine del giorno, il quale può partecipare alla seduta senza diritto di voto, anche se non è componente della Commissione.
3. Se la Conferenza dei capigruppo integrata non approva il calendario, il Presidente della Commissione forma l'ordine del giorno sentito l'Ufficio di Presidenza della Commissione, tenendo conto delle segnalazioni di cui al comma 4 dell'art. 39.
4. I provvedimenti sono comunque iscritti all'ordine del giorno entro trenta giorni dalla loro assegnazione.
5. La Commissione non può essere convocata in giorni non previsti dal calendario, salvo quanto stabilito nel comma 8.
6. Nell'albo del Consiglio regionale e sul sito internet istituzionale del Consiglio, sono pubblicati l'ordine del giorno di ogni seduta di Commissione e l'ordine del giorno generale delle Commissioni regolarmente aggiornato.
7. Se il Presidente della Commissione è impedito o non provvede alla convocazione nei giorni stabiliti dal calendario dei lavori e per le materie in esso indicate, la Commissione è convocata dal vice Presidente.
8. Su richiesta del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio può autorizzare la convocazione della Commissione in giorni non compresi nel calendario, fissando, se occorre, l'ordine del giorno, e dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 67**Formazione dell'ordine del giorno**

1. Il Presidente della Commissione predispose periodicamente il programma degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, tenendo conto anche di quelli non compresi nel calendario di cui all'art. 39.
2. Per assicurare l'attuazione del calendario dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio può chiedere al Presidente della Commissione l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno. Se il Presidente della Commissione non provvede, il Presidente del Consiglio può convocare la Commissione fissandone l'ordine del giorno.

Art. 68**Attività della Commissione in sede referente, consultiva, redigente e deliberante**

1. La Commissione si riunisce:
 - a) in sede referente, per la predisposizione di una relazione istruttoria sugli argomenti di propria competenza, da presentare al Consiglio;
 - b) in sede consultiva, per esprimere pareri su argomenti assegnati ad altre Commissioni;
 - c) in sede redigente, per la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli dei progetti di legge o di regolamento;
 - d) in sede deliberante, per la discussione generale, l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale dei progetti di regolamento.

Art. 69**Esame in sede referente**

1. La Commissione in sede referente organizza i propri lavori secondo principi di efficacia, semplificazione ed economia procedurale.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

2. Il Presidente della Commissione, tenendo conto della complessità dei provvedimenti e del calendario dei lavori, organizza i tempi della discussione dei provvedimenti. Gli emendamenti sono presentati nel corso dei lavori della Commissione. I tempi di discussione non possono essere inferiori a quelli stabiliti per la discussione ordinaria in Aula.
3. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione acquisisce gli elementi di conoscenza necessari per verificare la legittimità, la qualità e l'efficacia dei progetti di legge.
4. I progetti di legge sono preliminarmente illustrati dal proponente oppure dal Presidente della Commissione o da altro consigliere da lui delegato.
5. Dopo l'illustrazione, si svolge la discussione generale, con gli interventi dei consiglieri secondo le iscrizioni a parlare.
6. Al termine della discussione generale, è consentita la replica del relatore, per non più di 15 minuti e l'intervento del Presidente della Giunta o di un Assessore da lui delegato; all'esito, si passa all'esame dei singoli articoli e dei relativi emendamenti. Le votazioni sono svolte con procedimento palese.
7. Nella discussione in Commissione non sono ammessi:
 - a) questioni pregiudiziali e sospensive;
 - b) ordini del giorno di non passaggio agli articoli;
 - c) altre richieste procedurali che impediscano alla Commissione di concludere l'esame con la relazione al Consiglio;
 - d) ordini del giorno di cui all'art. 100.
8. Quando sorge dissenso sull'interpretazione del Regolamento, il Presidente della Commissione è tenuto a informare il Presidente del Consiglio che decide, sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta per il Regolamento.
9. Al termine dell'esame, la Commissione nomina un relatore incaricato di presentare al Consiglio una relazione scritta. E' ammessa, altresì, la presentazione di relazioni di minoranza. Nei casi di urgenza, il Consiglio può autorizzare la presentazione della relazione in forma orale.
10. Il testo del progetto di legge o regolamento approvato dalla Commissione è trasmesso dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio, nel termine di cui all'art. 70, unitamente alla relazione della Commissione che riporta:
 - a) i voti espressi dai singoli commissari;
 - b) l'esito della votazione;
 - c) l'indicazione degli eventuali relatori di maggioranza o di minoranza;
 - d) le indicazioni relative agli eventuali pareri di altre Commissioni o organismi;
 - e) lo svolgimento e gli esiti dell'istruttoria di cui al comma 3.

Art. 70

Termini per la presentazione delle relazioni al Consiglio

1. Le relazioni delle Commissioni sono presentate al Presidente del Consiglio nel termine massimo di quarantacinque giorni dall'assegnazione.
2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di cui è stata dichiarata l'urgenza, ai sensi dell'art. 60.
3. Scaduti i termini fissati dai commi 1 e 2, il progetto su richiesta del proponente o del Presidente del Consiglio, è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio senza relazione.
4. Il Presidente del Consiglio, su richiesta della Commissione, può fissare un termine ulteriore non superiore a quello assegnato e non prorogabile.
5. La relazione per la maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono distribuite almeno tre giorni lavorativi prima che si apra la discussione, tranne che, per motivi d'urgenza, il Consiglio autorizzi la relazione orale.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

6. I progetti di legge di iniziativa popolare, trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione senza che su di essi la Commissione si sia pronunciata, sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, il quale decide entro i successivi dodici mesi.

Art. 71**Assistenza tecnico giuridica e legislativa**

1. La struttura consiliare preposta all'assistenza tecnico - giuridica e legislativa assicura il supporto agli organi consiliari in ogni fase del procedimento legislativo.
2. Per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 69, la struttura di cui al comma 1 predispone, di norma, una scheda per l'istruttoria legislativa che esamina i seguenti aspetti:
 - a) la necessità del provvedimento, con riguardo alla possibilità di conseguire i fini mediante ricorso a fonte diversa da quella proposta;
 - b) la conformità del provvedimento alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, tenendo conto delle indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale;
 - c) la coerenza della proposta con lo Statuto e i rapporti con l'ordinamento regionale;
 - d) la definizione degli obiettivi dell'intervento, la congruità dei mezzi individuati per conseguirli e l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina;
 - e) il rispetto dei principi sulla qualità della normazione di cui all'art. 57 con eventuale riformulazione del testo.
3. La scheda è trasmessa al Presidente della Commissione competente ed al proponente nonché, per via telematica, ai consiglieri regionali, di norma prima dell'esame del progetto di legge.
4. La scheda può essere richiesta anche nel corso dell'esame del progetto di legge dalla Commissione o dal Presidente, il quale sospende l'esame fissando un congruo termine per la predisposizione della scheda medesima.
5. La struttura di cui al comma 1 assicura la propria presenza in Commissione a supporto del Presidente per eventuali precisazioni riguardo alla scheda di cui al comma 2 nonché per l'esame degli emendamenti proposti. Se insorgono questioni di particolare complessità o sono proposti emendamenti, il Presidente stabilisce un congruo termine per le valutazioni del caso da parte della struttura.

Art. 72**Esame in sede consultiva**

1. Le Commissioni esprimono pareri ad altre Commissioni se il Presidente del Consiglio lo stabilisce:
 - a) in sede di assegnazione;
 - b) su richiesta della Commissione competente per materia.
2. La Commissione esprime il parere nel termine di quindici giorni e, in caso di urgenza, nel termine di otto giorni, a decorrere dal giorno dell'assegnazione o della richiesta. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio. Decorso inutilmente il termine stabilito, la Commissione competente per il merito può proseguire nell'esame.
3. La Commissione delibera esprimendo parere favorevole o contrario, o favorevole con osservazioni.
4. Alla relazione della Commissione competente per il merito è allegato il parere espresso dalla Commissione consultata.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Art. 73

Pareri preventivi delle Commissioni sui provvedimenti della Giunta regionale

1. Nei casi in cui le Commissioni consiliari sono chiamate ad esprimere pareri in via preventiva o a pervenire ad intese sui provvedimenti della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale assegna la proposta di provvedimento alle Commissioni competenti per materia entro i quattro giorni successivi all'acquisizione della richiesta, salvo cause di forza maggiore, debitamente motivate, da esplicitare nella nota di assegnazione, di cui è tempestivamente informata la Presidenza della Giunta regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, può consentire la riunione di Commissioni consiliari nel periodo intercorrente tra la data di scioglimento del Consiglio e quella delle elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso in caso di provvedimenti della Giunta regionale di carattere urgente, da adottarsi entro termini perentori previsti da norme regionali, statali o comunitarie.
3. La Conferenza dei capigruppo integrata può disporre la sospensione dei termini per i periodi di inattività coincidenti con le festività natalizie, con le ferie estive e con periodi di sospensione nell'attività consiliare dovuta ad altre ragioni, e comunque non superiori, rispettivamente, a giorni 15 e a giorni 40, informandone tempestivamente la Presidenza della Giunta regionale.
4. L'esito del parere reso dalla Commissione consiliare è comunicato dalla Segreteria della Commissione stessa alla Segreteria della Giunta regionale, anche a mezzo fax, entro i due giorni non festivi successivi alla sua adozione e, comunque, entro il termine di scadenza previsti dalla legge.
5. Il testo integrale del parere, contenente il dispositivo e la motivazione, è trasmesso entro 5 giorni dall'adozione.

Art. 74

Parere di compatibilità finanziaria

1. I progetti di legge che comportano entrate, spese o minori entrate, sono assegnati contestualmente alla Commissione competente per materia in sede referente e alla Commissione competente in materia di bilancio in sede consultiva per il parere di compatibilità finanziaria.
2. La Commissione competente in materia di bilancio, anche sulla base della relazione tecnico-finanziaria allegata al progetto di legge di cui al comma 3 dell'art. 59, esprime un parere di compatibilità del progetto con il bilancio annuale e pluriennale della Regione. Il parere può essere favorevole, favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, ovvero sfavorevole.
3. La Commissione Bilancio valuta la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari, anche richiedendo, se necessario, ulteriori relazioni, dati ed informazioni alla struttura regionale competente.
4. Se la Commissione competente per materia introduce in un progetto di legge disposizioni che comportano nuove o maggiori entrate, nuove o maggiori spese, trasmette nuovamente il testo alla Commissione competente in materia di bilancio per il parere di competenza. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti dall'art. 72 per il rilascio del parere.
5. La Commissione competente per materia non può concludere l'esame dei progetti di legge senza avere preventivamente ricevuto il parere favorevole della Commissione Bilancio.
6. Il parere espresso dalla Commissione Bilancio è sempre allegato alla relazione predisposta per il Consiglio dalla Commissione competente per materia.
7. In ogni caso, se la Commissione bilancio ha espresso parere sfavorevole, il progetto di legge non può essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Art. 75

Esame in sede redigente

1. Il Presidente del Consiglio può assegnare alla Commissione l'esame in sede redigente di un progetto di legge o regolamento, sentita la Conferenza dei capigruppo. Alla Commissione in sede redigente è rimessa la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge o regolamento. La votazione finale è riservata al Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'assegnazione in sede redigente, dopo l'assegnazione in Commissione in sede referente, anche su richiesta della Commissione medesima, sentita la Conferenza dei capigruppo.
3. L'assegnazione alla Commissione in sede redigente può essere disposta in qualsiasi momento dell'iter legislativo, ma in ogni caso prima di passare alla votazione finale in Consiglio.
4. La Commissione in sede redigente, udito il relatore nominato dal Presidente della Commissione, procede alla discussione e approvazione del progetto secondo le norme sull'esame in sede referente.
5. In qualsiasi momento la Giunta regionale, o un decimo dei componenti del Consiglio, possono chiedere di trasferire l'esame del progetto di legge o regolamento dalla sede redigente all'ordinaria sede referente.
6. Il procedimento redigente non può essere adottato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alle leggi di delega, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto ed alla legge finanziaria.
7. Al termine dell'esame, la Commissione nomina un relatore incaricato di presentare al Consiglio una relazione scritta. E' ammessa, altresì, la presentazione di relazioni di minoranza. Nei casi di urgenza, il Consiglio può autorizzare la presentazione della relazione in forma orale.
8. Il testo del progetto di legge o regolamento approvato dalla Commissione in sede redigente è trasmesso dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio, unitamente alla relazione della Commissione, secondo le modalità di cui al comma 10 dell'art. 69.

Art. 76

Esame in sede deliberante

1. Il Presidente del Consiglio può assegnare alla Commissione l'esame in sede deliberante di un progetto di regolamento, sentita la Conferenza dei capigruppo. Alla Commissione in sede deliberante è rimessa la discussione generale, l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale.
2. Il Presidente può disporre l'assegnazione in sede deliberante, dopo l'assegnazione in Commissione in sede referente o redigente, anche su richiesta della Commissione medesima, sentita la Conferenza dei capigruppo.
3. L'assegnazione alla Commissione in sede deliberante può essere disposta in qualsiasi momento dell'iter legislativo, ma in ogni caso prima di passare alla votazione finale in Commissione.
4. La Giunta regionale, o un decimo dei componenti del Consiglio, possono in qualsiasi momento chiedere di trasferire l'esame del progetto di regolamento dalla sede deliberante all'ordinaria sede referente o alla sede redigente.
5. La Commissione in sede deliberante, udito il relatore nominato dal Presidente della Commissione, procede alla discussione ed all'approvazione del progetto secondo le norme sull'esame in sede referente.
6. Il regolamento approvato dalla Commissione in sede deliberante è trasmesso dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio, unitamente alla relazione della Commissione che riporta:
 - a) i voti espressi dai singoli commissari;
 - b) l'esito della votazione;

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

- c) l'indicazione di eventuali relazioni di minoranza;
 - d) le indicazioni relative agli eventuali pareri di altre Commissioni o organismi;
 - e) lo svolgimento e gli esiti dell'istruttoria di cui al comma 3 dell'art. 69.
7. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea l'approvazione dei regolamenti da parte delle Commissioni in sede deliberante.

Art. 77**Conflitti di competenza**

1. Questioni di competenza sorte tra due o più Commissioni sono deferite al Presidente del Consiglio che le sottopone alla Giunta per il Regolamento per la decisione.

Art. 78**Abbinamento**

1. Se ad una Commissione sono assegnati più progetti di legge o di regolamento, identici o vertenti su identica materia, l'esame deve essere abbinato.
2. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la Commissione delibera di scegliere un testo base per l'esame degli articoli ovvero di redigere un testo unificato.
3. In caso di progetti di legge o di regolamento connessi per materia, è in facoltà della Commissione disporre l'abbinamento degli stessi.

Art. 79**Seduta delle Commissioni riunite**

1. La seduta delle Commissioni riunite è presieduta dal Presidente più anziano di età. Ciascun consigliere esprime i voti di cui è portatore nella Commissione a cui è assegnato; se un consigliere fa parte di più Commissioni i relativi voti sono sommati.
2. Due Commissioni possono deliberare in comune, previo accordo di entrambe.

Art. 80**Partecipazione alle sedute delle Commissioni e procedure di consultazione e informazione**

1. Le Commissioni possono chiedere che siano fornite informazioni, in relazione ai progetti di legge o regolamento alle stesse assegnati, da parte degli amministratori di Enti, Aziende dipendenti e Società a partecipazione regionale e dei dirigenti della Regione e possono disporre l'audizione degli stessi, del Presidente della Giunta e degli Assessori, nell'ambito delle materie di propria competenza.
2. Le Commissioni possono consultare i rappresentanti degli Enti locali, del Consiglio delle autonomie locali e degli altri Enti pubblici, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e professionali o di altre formazioni sociali, in ordine ai provvedimenti assegnati alla propria competenza, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche.
3. Le Commissioni possono, altresì, chiedere all'Ufficio di Presidenza di avvalersi della collaborazione di esperti.
4. Nell'esame dei progetti di legge di iniziativa popolare, il Presidente della Commissione consiliare comunica tempestivamente la data in cui il progetto è discusso ai soggetti delegati a norma di legge che hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare il progetto di legge e presentare documenti e relazioni.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale**CAPO XI
DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO****Art. 81****Iscrizione a parlare e modalità di intervento**

1. I consiglieri che intendono prendere la parola nella discussione, devono iscriversi presso la Presidenza prima dell'inizio della trattazione dell'argomento e sono iscritti secondo l'ordine della presentazione della richiesta.
2. Il consigliere che sull'argomento intende dissociarsi dalla posizione del proprio gruppo, può sempre chiedere la parola per esprimere il suo dissenso.
3. E' consentito lo scambio di turno tra i consiglieri presenti dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza. Se un consigliere chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. Nessuno può parlare se il Presidente non ne ha concessa la facoltà. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi.
4. Ciascun consigliere può parlare una sola volta nella stessa discussione tranne che: per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento, per l'ordine delle votazioni, per questioni pregiudiziali o sospensive e comunque per questioni incidentali.
5. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono preventivamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se hanno ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a dieci minuti. Su di esse non si apre discussione.
6. I componenti della Giunta intervengono nella discussione in rappresentanza della Giunta stessa, ai sensi dell'art. 51, a meno che non dichiarino di intervenire per il proprio gruppo o a titolo personale; in tal caso la richiesta di iscrizione a parlare segue le modalità previste dai commi 1 e 2.

Art. 82**Durata degli interventi**

1. La durata dei singoli interventi non può eccedere:
 - a) i dieci minuti per la discussione delle linee generali del provvedimento;
 - b) i cinque minuti per la discussione di ciascun articolo o per l'illustrazione di emendamenti.
2. Nessun intervento può essere interrotto per la sua continuazione ad altra seduta.

Art. 83**Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione generale e da almeno dieci consiglieri quando la discussione generale è iniziata.
2. La questione è illustrata da un proponente per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. La questione è esaminata prima che inizi o continui la discussione generale che, comunque, non può proseguire prima che la questione sia stata respinta.
4. Possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, un oratore a favore ed uno contro.
5. Chiusa la discussione, il Consiglio decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di illegittimità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

6. In caso di concorso di più questioni sospensive con diversa scadenza, ha luogo un'unica discussione; il Consiglio decide con unica votazione sull'accoglimento della sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla sua scadenza.
7. Nel concorso di una questione sospensiva ed una pregiudiziale, è posta in votazione prima quest'ultima. Se è accolta, la sospensiva cade, se è respinta può essere votata la sospensiva.
8. Nelle votazioni di cui al presente articolo non sono consentite dichiarazioni di voto.
9. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

Art. 84**Questioni incidentali**

1. Ciascun consigliere può proporre questioni incidentali fondate su espressi richiami al Regolamento, all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori o alla priorità delle votazioni, per un tempo non superiore ai cinque minuti; dette questioni hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Il richiamo al Regolamento è formulato indicando la norma regolamentare che si assume essere violata ed il contenuto della violazione.
3. Sui richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Sulle questioni relative al richiamo al Regolamento, si applica l'art. 15; sulle altre questioni di cui al comma 1 decide il Presidente, salvo che questi chiami a decidere il Consiglio; in tal caso la votazione avviene con procedimento palese.

Art. 85**Brevi sospensioni dei lavori**

1. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta, un capogruppo o tre consiglieri regionali, possono chiedere la sospensione della seduta quando insorgono questioni connesse alla discussione in corso che richiedano consultazioni tra i Gruppi. Il Presidente pone ai voti la richiesta fissando, se approvata, l'ora della ripresa dei lavori.

Art. 86**Aggiornamento dei lavori**

1. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, o dieci consiglieri possono avanzare richiesta motivata di aggiornamento dei lavori del Consiglio ad altra data.
2. Il Presidente, sentito un consigliere a favore ed uno contro, sottopone a votazione la richiesta, fissando, se approvata, il giorno e l'ora della ripresa dei lavori.
3. Non sono consentite dichiarazioni di voto.
4. Gli interventi non possono protrarsi oltre i tre minuti.

Art. 87**Restituzione provvedimenti alla competente Commissione consiliare**

1. Il Presidente della Giunta regionale, il relatore, o dieci consiglieri possono avanzare richiesta motivata di restituzione di un provvedimento alla competente Commissione consiliare.
2. In assenza di osservazioni, la richiesta si intende approvata.
3. In caso contrario, il Presidente, sentito un consigliere a favore ed uno contro, sottopone a votazione la richiesta, senza facoltà di dichiarazioni di voto.
4. Gli interventi non possono superare i tre minuti.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Art. 88
Rinvio dei provvedimenti

1. Il Presidente della Giunta o dieci consiglieri possono avanzare richiesta motivata di rinvio alla successiva seduta dell'esame di uno o più provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.
2. La richiesta, sentito un intervento a favore ed uno contro, è sottoposta a votazione senza facoltà di dichiarazioni di voto.
3. Gli interventi non possono superare i tre minuti.

Art. 89
Richiami del Presidente all'argomento e ai limiti della discussione

1. Il Presidente invita il consigliere che si allontani dall'argomento in discussione, ad attenersi.
2. Se il consigliere non ottempera all'invito, il Presidente gli toglie la parola.
3. Se il consigliere supera il limite di tempo stabilito, il Presidente gli toglie la parola, anche mediante l'ausilio di sistemi automatici.

Art. 90
Fatto personale

1. Se un consigliere ritiene che siano stati espressi giudizi negativi sulla propria condotta o che gli siano state attribuite opinioni diverse da quelle espresse, può chiedere la parola per fatto personale, indicandone l'oggetto al Presidente.
2. Il Presidente, se ritiene sussistente il fatto, può concedergli la parola subito o al termine della seduta, per non più di cinque minuti. Se il Presidente non concede la parola e il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione.

Art. 91
Ordine degli interventi

1. L'esame in Consiglio ha inizio con la discussione generale.
2. La discussione generale consiste, di norma, negli interventi sulle linee generali del progetto da parte del relatore, o dei relatori di maggioranza e di minoranza, e del rappresentante della Giunta.
3. Se la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente a norma dell'art. 60, comma 3 e dell'art. 70, comma 5, la discussione generale ha inizio con l'intervento del relatore.
4. Se uno o più consiglieri ne fanno richiesta, dopo la relazione, segue la discussione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 81, comma 1.
5. Il Presidente, a conclusione della discussione generale, concede la parola al relatore ed al rappresentante della Giunta, per non più di venti minuti, senza possibilità di ulteriori interventi da parte degli oratori intervenuti o di altri consiglieri.

Art. 92
Chiusura anticipata della discussione generale

1. Se almeno dieci consiglieri chiedono la chiusura della discussione, il Presidente pone ai voti la richiesta; se vi è opposizione accorda la parola ad un oratore contro e ad uno a favore per non oltre tre minuti ciascuno.
2. La chiusura della discussione non può essere richiesta se non sono trascorse almeno due ore di effettivo dibattito dall'inizio della discussione stessa.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Art. 93

Ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli

1. Prima che si apra la discussione generale o nel corso di essa, dieci consiglieri possono presentare un ordine del giorno diretto ad impedire il passaggio all'esame degli articoli.
2. L'ordine del giorno è presentato per iscritto al Presidente ed è illustrato da uno dei proponenti per un tempo non eccedente i cinque minuti. In caso di chiusura anticipata della discussione generale ai sensi dell'art. 92, al proponente che non abbia potuto illustrare il proprio ordine del giorno è concessa la facoltà di svolgerlo per non più di cinque minuti.
3. L'ordine del giorno è votato al termine della discussione generale.
4. Se il Consiglio delibera il non passaggio agli articoli, il provvedimento si intende respinto ed è cancellato dall'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 94

Discussione degli articoli

1. Se non vi è opposizione a norma dell'art. 93, alla discussione generale segue quella dei singoli articoli. Questa verte sul testo predisposto dalla competente Commissione, salvo quanto previsto dall'art. 70, comma 3.
2. L'illustrazione degli emendamenti è svolta in occasione della discussione dell'articolo cui si riferiscono.

Art. 95

Proposta di stralcio

1. Su proposta del Presidente della competente Commissione o di dieci consiglieri, il Consiglio può deliberare che uno o più articoli o disposizioni contenuti in un progetto di legge o di regolamento siano da esso stralciati, quando siano suscettibili di costituire un'autonoma normativa.

Art. 96

Presentazione degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti

1. Articoli aggiuntivi ed emendamenti ai singoli articoli possono essere proposti da ciascun consigliere e dalla Giunta.
2. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti in Commissione, secondo le modalità di cui all'art. 69. Possono comunque essere presentati in Consiglio articoli aggiuntivi o emendamenti, ed anche quelli respinti in Commissione, purché giudicati ammissibili in Commissione, salvo quanto previsto nell'art. 110, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.
3. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono presentati, in formato cartaceo e a mezzo di posta elettronica, entro le ore 13.00 del terzo giorno lavorativo precedente a quello della seduta nella quale sono iscritti all'ordine del giorno i progetti di legge cui si riferiscono. Gli emendamenti a singoli emendamenti (subemendamenti) sono presentati almeno ventiquattro ore prima della seduta nella quale sono iscritti all'ordine del giorno i progetti di legge cui si riferiscono.
4. Se la discussione si svolge su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, ovvero se il Consiglio è convocato ai sensi del comma 3 dell'art. 36, gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti possono essere presentati anche nel corso della seduta, entro la fine della discussione generale. I subemendamenti sono presentati entro l'inizio della discussione sull'articolo cui si riferiscono.
5. Nei casi di cui al comma 3, copia degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi è messa a disposizione presso la struttura competente e di norma trasmessa ai consiglieri due giorni lavorativi prima della seduta; copia dei subemendamenti è distribuita ai consiglieri all'inizio della seduta di norma in via telematica.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

6. Nei casi di cui al comma 4, a conclusione della discussione generale, il Presidente può sospendere la seduta per permettere l'esame e la distribuzione di copia degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati nel corso della stessa. I subemendamenti sono distribuiti prima della discussione sull'articolo cui si riferiscono; in tal caso, se lo ritiene necessario, il Presidente sospende la seduta.
7. Il relatore e il rappresentante della Giunta esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.
8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i tre minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.
9. È sempre fatta salva la facoltà del Presidente di accettare, fino al momento della votazione, parziali e limitate riformulazioni di carattere formale di articoli aggiuntivi ed emendamenti, accettate dai consiglieri proponenti. In questo caso è posta ai voti solo la proposta riformulata.

Art. 97**Emendamenti che comportano oneri finanziari**

1. Articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti che importano maggiori spese o diminuzioni di entrate, presentati ai sensi del comma 3 dell'art. 96, sono corredati dalla relazione tecnica sulla copertura finanziaria, redatta dalla competente struttura del Consiglio regionale e sono trasmessi alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione competente in materia di bilancio e programmazione è convocata in seduta straordinaria ed esprime il proprio parere entro l'inizio della seduta del Consiglio nella quale sono iscritti all'ordine del giorno i progetti di legge cui gli emendamenti si riferiscono.
3. Quando articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti presentati ai sensi del comma 4 dell'art. 96 importano maggiori spese o minori di entrate, il Consiglio è sospeso e la Commissione competente in materia di bilancio e programmazione è convocata d'ufficio in coincidenza con la sospensione della seduta del Consiglio; la Commissione esprime il proprio parere immediatamente e, ove il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, entro quarantotto ore. In tal caso, la seduta del Consiglio è aggiornata all'esito della trasmissione del parere.

Art. 98**Dichiarazioni di voto**

1. Prima della votazione di un articolo o di un emendamento, è data facoltà a ciascun consigliere di dichiarare soltanto se favorevole o contrario oppure se si astiene dalla votazione.
2. Prima della votazione finale di un progetto di legge, un consigliere per ciascun gruppo e i rappresentanti delle componenti politiche di minoranza e di maggioranza del gruppo misto possono fare una dichiarazione di voto a nome del gruppo e delle rispettive componenti per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta altresì ai consiglieri che intendono dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio gruppo.

Art. 99**Votazione degli articoli e degli emendamenti**

1. La votazione è effettuata sugli emendamenti proposti e poi sull'intero articolo. Il Presidente indica l'oggetto della votazione; in particolare per emendamenti e subemendamenti specifica il numero dell'articolo, il numero dell'emendamento e i relativi proponenti.
2. Quando sono presentati solamente emendamenti interamente soppressivi, si pone ai voti il mantenimento del testo che gli emendamenti intendono sopprimere.



Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

3. Se sono presentati più emendamenti di diverso contenuto ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione nel seguente ordine: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli interamente sostitutivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. I subemendamenti sono votati prima dell'emendamento cui si riferiscono.
4. Se più emendamenti presentati ad uno stesso articolo da più consiglieri hanno contenuto identico o simile, il Presidente pone in votazione il primo in ordine di presentazione dichiarando assorbiti gli altri.
5. Se sono presentati una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre, dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi fino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto delle differenze tra gli emendamenti proposti e delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Se il Presidente ritiene opportuno consultare il Consiglio, questo decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 100

Ordini del giorno

1. Nel corso della discussione possono essere presentati e svolti, per non più di cinque minuti, ordini del giorno finalizzati a dare indicazioni per l'applicazione della legge in esame.
2. Gli ordini del giorno devono riferirsi a singoli articoli o alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione, senza dichiarazione di voto, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo e prima della votazione finale.
3. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono emendamenti o articoli aggiuntivi respinti; in tal caso il Presidente li dichiara inammissibili.
4. Sugli ordini del giorno possono intervenire, per non più di tre minuti, un oratore a favore ed uno contro.

Art. 101

Dichiarazione di inammissibilità

1. Sull'ammissibilità di emendamenti, articoli aggiuntivi, subemendamenti e ordini del giorno decide il Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente dichiara inammissibili articoli aggiuntivi, emendamenti e sub emendamenti che:
 - a) recano la firma dei proponenti non leggibile;
 - b) risultano redatti in maniera non chiara;
 - c) risultano formulati in termini sconvenienti;
 - d) risultano puramente formali, ovvero che non cambiano il contenuto sostanziale della disposizione;
 - e) risultano non inerenti all'oggetto della discussione;
 - f) risultano manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari;
 - g) risultano in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento legislativo;
 - h) comportano maggiori spese o minori entrate e non sono corredati dalla relazione tecnica sulla copertura finanziaria nei casi di cui al comma 1 dell'art. 97.
3. Se il consigliere insiste, il Presidente può consultare il Consiglio, che decide senza discussione.

Art. 102

Dichiarazione di inammissibilità degli ordini del giorno

1. Il Presidente, motivandone le ragioni, ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno estranei all'oggetto della discussione, formulati in termini sconvenienti, redatti

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

- in maniera non chiara o recanti la firma dei proponenti non leggibile, ovvero in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.
2. Se il consigliere insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio, questo decide senza discussione.

Art. 103
Correzioni di forma

1. Prima della votazione finale del testo, i relatori, la Giunta o un consigliere possono proporre al Presidente correzioni di forma e le conseguenti modifiche. Se il Presidente accoglie le modifiche proposte, pone ai voti solo la proposta riformulata.
2. Il Presidente può essere autorizzato dal Consiglio al coordinamento formale del testo approvato, secondo i principi di cui all'art. 57.

Art. 104
Votazione finale

1. Dopo la votazione degli articoli e degli eventuali ordini del giorno, ha luogo la votazione finale del progetto di legge.
2. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo e non sono presentati articoli aggiuntivi, si procede direttamente, dopo la votazione degli emendamenti, alla votazione finale.

Art. 105
Promulgazione e pubblicazione delle leggi ed emanazione e pubblicazione dei regolamenti

1. Il Presidente del Consiglio regionale invia al Presidente della Giunta regionale, per la loro promulgazione, le leggi deliberate dal Consiglio e, per la loro emanazione, i regolamenti.
2. Il Presidente della Giunta regionale promulga le leggi entro il termine di venti giorni dalla trasmissione del testo deliberato, salvo che la legge regionale non preveda un termine diverso, e provvede all'immediata loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
3. Il regolamento è emanato dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato. I regolamenti sono pubblicati subito dopo l'emanazione ed entrano in vigore, salvo diversa ed espressa indicazione contenuta nel regolamento stesso, il giorno successivo a quello della pubblicazione.
4. Per la decorrenza dei termini di cui al presente articolo non si tiene conto delle domeniche ed di altri giorni festivi ufficialmente riconosciuti come da disposizioni di legge in vigore.
5. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.

CAPO XII
PROCEDURE SPECIALI

Sezione I
Revisione Dello Statuto

Art. 106
Revisione dello Statuto

1. I progetti di legge di revisione dello Statuto sono assegnati alla Commissione permanente o speciale competente in materia di affari istituzionali.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

2. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
3. La legge di revisione dello statuto è sottoposta a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
4. La legge di revisione dello Statuto sottoposta a referendum popolare non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
5. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

Sezione II
Dell'esame dei documenti di bilancio e di programmazione

Art. 107

Documento di programmazione economico-finanziaria

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è esaminato dalla Commissione competente in materia di bilancio.
2. Nel rispetto dei tempi stabiliti dallo Statuto l'esame del documento deve concludersi entro il termine fissato dalla Conferenza dei capigruppo integrata, che provvede anche a determinare il tempo riservato per la discussione a ciascun gruppo e alla Giunta in modo da assicurare, comunque, ai Gruppi di opposizione, tenendo conto anche delle componenti politiche del Gruppo Misto, una quota del cinquanta per cento. Qualora non si raggiunga un accordo unanime, provvede il Presidente del Consiglio, nel rispetto dei medesimi criteri.

Art. 108

Sessione di bilancio

1. Durante la sessione di bilancio, è sospesa ogni deliberazione del Consiglio su progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate previste nel bilancio pluriennale.
2. Nel rispetto dei limiti stabiliti dallo Statuto, la discussione in Aula è organizzata dalla Conferenza dei capigruppo integrata determinando il tempo riservato a ciascun gruppo e alla Giunta in modo da assicurare ai gruppi di opposizione, tenendo conto anche delle componenti politiche del Gruppo Misto, una quota del cinquanta per cento. Qualora non si raggiunga l'unanimità, provvede il Presidente del Consiglio nel rispetto dei medesimi criteri.
3. I tempi di discussione non possono essere inferiori a quelli stabiliti per la discussione ordinaria in Aula.

Art. 109

Programmazione dei lavori nel corso della sessione di bilancio

1. Il Presidente del Consiglio prima dell'assegnazione del progetto di legge finanziaria accerta che esso sia attinente al suo oggetto, come definito nella legislazione regionale vigente in materia di bilancio e contabilità; in caso di non attinenza, il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni non attinenti.
2. Il progetto di legge finanziaria è assegnato alla Commissione competente in materia di bilancio; il progetto di legge concernente il bilancio di previsione è assegnato per l'esame generale alla Commissione competente in materia di bilancio e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza e delle singole aree omogenee, alle Commissioni competenti per materia.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

3. La fase di esame ha inizio con la definizione, da parte della Commissione competente in materia di bilancio, d'intesa con il Presidente del Consiglio, del programma delle audizioni, alle quali possono partecipare tutti i consiglieri regionali, previa comunicazione agli stessi secondo le modalità di cui all'art. 80. Presso la stessa Commissione ha, quindi, luogo l'illustrazione da parte dell'Assessore competente del progetto di legge finanziaria e del progetto di legge di bilancio.
4. Le altre Commissioni esaminano le parti di competenza del bilancio e concludono il proprio lavoro con l'approvazione di una relazione da trasmettere alla Commissione competente in materia di bilancio entro dieci giorni dalla conclusione delle audizioni, decorsi i quali la relazione si intende acquisita.
5. La Commissione competente in materia di bilancio avvia la discussione generale dei due provvedimenti e, una volta concluso l'esame di cui al comma 4, procede all'approvazione del progetto di legge finanziaria e del progetto di legge di bilancio e li trasmette al Consiglio regionale cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la trattazione dei provvedimenti in Aula.
6. Alla relazione generale della Commissione competente in materia di bilancio, che deve essere distribuita cinque giorni lavorativi prima della relativa seduta consiliare, sono allegate le relazioni delle altre Commissioni. Entro lo stesso termine, possono essere presentate al Consiglio relazioni di minoranza.
7. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame del progetto di legge finanziaria e del progetto di legge di bilancio partecipano gli Assessori competenti per materia.

Art. 110**Emendamenti al progetto di legge di bilancio**

1. Gli emendamenti al progetto di legge di bilancio che propongono variazioni all'interno delle singole aree omogenee sono presentati nella Commissione competente per materia. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione competente in materia di bilancio.
2. Gli altri emendamenti sono presentati alla Commissione competente in materia di bilancio che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nel comma 1, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora essa non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma 1, ne esplicita le motivazioni nella sua relazione per l'Assemblea.
3. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Consiglio su richiesta di almeno cinque consiglieri o tre capigruppo. I Presidenti delle Commissioni competenti per materia ed il Presidente della Commissione competente in materia di bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

Art. 111**Ordini del giorno relativi ai progetti di legge finanziaria e di bilancio**

1. Gli ordini del giorno attinenti al progetto di legge di bilancio sono presentati e votati nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Gli ordini del giorno relativi al progetto di legge finanziaria sono presentati e votati nella Commissione competente in materia di bilancio.
2. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea e sono votati dopo l'approvazione dell'ultimo articolo del disegno di legge e prima della votazione finale.



Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

3. Gli ordini del giorno approvati dalla Commissione competente per materia sono allegati alla relazione da trasmettere alla Commissione competente in materia di bilancio e, quindi, alla relazione da questa presentata all'Assemblea.
4. In Assemblea non è ammessa la presentazione di altri ordini del giorno salvo quelli attinenti all'indirizzo globale della politica finanziaria della Regione, i quali sono posti in votazione prima di tutti gli altri.

Art. 112

Progetti di legge collegati alla legge finanziaria

1. I progetti di legge collegati alla legge finanziaria sono assegnati alle Commissioni competenti per materia e sono esaminati nell'ambito della sessione di bilancio.
2. La votazione delle leggi collegate avviene immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio.

Art. 113

Assestamento, Rendiconto generale e Variazioni

1. I progetti di legge concernenti l'assestamento di bilancio, il rendiconto generale e le variazioni al bilancio della Regione sono assegnati alla Commissione competente in materia di bilancio e alle altre Commissioni per il parere di rispettiva competenza.
2. Ciascuna Commissione esamina le parti delle variazioni, del rendiconto generale e dell'assestamento che la riguardano e conclude con l'approvazione di una relazione da inviare alla Commissione competente in materia di bilancio che esamina i progetti di legge e approva la relazione generale; alla relazione generale sono allegati le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.
3. Per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno si osservano le disposizioni degli artt. 110 e 111.

Art. 114

Esercizio provvisorio

1. In caso di assoluta necessità, ove si rappresenti l'impossibilità di approvare il progetto di legge di bilancio nel termine indicato dallo Statuto, la Giunta regionale presenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, il progetto di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio.
2. Il progetto di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio è deliberato dal Consiglio secondo le procedure d'urgenza previste dal presente Regolamento.
3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato per un periodo superiore a quello stabilito nello Statuto.

Sezione III

Della sessione comunitaria

Art. 115

Esame del disegno di legge comunitaria regionale

1. Il disegno di legge comunitaria regionale è assegnato, per l'esame generale, alla Commissione competente in materia comunitaria e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni consiliari.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

2. La Conferenza dei capigruppo integrata stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare, il termine previsto per la votazione finale del disegno di legge comunitaria regionale, decorso il quale i lavori dell'Assemblea, su deliberazione della maggioranza dei componenti, proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste.
3. Entro quindici giorni dall'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della Commissione competente in materia comunitaria per riferire, anche oralmente, sull'esito dell'esame.
4. Le Commissioni possono proporre emendamenti alle parti di competenza; gli emendamenti si ritengono accolti dalla Commissione competente in materia comunitaria salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le motivazioni nella relazione.
5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nei termini di cui al comma 3, il relativo parere si intende acquisito e la Commissione competente in materia comunitaria procede nell'esame generale del disegno di legge.
6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la Commissione competente in materia comunitaria conclude l'esame del disegno di legge comunitaria regionale predisponendo una relazione generale per l'Assemblea a cui sono allegati le eventuali relazioni delle altre Commissioni; se la Commissione competente in materia comunitaria non conclude l'esame del disegno di legge entro il termine stabilito la discussione in Consiglio si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale.

Art. 116

Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario

1. Ogni anno è assegnato alla Commissione competente in materia comunitaria e alle altre Commissioni per il parere di loro competenza, il programma legislativo annuale della Commissione europea. Unitamente al programma legislativo è altresì trasmessa la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario.
2. Entro venticinque giorni dalla data di assegnazione, ciascuna Commissione esprime parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza e individua indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e lo invia alla Commissione competente in materia comunitaria per la relazione finale.
3. L'esame in Commissione competente in materia comunitaria si conclude con l'approvazione di una relazione che formula, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2, le proprie osservazioni sui documenti di cui al comma 1; la relazione è inviata al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta.
4. La Commissione competente in materia comunitaria approva le osservazioni su singoli progetti e atti comunitari, fra quelli inviati al Consiglio dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome proposte da ciascun consigliere, ovvero dal Presidente della Giunta o dall'Assessore competente per le politiche comunitarie, finalizzate alla partecipazione della Regione alla formazione della posizione italiana secondo le disposizioni della legge regionale. I singoli progetti e atti comunitari sono assegnati contestualmente in sede consultiva alle altre Commissioni che esprimono il loro parere per le materie di competenza nel termine di sette giorni dall'assegnazione.
5. La Commissione competente in materia comunitaria, tenuto conto dei pareri delle altre Commissioni, approva le osservazioni nei tempi previsti dalla legge e le trasmette al Consiglio per l'approvazione finale e per l'invio al Governo per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Sezione IV
Rapporti con il Consiglio delle Autonomie locali, il Collegio delle Garanzie statutarie e il Comitato per la legislazione

Art. 117

Pareri del Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Presidente del Consiglio regionale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni Consiliari competenti, assegna al Consiglio delle Autonomie locali (CAL) per l'espressione del parere obbligatorio:
 - a) i progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli Enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed Enti locali;
 - b) il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale e gli atti di proposta dei documenti economico finanziari;
 - c) gli atti relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
 - d) ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;
 - e) gli atti relativi alle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi, ai sensi dell'art. 4, comma 3 dello Statuto, ai fini della formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione, nonché della esecuzione ed attuazione degli atti comunitari e dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
2. Nei casi in cui il Consiglio regionale ritiene opportuna una preventiva consultazione degli Enti locali, la richiesta di parere al CAL è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, su richiesta della Commissione consiliare competente o di almeno dieci consiglieri.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni dalla richiesta nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e del comma 2, e nel termine di venti giorni nel caso di cui al comma 1, lettera e), e lo invia all'Ufficio di Presidenza, che lo trasmette alla Giunta regionale o alle Commissioni consiliari competenti.
4. Fino allo scadere del termine di cui al comma 3, la Commissione consiliare referente non può presentare la relazione di cui all'art. 69. Decorso tale termine il Consiglio può comunque provvedere.
5. La Commissione consiliare competente si pronuncia espressamente sui pareri del CAL.
6. Le valutazioni della Commissione sono necessariamente contenute nella relazione di competenza, cui il parere del CAL deve essere allegato, e riferite all'Aula.
7. In caso di parere negativo o condizionato del CAL, il Consiglio può procedere, rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento delle modifiche a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
8. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta della Commissione competente o di dieci consiglieri, per motivi di urgenza, può ridurre ad un terzo i termini previsti dal comma 3.

Art. 118

Informazioni al CAL

1. Il Presidente del Consiglio, contestualmente all'avvio delle relative procedure, trasmette al CAL gli atti e le informazioni necessari all'esercizio delle seguenti funzioni del CAL:
 - a) valutazione della relazione che accompagna il rendiconto consuntivo;



Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

- b) presentazione di osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli Enti locali;
- c) nomina e designazione dei rappresentanti del sistema degli Enti locali nei casi previsti dalla legge regionale;
- d) indicazione al Consiglio regionale di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le Garanzie statutarie ed eventuale ricorso al Collegio per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con lo Statuto stesso, di leggi e provvedimenti riguardanti gli Enti locali.

Art. 119

Verifica di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative da parte del Collegio per le Garanzie statutarie

1. La richiesta di parere sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative è presentata per il tramite del Presidente del Consiglio al Presidente del Collegio delle Garanzie statutarie entro sette giorni dalla pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
2. La richiesta di cui al comma 1 indica:
 - a) le disposizioni della deliberazione legislativa che si ritengono contrarie alle norme statutarie;
 - b) le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate;
 - c) i motivi della richiesta di parere.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio sospende la trasmissione, per la promulgazione, della deliberazione legislativa al Presidente della Giunta regionale.
4. Il Collegio trasmette il parere al Presidente del Consiglio ed ai richiedenti nel termine di cui alla legge regionale istitutiva.
5. Trascorso il termine di cui al comma 4 senza che il Collegio abbia trasmesso il parere o se il Collegio si esprime dichiarando la conformità allo Statuto dell'atto esaminato, il Presidente del Consiglio trasmette, per la promulgazione, la delibera legislativa al Presidente della Giunta regionale.
6. Se il Collegio ritiene non conforme allo Statuto una deliberazione legislativa, il Consiglio regionale nella prima seduta utile riesamina l'atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria, sulla base del parere del Collegio ed esprime voto finale sull'intero atto.
7. Nella seduta di cui al comma 6 il Consiglio:
 - a) se lo ritiene, modifica gli articoli oggetto di eventuali rilievi;
 - b) se non intende adeguarsi, sulle corrispondenti parti della deliberazione, delibera a maggioranza assoluta.
8. Nel corso della discussione, possono essere ascoltati per non più di cinque minuti il relatore della proposta e, per tre minuti, anche per dichiarazione di voto, un rappresentante della Giunta regionale e di ogni gruppo. Possono essere presentati solo emendamenti o proposte di modifica direttamente connessi alle parti in discussione.

Art. 120

Interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli Organi della Regione

1. La richiesta di parere sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli Organi della Regione contiene:
 - a) l'indicazione dell'atto o del comportamento contestato;
 - b) le norme dello Statuto che disciplinano l'attribuzione che si assume violata;

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale


- c) i motivi della richiesta di parere.
2. La richiesta di parere di cui al comma 1 è trasmessa immediatamente e contestualmente da parte del richiedente, sia al Presidente del Collegio, sia all'Organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato.
3. Nei quindici giorni successivi l'Organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato, trasmette al Presidente del Collegio e al richiedente le proprie osservazioni in merito ai contenuti della richiesta di parere.
4. Il Collegio può convocare innanzi a sé i soggetti in conflitto, al fine di ottenere ulteriori elementi di giudizio.

Art. 121**Comitato per la Legislazione**

1. Il Comitato per la legislazione è composto da sei consiglieri, di cui tre designati dai Gruppi di maggioranza e tre dai Gruppi di minoranza, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e della minoranza.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle designazioni di cui al comma 1, procede alla costituzione del Comitato.
3. Le designazioni della maggioranza e della minoranza contengono, rispettivamente, l'indicazione del Presidente e del vice Presidente.
4. In caso di mancata designazione, entro venti giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio provvede alla costituzione del Comitato ed alla nomina del Presidente e del vice Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.
5. Il Comitato svolge le seguenti attività:
 - a) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;
 - b) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori sui quali intervenire mediante legge di abrogazione generale di leggi o regolamenti tacitamente abrogati o altrimenti privi di efficacia;
 - c) formula proposte per la previsione e l'inserimento nei progetti di legge di clausole valutative;
 - d) esprime parere sui progetti di testi unici regionali, con riferimento all'efficacia degli stessi in funzione della semplificazione e riordino della normativa vigente, e propone a tal fine gli eventuali emendamenti che ritiene opportuni;
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, il Comitato si avvale della collaborazione degli uffici del Consiglio preposti all'assistenza tecnico giuridica e legislativa.
7. Le proposte di cui alle lettere a), b) e c) e i pareri di cui alla lettera d) del comma 5 sono indirizzate al Presidente del Consiglio regionale.

Sezione V**Iniziativa ed esame dei provvedimenti amministrativi****Art. 122****Presentazione ed assegnazione delle proposte di provvedimenti amministrativi**

1. Salvo diversa previsione di legge o regolamento, l'iniziativa dei provvedimenti amministrativi è di competenza della Giunta regionale.
2. Le proposte di provvedimenti amministrativi sono presentate al Presidente del Consiglio, che le assegna alle Commissioni competenti ai sensi dell'art. 61.
3. Il testo delle proposte di provvedimenti amministrativi, contrassegnati rispettivamente con numero progressivo, dopo l'annuncio in Consiglio, è messo a disposizione dei consiglieri presso la Segreteria del Consiglio, nonché con le modalità di cui all'art. 161.



Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

4. I testi delle proposte di provvedimenti amministrativi sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Consiglio.

Art. 123

Urgenza

1. Delle proposte di provvedimento amministrativo può essere dichiarata l'urgenza su richiesta motivata ai sensi dell'art. 60.

Art. 124

Ritiro

1. Il Presidente della Giunta, o il proponente individuato da legge o regolamento possono comunicare al Presidente del Consiglio regionale il ritiro di una proposta di provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 62.

Art. 125

Discussione dei provvedimenti amministrativi

1. L'esame preliminare dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio è effettuato dalla Commissione competente per materia in sede referente, che riferisce sulla legittimità e sul merito del provvedimento e predispone lo schema della deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
2. La discussione in Consiglio ha inizio con l'illustrazione del relatore.
3. La discussione e la votazione vertono, di norma, sull'intero testo.
4. Cinque consiglieri possono chiedere che la discussione avvenga per parti separate del testo. In tal caso possono essere posti in votazione separata la motivazione ed il dispositivo del provvedimento o parti del provvedimento stesso.
5. Sono ammessi solo ordini del giorno di non passaggio alla votazione a norma dell'art. 93.
6. Per gli emendamenti si applicano le norme previste per i progetti di legge.

Art. 126

Esame degli atti programmatici e di indirizzo generale

1. Nei casi previsti dallo Statuto e dalla legge, la Giunta trasmette lo schema di atti programmatici e di indirizzo generale al Presidente del Consiglio che lo assegna alla Commissione competente.
2. La Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito.
3. In ogni caso, decorso il termine di cui al comma 2, lo schema è inserito al primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile.
4. Su richiesta di almeno cinque consiglieri, sullo schema si apre la discussione. Alla discussione possono partecipare tutti i consiglieri per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno.
5. Eventuali risoluzioni, volte ad impegnare la responsabilità politica della Giunta regionale, possono essere presentate da ciascun consigliere e sono votate, al termine della discussione, sentito un oratore a favore ed uno contro per non più di tre minuti ciascuno.
6. Il parere di cui al comma 2 è riportato nel provvedimento di emanazione finale degli atti programmatici e di indirizzo generale.

Art. 127

Proposte e pareri della Regione

1. Le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale, gli altri pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Repubblica, nonché i pareri di cui agli artt. 132 e 133 della Costituzione, sono predisposti dalla competente Commissione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Commissione può esperire procedure di consultazione a norma dell'art. 80.
3. La Commissione trasmette le proposte e i pareri alla Presidenza del Consiglio entro il termine posto dal Presidente all'atto dell'assegnazione, salvo proroga.
4. Per la discussione in Consiglio si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 6 dell'art. 125.
5. Le proposte e i pareri di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.

Sezione VI
Norme di rinvio

Art. 128
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del Capo X e del Capo XI.

CAPO XIII
DELLE DELIBERAZIONI

Art. 129
Numero legale

1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati. A tal fine il numero legale è sempre verificato al momento della votazione.

Art. 130
Verifica del numero legale

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 129, il numero legale è sempre presunto.
2. La verifica del numero legale è disposta dal Presidente su richiesta di almeno cinque consiglieri.
3. Uno dei richiedenti della verifica è considerato presente ai fini della verifica del numero legale.
4. Se manca il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta rinviandola ad altra ora dello stesso giorno o toglierla riconvocando il Consiglio secondo le modalità di cui all'art. 36.
5. La sospensione non può essere inferiore a quindici minuti.
6. Per particolari esigenze, il Presidente può riconvocare il Consiglio per il giorno successivo non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta e con lo stesso ordine del giorno, senza necessità di avviso ai consiglieri.
7. Dopo la terza verifica, se persiste la mancanza del numero legale, la seduta è tolta.
8. La mancanza del numero legale non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta sospesa ai sensi del comma 4.

Art. 131
Maggioranza per l'approvazione

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa maggioranza.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

2. Ai fini del comma 1 sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o di astensione.

Art. 132

Modalità di computo

1. Ai fini del computo del numero legale e della maggioranza nonché per le nomine, per le frazioni fino a 0,5 compreso si arrotonda all'unità inferiore, per le frazioni superiori a 0,5 si arrotonda all'unità superiore.

Art. 133

Modalità di votazione

1. Le votazioni possono aver luogo a scrutinio palese, con o senza rilevazione dei nomi, per appello nominale o a scrutinio segreto e sono di norma effettuate su indicazione del Presidente con il sistema elettronico o per alzata di mano.
2. Di regola le votazioni avvengono a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi, tranne nei casi in cui cinque consiglieri o tre capigruppo chiedano la votazione a scrutinio palese con rilevazione dei nomi o per appello nominale, o dieci consiglieri o tre capigruppo chiedano, nei casi consentiti dal comma 5, la votazione a scrutinio segreto, ovvero siano prescritte diverse modalità di votazione.
3. Nel concorso di diverse domande di votazione proposte ai sensi del comma 2, prevale quella presentata per prima; in caso di contestualità di domande prevale quella relativa allo scrutinio segreto.
4. Le domande di votazione di cui al comma 2 sono avanzate dopo la chiusura della discussione e prima dell'apertura della votazione. Il Presidente verifica che la richiesta sia appoggiata da un numero di consiglieri sufficiente.
5. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta domanda ai sensi del comma 2, quelle su questioni strettamente attinenti:
 - a) ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli da 13 a 22, da 24 a 31 e all'art. 32, secondo comma, della Costituzione;
 - b) alle modifiche del Regolamento consiliare.
6. In relazione al carattere composito dell'oggetto può essere chiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.
7. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, la legge di bilancio e i collegati.
8. In caso di dubbio sulla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate al comma 5, decide il Presidente, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento.
9. La votazione finale delle leggi avviene, di regola, con rilevazione elettronica e comunque a scrutinio palese con rilevazione dei nomi, a meno che, trattando tali leggi prevalentemente le questioni indicate al comma 5, non sia avanzata domanda di votazione a scrutinio segreto. In caso di dubbio sulla prevalenza decide il Presidente, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento.
10. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico, le votazioni a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi hanno luogo per alzata di mano, quelle a scrutinio palese con rilevazione dei nomi hanno luogo per appello nominale, quelle a scrutinio segreto si effettuano mediante il deposito di schede in apposite urne.

Art. 134

Svolgimento delle votazioni per appello nominale e a scrutinio segreto

1. La votazione per appello nominale ha inizio dopo che il Presidente ha indicato il significato del «sì», e del «no».



Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

2. All'appello si procede per ordine alfabetico.
3. Il consigliere esprime ad alta voce il suo voto; i Segretari prendono nota del voto espresso e delle dichiarazioni di astensione.
4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne apposita scheda.

Art. 135
Rinnovazione delle votazioni

1. La votazione non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per segnalare irregolarità nella votazione.
2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 136
Proclamazione del risultato delle votazioni e cancellazione dei provvedimenti dall'ordine del giorno

1. Il Presidente proclama il risultato delle votazioni con la formula "il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva".
2. I provvedimenti approvati o respinti dal Consiglio sono cancellati dall'ordine del giorno.
3. In caso di abbinamento ai sensi dell'art. 78, il Presidente, dopo l'approvazione del testo base o del testo unificato, dichiara i progetti o le proposte abbinati e cancellati dall'ordine del giorno.

**CAPO XIV
DELLA FORMA DI GOVERNO DELLA REGIONE**

Art. 137
Comunicazioni del Presidente della Giunta

1. Il Presidente della Giunta regionale può fare comunicazioni al Consiglio ogni qualvolta lo reputi necessario.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Giunta può chiedere la convocazione del Consiglio ai sensi dell'art. 35, comma 3.
3. Sulle comunicazioni si apre la discussione, se ne fanno richiesta almeno dieci consiglieri.
4. Nel corso della discussione ciascun consigliere può presentare ed illustrare, per non più di tre minuti, un ordine del giorno relativo all'oggetto della discussione; l'ordine del giorno è votato, sentito un oratore a favore ed uno contro, al termine della discussione stessa.
5. Gli interventi non possono protrarsi per oltre tre minuti, né sono consentite dichiarazioni di voto.
6. Il Presidente della Giunta informa il Consiglio sui lavori della Conferenza Stato-Regioni.
7. Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.

Art. 138
Presentazione del programma di Governo

1. Il Presidente della Giunta regionale, nella prima seduta del Consiglio regionale, presenta il programma di governo e comunica i nominativi degli Assessori e del Vice Presidente; la discussione è svolta nella seduta immediatamente successiva.



Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo e l'Ufficio di Presidenza, determina la durata della discussione sul programma di Governo e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.

Art. 139

Mozione di sfiducia

1. La mozione contenente la proposta di sfiducia al Presidente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale e votata per appello nominale.
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dispone l'immediata trasmissione al Presidente della Regione ed ai consiglieri.
3. La mozione di sfiducia è discussa non oltre dieci giorni e non prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta.
4. Il Presidente del Consiglio, sentiti l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei capigruppo, stabilisce le modalità e la durata della discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.
5. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno.
6. La mozione è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri.
7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 140

Rimozione, impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Giunta

1. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte e le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, con effetto dalla data del verificarsi dell'evento.
2. Le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta sono comunicate al Presidente del Consiglio il quale dichiara lo scioglimento del Consiglio con proprio decreto, notificato ai consiglieri e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
3. In caso di rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta il Presidente del Consiglio, entro sette giorni dall'acquisizione della notizia, convoca il Consiglio regionale che prende atto del verificarsi dell'evento con deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 141

Prorogatio del Consiglio regionale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 86 commi 1 e 2 dello Statuto, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale e di scadenza della Legislatura i poteri del Consiglio regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità.
2. L'urgenza e la necessità sono espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate con riferimento alle situazioni di estrema gravità che esigono interventi immediati ed improcrastinabili, la cui adozione non può essere rinviata senza arrecare grave danno per gli interessi affidati alle cura della Regione.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale**CAPO XV
ELEZIONE O DESIGNAZIONE DI PERSONE****Art. 142****Nomine e designazioni di competenza del Consiglio**

1. Il Consiglio regionale delibera le nomine di competenza della Regione degli organi di vertice collegiali ed individuali, di amministrazione e di controllo di Aziende, Agenzie ed Enti regionali con voto limitato a un terzo degli eligendi, secondo le modalità e i termini previsti dalla legge regionale e nel rispetto delle norme di procedura di cui al presente Regolamento.
2. In ogni altro caso in cui la legge prevede in capo alla Regione il potere di designazione di membri di collegi ovvero di delegati o rappresentanti, tale competenza è riservata al Consiglio regionale.
3. La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto.
4. La disposizione di cui al comma 3 non è applicabile per la nomina del Difensore civico, del Collegio per le Garanzie statutarie e della Commissione per le Pari opportunità.

Art. 143**Modalità ed esito della votazione**

1. Il Presidente del Consiglio comunica all'Assemblea i nominativi indicati dai gruppi consiliari. Sulla comunicazione si apre il dibattito.
2. Se dieci consiglieri ne fanno richiesta il Presidente sospende la trattazione dell'argomento in Aula e ne demanda l'ulteriore esame alla Commissione consiliare competente per la materia, che esprime il proprio parere nei termini previsti dalla procedura d'urgenza.
3. La votazione si svolge a scrutinio segreto.
4. Al fine di garantire la rappresentanza dell'opposizione, ciascun consigliere scrive sulla scheda il nome dei soggetti da eleggere in misura non superiore a uno per le nomine o designazioni fino a due, e in misura non superiore a due terzi, con arrotondamento dell'eventuale frazione di numero all'intero più vicino, per le nomine o designazioni superiori a due.
5. Sono proclamati eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti, salvo diversa disposizione. Se più candidati conseguono lo stesso numero di voti, si procede a votazione di ballottaggio tra essi; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 144**Nomine e designazioni suppletive**

1. La procedura prevista dal presente capo si applica anche per le nomine e le designazioni suppletive.

**CAPO XVI
PROCEDURE DI INFORMAZIONE, DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO E DI
PARTECIPAZIONE****Art. 145****Indagini conoscitive**

1. Nelle materie di loro competenza le Commissioni possono disporre, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie,



Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

informazioni e documentazioni; l'intesa dell'Ufficio di Presidenza non è necessaria se l'indagine è richiesta dal Consiglio regionale.

2. Le Commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo dell'indagine da effettuare, sottoposto all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Nell'ambito del programma approvato, le Commissioni possono effettuare l'indagine con le modalità da esso stabilite; i contatti occorrenti sono tenuti dal Presidente della Commissione.
3. Le sedute delle Commissioni dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio regionale.
4. Terminata l'indagine, la Commissione formula le proprie conclusioni e i documenti sono trasmessi all'Ufficio di Presidenza, che ne cura la distribuzione a tutti i consiglieri.
5. Tutte le spese relative allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 146**Commissioni d'inchiesta**

1. Il Consiglio delibera l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale.
2. La proposta di istituzione, redatta in articoli e corredata da relazione, è presentata da almeno un quarto dei componenti del Consiglio.
3. Le Commissioni d'inchiesta non possono essere contemporaneamente in numero superiore a quattro.
4. La deliberazione istitutiva della Commissione stabilisce l'oggetto dell'inchiesta, il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori, il numero dei componenti della Commissione. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione.
5. La composizione della Commissione d'inchiesta è proporzionata alla consistenza dei Gruppi, secondo le disposizioni stabilite per le Commissioni permanenti, e la sua durata non può eccedere quella della Legislatura.
6. Le Commissioni d'inchiesta sono presiedute da un consigliere tra quelli indicati dall'opposizione. La Commissione è nominata dal Presidente, con le stesse modalità previste per le Commissioni permanenti. Il consigliere che immotivatamente non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte della Commissione ed è sostituito dal Presidente della Commissione, su indicazione del gruppo cui lo stesso appartiene.
7. Nello svolgimento dell'inchiesta, la Commissione può richiedere agli Uffici della Regione, nonché agli Enti ed Istituti da essa dipendenti ed alle società partecipate dalla Regione, tutte le informazioni utili all'espletamento dell'inchiesta, senza che ad essa sia opponibile il segreto d'ufficio, e può altresì convocare persone che possano fornire informazioni utili al completamento dell'inchiesta.
8. A conclusione delle sue indagini, la Commissione presenta una relazione sugli esiti dell'inchiesta. Per la discussione della relazione, è convocata una seduta di Consiglio che si svolge con le modalità di cui all'art. 38; al termine della discussione, il Consiglio prende atto degli esiti dell'inchiesta.

Art. 147**Commissione di Vigilanza**

1. Il Consiglio istituisce una Commissione permanente di Vigilanza, presieduta da un consigliere tra quelli indicati dall'opposizione, per l'esercizio autonomo della funzione di vigilanza sulla

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

- realizzazione del programma e sull'attività dell'Esecutivo e per la valutazione dell'attuazione degli atti normativi e di alta programmazione.
2. In particolare, la Commissione di vigilanza:
 - a) verifica la corrispondenza dell'attività amministrativa della Giunta e degli Enti ed Uffici della Regione alle linee generali e speciali approvate dal Consiglio regionale e presenta, a tale fine, una relazione semestrale al Consiglio;
 - b) riferisce sull'esercizio delle funzioni conferite o delegate agli Enti locali e vigila sulla conformità alle direttive fondamentali fissate dalla legge di delega;
 - c) presenta, entro il quindici ottobre di ogni anno, una relazione sull'attuazione del programma e dei piani regionali, nonché sugli Enti e sulle Aziende dipendenti dalla Regione.
 3. La Commissione riferisce al Consiglio sulla sua attività ogni qualvolta lo ritenga necessario, attraverso relazioni discusse dal Consiglio nella prima seduta utile e, comunque, non oltre un mese dalla data di presentazione.
 4. Il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente della Commissione di Vigilanza l'elenco delle deliberazioni adottate in ogni seduta di Giunta e, ogni sei mesi, una relazione sull'attività amministrativa della Giunta, nonché sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo.
 5. Gli Enti e le Aziende dipendenti dalla Regione, nonché gli Enti locali cui sia stato delegato o conferito l'esercizio di funzioni amministrative dalla Regione trasmettono alla Commissione gli atti di propria competenza nonché le relazioni sull'attività nei termini e secondo le modalità di cui al comma 4.
 6. La Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni, può effettuare verifiche ed ispezioni presso tutti gli uffici regionali, nonché presso gli Enti dipendenti dalla Regione, ivi comprese le Società a partecipazione regionale e presso gli Enti locali; può chiedere l'esibizione degli atti e dei documenti e i chiarimenti e le informazioni che si rendono necessari per l'attività di vigilanza, anche disponendo l'audizione dei responsabili politici e degli amministratori che hanno svolto attività amministrativa sottoposta a vigilanza.
 7. La Commissione di Vigilanza esamina gli atti contabili dell'Ufficio di Presidenza, trasmette eventuali osservazioni alla Presidenza del Consiglio e, in caso di persistente dissenso, riferisce al Consiglio regionale.
 8. Le relazioni che la Commissione presenta al Consiglio sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, e trasmesse ai soggetti la cui attività è sottoposta a vigilanza.

Art. 148
Delle delegazioni

1. Le delegazioni che siano espressione di organi di associazioni sindacali o di categoria o, comunque, rappresentanze di Enti o persone giuridiche, possono rivolgere richiesta al Presidente per essere sentite su materie di competenza del Consiglio.
2. Il Presidente comunica in tempo utile alla delegazione, di norma per via telematica, il giorno, l'ora e il luogo di ricevimento.
3. Il Presidente può delegare un membro dell'Ufficio di Presidenza o il Presidente della Commissione competente per materia a ricevere la delegazione. In tal caso il Presidente deve essere immediatamente informato su quanto ha formato oggetto del colloquio. Il Presidente può altresì decidere di ricevere la delegazione in sede di Conferenza dei capigruppo.
4. Le delegazioni non possono essere ricevute durante le sedute del Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio informa la Conferenza dei capigruppo e, se lo ritiene opportuno, la Commissione competente o il Consiglio, sull'oggetto del colloquio.
6. In caso di comunicazione al Consiglio è ammesso un intervento di non oltre cinque minuti da parte di un rappresentante per ogni gruppo.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Art. 149

Mozioni

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio di indirizzo politico su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate al Presidente del Consiglio che ne trasmette il testo alla Giunta ed alla Conferenza dei capigruppo che fissa la data della discussione.
3. Su richiesta del proponente, la Conferenza dei capigruppo integrata può disporre l'assegnazione di una mozione alla Commissione competente, che può pronunciarsi con il voto.
4. La Commissione può comunque richiedere che della relativa votazione sia investito il Consiglio.

Art. 150

Discussione della mozione

1. La discussione ha inizio con l'illustrazione, per non più di dieci minuti, della mozione da parte di uno dei proponenti e prosegue con gli interventi di un oratore a favore ed uno contro della durata non superiore ai cinque minuti.
2. A giudizio del Presidente più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una discussione unica. In tal caso l'illustrazione avviene ad opera di un proponente delegato dalle componenti politiche di maggioranza e di un proponente delegato dalle componenti politiche di minoranza.
3. Al momento della votazione della mozione e dei relativi emendamenti non è data facoltà di interventi per dichiarazione di voto.
4. Al testo di una mozione possono essere presentati emendamenti secondo le modalità di cui all'art. 96; gli emendamenti sono votati secondo la procedura stabilita all'art. 99.

Art. 151


Mozione di revoca del Presidente del Consiglio

1. La mozione di revoca del Presidente del Consiglio di cui all'art. 9 deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio.
2. La mozione è discussa entro cinque giorni dalla sua presentazione.
3. Dopo l'illustrazione da parte di uno dei proponenti, ciascun consigliere può intervenire nella discussione secondo l'ordine di iscrizione.
4. La votazione ha luogo per appello nominale.
5. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Art. 152

Interrogazioni

1. Ciascun consigliere ha diritto di interrogare la Giunta circa questioni di competenza della Giunta stessa.
2. L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero o se un'informazione sia esatta.
3. L'interrogazione è posta per iscritto ed è presentata al Presidente del Consiglio, anche con le modalità di cui all'art. 161, il quale ne verifica l'ammissibilità.
4. La Giunta ha facoltà di rispondere immediatamente all'atto dell'annuncio o può differire la risposta ad altra seduta e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione dell'interrogazione stessa.
5. Dopo la risposta dell'Assessore, che non può superare i dieci minuti, l'interrogante può replicare per non più di tre minuti per dichiarare se sia o no soddisfatto.



Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

6. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non è presente al momento della discussione ed è rinviata alla seduta successiva in assenza del Presidente della Giunta o dell'Assessore da lui incaricato della risposta.
7. Ad interrogazioni relative a questioni identiche o strettamente connesse può essere data unica risposta.
8. Nel presentare un'interrogazione, il consigliere può dichiarare se intende avere risposta scritta. Il Presidente della Giunta o l'Assessore da lui incaricato comunica per iscritto la risposta al Presidente del Consiglio. Il testo della risposta è subito trasmesso all'interrogante ed è pubblicato in allegato al processo verbale della seduta in cui ne è dato annuncio al Consiglio.

Art. 153


Interrogazioni a risposta immediata (Question time)

1. L'interrogazione a risposta immediata consiste in una sola domanda, formulata in modo sintetico e chiaro, concernente un argomento di rilevanza generale connotato da particolare urgenza o attualità politica.
2. La seduta per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, per la durata massima di un'ora, ha luogo di norma il primo martedì del mese alle ore 15,00 e sono tenuti a partecipare il Presidente della Giunta regionale o gli Assessori appositamente delegati; se la quantità delle interrogazioni lo richiede, il Presidente del Consiglio può decidere una seconda seduta il terzo martedì del mese.
3. L'interrogazione è presentata al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del capogruppo, entro le ore 12,00 del mercoledì precedente la seduta per la trattazione.
4. Il Presidente del Consiglio, scaduto il termine ordinario per la presentazione delle interrogazioni a risposta immediata, sentito l'Ufficio di Presidenza in apposita seduta alla quale è invitato a partecipare il Presidente della Giunta o un Assessore delegato allo scopo, forma l'ordine del giorno, iscrivendovi le interrogazioni nel numero massimo di 10, assicurando la partecipazione di tutti i gruppi, tenuto anche conto della loro consistenza numerica.
5. Se fatti nuovi sopravvenuti determinano le condizioni per ulteriori immediate interrogazioni, il Presidente del Consiglio può ammetterle, nel numero massimo di due, purché presentate per il tramite del capogruppo, entro le ore 10,00 del lunedì precedente la seduta per la trattazione; in tal caso, ove presenti, sono sottratte alla trattazione un uguale numero di interrogazioni presentate dal medesimo gruppo consiliare.
6. Il Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta invia al Presidente della Giunta e a tutti i consiglieri, l'elenco definitivo delle interrogazioni ammesse alla trattazione ai sensi del presente articolo.
7. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti; il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato allo scopo, risponde per non più di tre minuti; l'interrogante ha diritto di replica per non più di un minuto.
8. La trattazione delle interrogazioni a risposta immediata esclude la possibilità della loro rinnovazione in seduta ordinaria nei successivi sei mesi.
9. Alla seduta sono ammesse le riprese televisive e la trasmissione in diretta dei lavori, anche sul sito internet del Consiglio regionale, secondo modalità stabilite dal Presidente del Consiglio.

Art. 154

Interpellanze

1. L'interpellanza è una domanda, redatta per iscritto, riguardo i motivi e gli intendimenti della condotta della Giunta in questioni relative a determinati aspetti dell'attività dell'Esecutivo.
2. Il consigliere presenta l'interpellanza al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Presidente della Giunta e ai capigruppo consiliari.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

3. La Giunta ha facoltà di rispondere immediatamente all'atto dell'annuncio o può differire la risposta ad altra seduta e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione dell'interrogazione stessa.
4. Il consigliere illustra l'interpellanza per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, espone per non più di cinque minuti le ragioni per le quali è o no soddisfatto delle risposte avute.
5. Il Presidente può disporre che interpellanze relative a fatti e argomenti identici, o strettamente connessi, siano svolte contemporaneamente.
6. Le interpellanze non svolte per assenza dell'interpellante, del Presidente della Giunta o dell'Assessore delegato a rispondere, sono rinviate alla seduta successiva.

Art. 155

Seduta straordinaria per interrogazioni e interpellanze

1. Il Presidente, per consentire il rispetto dei termini previsti per la discussione in Aula delle interrogazioni e delle interpellanze, convoca, in seduta straordinaria, il Consiglio iscrivendo all'ordine del giorno i predetti documenti in ordine cronologico di presentazione ed in numero compatibile con la durata della riunione.
2. L'iscrizione è fatta in deroga a quanto disposto dall'art. 156, comma 3, e la convocazione è inviata almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio.

Art. 156

Tempi di svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni

1. I primi sessanta minuti di ogni seduta sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze, seguendo l'ordine di presentazione.
2. Trascorso il tempo indicato dal comma 1, il Presidente rinvia le interrogazioni e le interpellanze non svolte alle sedute successive.
3. Non può essere posta all'ordine del giorno della stessa seduta più di un'interrogazione o interpellanza presentata dallo stesso consigliere.
4. La Giunta, con adeguata motivazione, può dichiarare di non poter rispondere o di dover differire la risposta; in tal caso indica il giorno, entro il termine di un mese, in cui è in grado di rispondere.

Art. 157

Risposta in Commissione

1. Il consigliere che presenta un'interrogazione o un'interpellanza può chiedere di avere risposta in Commissione; in tal caso il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione alla Giunta.
2. L'interrogazione o interpellanza è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano, in Commissione, le norme di cui agli artt. 152 e 154.

Art. 158

Risoluzioni

1. Il Consiglio esprime voti, richieste e giudizi in ordine a fatti o avvenimenti di interesse nazionale o regionale mediante una risoluzione.
2. Ciascun consigliere può presentare per iscritto una proposta di risoluzione; due risoluzioni, una della maggioranza ed una dell'opposizione, scelte dalla Conferenza dei capigruppo tra quelle



Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

- presentate entro la data di convocazione della seduta, sono illustrate per non più di cinque minuti all'inizio della seduta stessa, dopo le interrogazioni e le interpellanze.
3. Le altre risoluzioni, anche presentate all'inizio della seduta, possono essere illustrate per non più di cinque minuti al termine della stessa su richiesta del proponente, se il Presidente ne riconosce l'urgenza.
 4. Le risoluzioni sono discusse e votate al termine della seduta, salvo le due iscritte all'ordine del giorno.
 5. Nella discussione, possono parlare un oratore contro e uno a favore per non oltre tre minuti ciascuno.
 6. Le risoluzioni non discusse nel corso della seduta decadono.
 7. Nel corso della votazione della risoluzione non sono concessi interventi per dichiarazione di voto.

Art. 159

Interrogazioni dei Comuni e delle Province

1. Gli Enti locali e gli altri soggetti di cui all'art. 12 dello Statuto possono presentare per iscritto interrogazioni al Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza provvede alla risposta per iscritto, acquisiti, secondo il caso, il parere della Giunta o della competente Commissione consiliare, dandone notizia al Consiglio regionale nella seduta successiva.

Art. 160

Petizioni

1. Il Presidente trasmette alla competente Commissione le petizioni dei cittadini e dei residenti nella Regione e i voti dei Consigli comunali e provinciali e degli altri Enti locali indicati nell'art. 12 dello Statuto.
2. Se la petizione o il voto hanno attinenza con un provvedimento già assegnato alla Commissione, questa la esamina congiuntamente e ne riferisce al Consiglio con un'unica relazione. Negli altri casi l'esame può concludersi con una risoluzione diretta a interessare la Giunta alle necessità esposte nella petizione o nel voto.

**CAPO XVII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 161

Utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche

1. Per tutte le attività istituzionali previste dal presente Regolamento e, in particolare, per le comunicazioni, le convocazioni, le consultazioni pubbliche, l'invio di informazioni e documenti, la trasmissione di emendamenti ed articoli aggiuntivi, nonché la presentazione di documenti di sindacato politico, possono essere utilizzate tecnologie informatiche e telematiche che garantiscano la provenienza e l'integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l'orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, possono anche essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato, mediante sistemi di identificazione.
2. A ciascun consigliere viene assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle attività del Consiglio e delle Commissioni.
3. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono specificate le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.
4. La pubblicazione degli atti, laddove prevista dal presente Regolamento, avviene, oltre che nelle forme tradizionali, anche sul sito internet o intranet istituzionale del Consiglio regionale.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

5. In caso di mancato funzionamento delle tecnologie informatiche di cui al comma 1, per le comunicazioni, le convocazioni, le consultazioni pubbliche e l'invio di informazioni sono utilizzati gli strumenti di trasmissione tecnologica ordinaria. I documenti sono depositati in formato cartaceo nella casella di posta messa a disposizione di ciascun consigliere presso la sede del Consiglio regionale. In caso di impossibilità di riproduzione cartacea dei documenti, gli stessi sono messi a disposizione dei consiglieri presso le competenti strutture del Consiglio regionale.

Art. 162
Norme transitorie

1. Trovano applicazione a decorrere dalla Legislatura successiva a quella dell'approvazione del presente Regolamento:
 - a) le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 14. Sino a tale data per l'elezione del Presidente della Giunta per il Regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 30;
 - b) le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 23, limitatamente ai gruppi già costituiti in seno al Consiglio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
 - c) le disposizioni di cui all'art. 28. Sino a tale data si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento interno per i Lavori del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/3 del 9.2.1977 e successive modifiche;
 - d) le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 29. Sino a tale data si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 del Regolamento interno per i Lavori del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/3 del 9.2.1977 e successive modifiche, fatta salva l'attribuzione alla Commissione per le politiche europee, internazionali e per i programmi della Commissione europea delle materie individuate dalla lettera g), del comma 1 dell'art. 29 del presente Regolamento.
2. Le disposizioni di cui all'art. 97, comma 1, nella parte in cui prevede che gli articoli aggiuntivi, gli emendamenti ed i subemendamenti sono corredati da una relazione tecnico-finanziaria e le disposizioni di cui all'art. 101, comma 2, lettera h, trovano applicazione a decorrere dall'effettiva istituzione ed operatività della struttura del Consiglio regionale competente in materia di Bilancio e Analisi Economica.
3. In fase di prima applicazione, il Regolamento dei gruppi di cui al comma 9 dell'art. 23 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 163
Abrogazioni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 162, dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento interno per i Lavori del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/3 del 9.2.1977.

Art. 164
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 11.10.2010, n. 765:

Variazione al bilancio di previsione 2010 ai sensi del comma 2, dell'art. 23, della L.R. 10 agosto 2010, n. 38. Proventi da alienazioni del patrimonio immobiliare delle ASL regionali finalizzati alla copertura dei debiti a lungo termine.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forma di legge,

DELIBERA

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione corrente, in termini di competenza e cassa, ai sensi comma 2, dell'art. 23, della L.R. 10 agosto 2010, n. 38, come da "Prospetto di variazione di bilancio" allegato come parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione, per la destinazione delle entrate da proventi da alienazioni del patrimonio immobiliare delle ASL regionali finalizzati alla copertura dei debiti a lungo termine;

2. di inviare la presente deliberazione, entro 20 giorni dall'adozione, alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;
3. di inviare la presente deliberazione alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Affari della Giunta, per la relativa pubblicazione della medesima sul *B.U.R.A.*, quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
4. di inviare la presente deliberazione al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai deficit sanitari e alla Direzione Politiche della Salute.

Segue allegato



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila


PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2010

Pagina 1 di 1

Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
E	04.01.001	41011	1	DG.02.00	PROVENTI DA ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE ASL REGIONALI FINALIZZATI ALLA COPERTURA DEI DEBITI A LUNGO TERMINE	545.690,48		454.466,48	
S	12.01.001	81520	1	DG.03.00	ONERI PER IL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO - L.R. 16.3.2007, N.4 -	545.690,48		545.690,48	
					TOTALI SPESA	545.690,48	0,00	545.690,48	0,00
					TOTALI ENTRATA	545.690,48	0,00	454.466,48	0,00



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Li 04/10/2010
IL FUNZIONARIO



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 76 del 07.10.2010
Il SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE (Dott. Walter Seriani)

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 15.10.2010, n. 125:

Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Archi (CH) in favore di ditte diverse.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

Vista Determinazione Dirigenziale n. DH20/210/Usi Civici del 07/09/2010, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Archi;

Visto l'allegato "A" elenco n. 15 datato 06/07/2010 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Archi, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 15 datato 06/07/2010 sopra richiamato;

Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli

artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. n. 6/2005;

Ritenuto che sussistono le condizione per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 15 datato 06/07/2010;

Dato atto che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Archi a favore delle 25 Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 15 datato 06/07/2010 formato da n. 6 facciate;
- di fare obbligo al Comune di Archi a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 15 datato 06/07/2010 nonché effettuare l'affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Archi ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di fare obbligo al Comune di Archi a reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è,

come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e delle Ditte del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120

giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L'AQUILA Li 15 ottobre 2010

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

ALLEGATO "A" ELENCO N.° 15


REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2



N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliorite	Canone annuo 3%	10 annualità progressse	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare	
				Foglio	Particella Superficie						
1-352/07	CICCHINI DONATO E CICCHINI ROSA MARIA VIA E. SIROLLI 84 66044 ARCHI (CH)	11/05/1951 ARCHI 16/02/1950 ARCHI	ARCHI	20/857 SUB1	0,00,30	3,30	0,10	0,99	1,09	3,30	
					273	0,01,40	15,40	0,46	4,62	5,06	15,40
					854	0,00,25	2,75	0,08	0,83	0,91	2,75
			TOTALE	860	0,01,10	12,10	0,36	3,63	3,99	12,10	
					0,03,05	33,55	1,01	10,07	11,07	33,55	
2-486/08	SCIORILLI NICOLA VIA CERASO CACACCIARO 66044 ARCHI (CH)	12/08/1934 ARCHI	ARCHI TOTALE	13	0,03,70	40,70	1,22	12,21	13,43	40,70	
					0,03,70	40,70	1,22	12,21	13,43	40,70	
3-338/03	D'ALONZO NICOLINO DEI CONTI DI TUSCOLO N.5 00100 ROMA VIA	10/04/1931 ARCHI	ARCHI TOTALE	6	0,28,20	310,20	9,31	93,06	102,37	310,20	
					0,28,20	310,20	9,31	93,06	102,37	310,20	
4-163/04	DI DOMENICA PASQUALINO VIA SANTIAGUSTA 237 66034 LANCIANO (CH)	28/04/1936 MIMI	ARCHI	4	0,00,25	2,75	0,08	0,83	0,91	2,75	
					551	0,00,20	2,20	0,07	0,66	0,73	2,20
					569	0,03,90	42,90	1,29	12,87	14,16	42,90
					570	0,06,80	74,80	2,24	22,44	24,68	74,80
					571	0,01,70	18,70	0,56	5,61	6,17	18,70
					260	0,34,40	378,40	11,35	113,52	124,87	378,40
					83	0,12,20	134,20	4,03	40,26	44,29	134,20
					82	0,07,80	85,80	2,57	25,74	28,31	85,80
					398	0,05,75	63,25	1,90	18,98	20,87	63,25
					572	0,04,90	53,90	1,62	16,17	17,79	53,90
						0,01,20	13,20	0,40	3,96	4,36	13,20
	0,79,10	870,10	26,10	261,03	287,13	870,10					
5-192/03	FERRETTI MARIA C.DA S.AMICO 84 66044 ARCHI (CH)	15/09/1954 ARCHI (CH)	ARCHI TOTALE	4	0,05,00	55,00	1,65	16,50	18,15	55,00	
					0,05,00	55,00	1,65	16,50	18,15	55,00	
06/08/03	SPINELLI ARNALDO C.DA FONTE MAGGIORE 66044 ARCHI (CH)	26/03/1933 ARCHI (CH)	ARCHI TOTALE	13	0,00,81	8,91	0,27	2,67	2,94	8,91	
					0,05,00	55,00	1,65	16,50	18,15	55,00	

					959	0,0560	61,60	1,65	18,48	20,33	61,60
					927	0,3300	363,00	10,89	108,90	119,79	363,00
					415	0,1640	180,40	5,41	54,12	59,53	180,40
				18	414	0,5200	572,00	17,16	171,60	188,76	572,00
					689	0,0550	60,50	1,82	18,15	19,97	60,50
					748	0,2670	293,70	8,81	88,11	96,92	293,70
					749	0,2700	297,00	8,91	89,10	98,01	297,00
					690	0,8900	649,00	19,47	194,70	214,17	649,00
					859	0,6020	652,20	19,87	199,65	218,53	652,20
						2,9121	3.203,31	96,10	960,99	1.057,09	3.203,31
				TOTALE							
				6	825	0,1280	140,80	4,22	42,24	46,46	140,80
					826	0,1670	183,70	5,51	55,11	60,62	183,70
				12	60	0,0770	84,70	2,54	25,41	27,95	84,70
					61	0,0970	106,70	3,20	32,01	35,21	106,70
				11	144	0,0550	60,50	1,82	18,15	19,97	60,50
						0,5240	576,40	17,29	172,92	190,21	576,40
				TOTALE							
				3	362	0,1080	118,90	3,56	35,64	39,20	118,90
					367	0,1350	148,50	4,46	44,55	49,01	148,50
					354	0,0170	18,70	0,56	5,61	6,17	18,70
				5	74	0,5450	599,50	17,99	179,85	197,84	599,50
					96	0,3680	404,80	12,14	121,44	133,58	404,80
					68	0,1200	132,00	3,96	39,60	43,56	132,00
				9	348	0,6350	698,50	20,96	209,55	230,51	698,50
					377	0,1240	136,40	4,09	40,92	45,01	136,40
					183	0,0930	102,30	3,07	30,69	33,76	102,30
					184	0,0900	99,00	2,97	29,70	32,67	99,00
						2,2350	2.458,50	73,76	737,55	811,31	2.458,50
				TOTALE							
				3	263	0,0470	51,70	1,55	15,51	17,05	51,70
				9	267	0,0720	79,20	2,38	23,76	26,14	79,20
				9	258	0,0190	20,90	0,63	6,27	6,90	20,90
				9	275	0,1270	139,70	4,19	41,91	46,10	139,70
						0,2650	291,50	8,75	87,45	96,20	291,50
				TOTALE							
				8	459	0,4870	535,70	16,07	160,71	176,78	535,70
				12	514	0,2350	258,50	7,76	77,55	85,31	258,50
					501	0,0400	44,00	1,32	13,20	14,52	44,00
					757	0,1090	119,90	3,60	36,97	39,57	119,90
					860	0,0590	64,90	1,95	19,47	21,42	64,90
					521	0,0490	53,90	1,62	16,17	17,79	53,90
					4055	0,0032	3,52	0,11	1,06	1,16	3,52
					4063	0,0095	10,45	0,31	3,14	3,45	10,45
					549	0,0230	25,30	0,76	7,59	8,35	25,30
					619	0,1670	183,70	5,51	55,11	60,62	183,70
					664	0,0510	56,10	1,68	16,83	18,51	56,10
					736	0,1060	116,60	3,50	34,98	38,48	116,60
					856	0,2950	324,50	9,74	97,35	107,09	324,50
					760	0,0450	49,50	1,49	14,85	16,34	49,50
				13	753	0,1810	199,10	5,97	59,73	65,70	199,10
					754	0,3790	416,90	12,51	125,07	137,58	416,90
					548	0,1050	115,50	3,47	34,65	38,12	115,50
					549	0,5460	600,60	18,02	180,18	196,20	600,60

	17	52	0,06,10	67,10	2,01	20,13	22,14	67,10	22,14	67,10
		53	0,20,00	220,00	6,60	66,00	72,60	220,00	72,60	220,00
	18	61	0,09,60	105,60	3,17	31,68	34,85	105,60	31,68	105,60
		62	0,54,80	602,80	18,08	180,84	198,92	602,80	198,92	602,80
		63	0,10,90	119,90	3,60	35,97	39,57	119,90	35,97	119,90
		64	0,88,40	972,40	29,17	291,72	320,89	972,40	320,89	972,40
		74	0,00,51	5,61	0,17	1,68	1,85	5,61	1,85	5,61
			4,79,28	5,272,08	168,16	1,581,62	1,739,79	5,272,08	1,739,79	5,272,08
	4	33	0,06,20	68,20	2,05	20,45	22,51	68,20	22,51	68,20
		35	0,17,80	195,80	5,87	58,74	64,61	195,80	64,61	195,80
		284	0,09,40	103,40	3,10	31,02	34,12	103,40	34,12	103,40
		286	0,27,00	287,00	8,91	89,10	98,01	287,00	98,01	287,00
		423	0,00,30	3,30	0,10	0,99	1,09	3,30	1,09	3,30
		428	0,20,30	223,30	6,70	66,99	73,69	223,30	73,69	223,30
		428	0,41,70	458,70	13,76	137,61	151,37	458,70	151,37	458,70
	5	90	0,66,20	728,20	21,85	218,46	240,31	728,20	240,31	728,20
		92	0,35,10	385,10	11,58	115,83	127,41	385,10	127,41	385,10
		138	0,08,80	96,80	2,90	29,04	31,94	96,80	31,94	96,80
			2,32,80	2,560,80	76,82	768,24	845,06	2,560,80	845,06	2,560,80
	6	915	0,06,80	96,80	2,90	29,04	31,94	96,80	31,94	96,80
		916	0,19,00	209,00	6,27	62,70	68,97	209,00	68,97	209,00
		918	0,25,70	282,70	8,48	84,81	93,29	282,70	93,29	282,70
		921	0,22,40	246,40	7,39	73,92	81,31	246,40	81,31	246,40
	12	342	0,41,60	457,60	13,73	137,26	151,01	457,60	151,01	457,60
		343	0,06,40	92,40	2,77	27,72	30,49	92,40	30,49	92,40
	13	280	0,04,70	51,70	1,55	15,51	17,06	51,70	17,06	51,70
		289	0,14,50	159,50	4,79	47,85	52,64	159,50	52,64	159,50
		290	0,09,40	103,40	3,10	31,02	34,12	103,40	34,12	103,40
		294	0,16,00	176,00	5,28	52,80	58,08	176,00	58,08	176,00
		296	0,23,00	253,00	7,59	75,90	83,49	253,00	83,49	253,00
		408	0,41,30	454,30	13,63	136,29	149,92	454,30	149,92	454,30
		915	0,27,80	305,80	9,17	91,74	100,91	305,80	100,91	305,80
	18	599	0,89,00	979,00	29,37	293,07	323,07	979,00	323,07	979,00
		742	0,06,40	92,40	2,77	27,72	30,49	92,40	30,49	92,40
	22	293	0,00,31	3,41	0,10	1,02	1,13	3,41	1,13	3,41
		294	0,09,10	100,10	3,00	30,03	33,03	100,10	33,03	100,10
		295	0,40,10	441,10	13,23	132,33	145,56	441,10	145,56	441,10
		355	0,11,90	130,90	3,93	39,27	43,20	130,90	43,20	130,90
		363	0,10,40	114,40	3,43	34,32	37,75	114,40	37,75	114,40
		448	0,08,40	92,40	2,77	27,72	30,49	92,40	30,49	92,40
			4,40,21	4,842,31	145,27	1,462,69	1,597,96	4,842,31	1,597,96	4,842,31
	13	4170ex 611	0,08,28	91,08	2,73	27,32	30,06	91,08	30,06	91,08
		612	0,37,70	414,70	12,44	124,41	136,55	414,70	136,55	414,70
		4171 EX 613	0,07,02	77,22	2,32	23,17	25,48	77,22	25,48	77,22
	23	531	0,05,10	56,10	1,68	16,83	18,51	56,10	18,51	56,10
		496	0,05,40	59,40	1,78	17,82	19,60	59,40	19,60	59,40
		188	0,06,30	69,30	2,08	20,79	22,87	69,30	22,87	69,30
			0,89,80	767,80	23,03	230,34	253,37	767,80	253,37	767,80

14-289/03	TESONE MARIA ELENA E CARPINETA FRANCESCA VIA PALAZZO 65 66044 ARCHI (CH)	11/02/1932 ARCHI 07/05/1984ATESSA	ARCHI	11	244	0,2540	279,40	8,38	83,82	92,20	279,40
				13	440	0,1080	118,80	3,56	35,64	39,20	118,80
					441	0,0370	40,70	1,22	12,21	13,43	40,70
					468	0,0050	5,50	0,17	1,65	1,82	5,50
					473	0,0078	8,68	0,26	2,61	2,87	8,68
					489	0,0470	51,70	1,55	15,51	17,06	51,70
					490	0,0280	30,80	0,92	9,24	10,16	30,80
				18	229	0,1690	185,90				
					235	0,3680	404,80	12,14	121,44	133,58	404,80
					743	0,2500	275,00	8,25	82,50	90,75	275,00
					744	0,0730	80,30	2,41	24,09	26,50	80,30
			TOTALE		744	1,3469	1.481,59	44,45	444,48	488,92	1.481,59
15-342/03	GIARROCCO FILOMENA C.da COLLE VERRI 2 66044 ARCHI (CH)	16/10/1935ATESSA	ARCHI	3	567	0,0230	25,30	0,76	7,59	8,35	25,30
					370	0,0110	12,10	0,36	3,63	3,99	12,10
					355	0,0065	7,15	0,21	2,15	2,36	7,15
					363	0,0490	53,90	1,62	16,17	17,79	53,90
				9	276	0,0580	63,80	1,91	19,14	21,05	63,80
					282	0,0910	100,10	3,00	30,03	33,03	100,10
				3	776	0,3320	385,20	10,96	109,58	120,52	385,20
					778	0,1200	132,00	3,96	39,60	43,56	132,00
					780	0,0380	41,80	1,25	12,54	13,79	41,80
			TOTALE		780	0,7285	801,35	24,04	240,41	264,45	801,35
16-404/09	BOMILIO PIA APOLLONIA C.DA RONGLUNA N.19 66044 ARCHI (CH)	15/07/1953 ARCHI	ARCHI	12	464	0,0610	67,10	2,01	20,13	22,14	67,10
				13	551	0,0620	68,20	2,05	20,46	22,51	68,20
					552	0,1460	160,60	4,82	48,18	53,00	160,60
				17	68	0,2660	292,60	8,78	87,78	96,56	292,60
					316	0,0680	74,80	2,24	22,44	24,68	74,80
				18	136	0,1290	141,90	4,26	42,57	46,83	141,90
					535	0,1530	168,30	5,05	50,49	55,54	168,30
					541	0,0900	99,00	2,97	29,70	32,67	99,00
					700	0,3960	435,60	13,07	130,68	143,75	435,60
					801	0,2760	303,60	9,11	91,08	100,19	303,60
					853	0,1290	141,90	4,26	42,57	46,83	141,90
					911	0,0740	81,40	2,44	24,42	26,86	81,40
				23	520	0,1090	119,90	3,60	35,97	39,57	119,90
			TOTALE		520	1,9590	2.154,90	64,65	646,47	711,12	2.154,90
17-421/09	DERAMO LUCIO VIA PALAZZO N.80 66040 ARCHI (CH)	22/08/1970 ARCHI	ARCHI	7	1	0,2115	232,65	6,98	69,80	76,77	232,65
					2	2,8980	3.286,80	99,60	996,04	1.084,64	3.286,80
					3	0,1110	122,10	3,66	36,63	40,29	122,10
					1102	0,1170	128,70	3,86	38,61	42,47	128,70
				15	29	0,0880	96,80	2,90	29,04	31,94	96,80
					33	0,0140	15,40	0,46	4,62	5,08	15,40
					34	0,0120	13,20	0,40	3,96	4,36	13,20
					36	0,0400	44,00	1,32	13,20	14,52	44,00
					37	0,0110	12,10	0,36	3,63	3,99	12,10
			TOTALE		37	3,5925	3.951,75	118,55	1.185,53	1.304,08	3.951,75

18-137/03	MENNA GIOSE AMEDEO E MENNA ANGELA RITA C.de QUADRONI 144 66040 PERANO (CH)	07/07/1961 ARCHI 15/03/1964 ARCHI	ARCHI TOTALE	1	347 608	0,10,30 0,04,70 0,15,00	113,30 51,70 165,00	3,40 1,55 4,95	33,99 15,51 49,50	37,39 17,06 54,45	113,30 51,70 165,00
19-138/03	D'ALONZO MARIO VIA NAZIONALE 23 66040 ARCHI (CH)	22/10/1968 ARCHI	ARCHI	10	509 703 497 881 567 175 316 461 510 735 937 939 977 978 980 979 292	0,23,20 0,14,80 0,03,90 0,02,30 0,13,30 0,04,30 0,01,80 0,03,00 0,01,70 0,06,40 0,06,80 0,14,30 0,12,80 0,06,10 0,00,60 0,01,60 0,13,70	255,20 162,80 42,90 25,30 146,30 47,30 19,80 33,00 18,70 290,40 74,80 157,30 140,80 67,10 6,60 17,60 150,70	7,66 4,88 1,29 0,76 4,39 1,42 0,59 0,99 0,56 8,71 2,24 9,44 4,22 2,01 0,20 0,53 4,52	76,56 48,84 14,16 7,59 43,89 14,19 5,94 5,90 5,51 87,12 22,44 47,19 42,24 20,13 1,98 5,28 45,21	84,22 55,72 14,16 8,35 48,28 15,61 6,53 10,89 6,17 95,83 24,68 103,82 46,46 22,14 2,18 5,81 45,21	255,20 162,80 42,90 25,30 146,30 47,30 19,80 33,00 18,70 290,40 74,80 157,30 140,80 67,10 6,60 17,60 150,70
20-193/03	CARPINETA ANTONIO GABRIELE C.de S.AMICO 75 66040 ARCHI (CH)	26/10/1936 ARCHI	ARCHI	4	388 391 394 400	0,79,30 0,43,90 0,03,20 0,00,50	872,30 482,90 35,20 5,50	26,17 14,49 1,06 0,17	261,69 144,87 10,56 1,65	287,86 159,36 11,62 1,82	872,30 482,90 35,20 5,50
21-423/09	D'ERAMO VICENZO VIA PALAZZO 93 66040 ARCHI (CH)	07/10/1960 LANCIANO	ARCHI TOTALE	20	333 334	0,07,90 0,02,20 0,10,10	86,90 24,20 111,10	2,61 0,73 3,33	26,07 7,26 33,33	28,68 7,99 36,66	86,90 24,20 111,10
22-407/09	GIARROCCO ROBERTO FELICE VIA AVENUE DU CHENE 207 (BELGIO) C/O CINALLI LUZIO LOC.CAPRAGRASSA 18 66041 ATESSA (CH)	02/02/1962 VIERVIES	ARCHI TOTALE	5	145	0,48,10 0,48,10	529,10 529,10	15,87 15,87	158,73 158,73	174,60 174,60	529,10 529,10
23-424/09	D'ERAMO VALERIA VICO CHUGO PALAZZO 1 66040 ARCHI (CH)	31/08/1966 ATESSA	ARCHI	23	338	0,06,10 0,06,10	67,10 67,10	2,01 2,01	20,13 20,13	22,14 22,14	67,10 67,10
24-178/09	TROILO GIUSEPPE LOC.S.AMICO 92 66040 ARCHI (CH)	16/12/1953 ARCHI	ARCHI	5	273 438 4266 4268	0,05,70 0,04,25 0,04,51 0,01,97	62,70 46,75 49,61 21,67	1,88 1,40 1,49 0,65	18,81 14,03 14,88 6,50	20,69 15,43 16,37 7,15	62,70 46,75 49,61 21,67
			TOTALE			0,16,43	180,73	5,42	54,22	59,64	180,73

25-293/09	TROILO CAMILLO C.DA RUSCATELLI 66042 ARCHI (CH)	28/10/1937	ARCHI	ARCHI	5	254 266	0,05,80 0,07,90 0,07,70	63,80 20,90 84,70	1,91 0,63 2,54	19,14 6,27 25,41	21,05 6,90 27,95	63,80 20,90 84,70
	PESCARALI 6/07/2010		TOTALE									

IL TECNICO INCARICATO
 (Arch. Nicola Zizzi)
 VISTO
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE DEMANIO
 CIVICO ED ARMENTIZIO
 (Dott. Ing. Luigi De Collibus)

VISTO
 IL RESPONSABILE D'UFFICIO
 (Dott.ssa Manzia Di Marzio)

Manzia Di Marzio

politico

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
 Servizio Boscato e Foreste

La presente copia composta di
 n. 2 fasciale, è conforme
 all'originale esistente presso questo
 Servizio.

Pescara, li 07/07/2010
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi De Collibus



DECRETO 15.10.2010, n. 126:

Legittimazione e affrancazione terre civiche. Comune di Bolognano (PE) in favore di ditte diverse.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

Vista Determinazione Dirigenziale n. DH20/251/Usi Civici del 29/09/2010, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armenitizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Bolognano;

Visto l'allegato "A" elenco n. 2 datato 26/05/2010 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Bolognano, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 2 datato 26/05/2010 sopra richiamato;

Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. n. 6/2005;

Ritenuto che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e con-

testuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 2 datato 26/05/2010;

Dato atto che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Bolognano a favore delle 8 Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 2 datato 26/05/2010 formato da n. 2 facciate;
- di fare obbligo al Comune di Bolognano a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 2 datato 26/05/2010 nonché effettuare l'affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Bolognano ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di fare obbligo al Comune di Bolognano a reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armenitizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevi-

mento da parte del Comune di Bolognano e delle Ditte del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L'AQUILA Li 15 ottobre 2010


Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

ALLEGATO "A" ELENCO N. 2

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA. EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
 Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
 ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2



N. d'ordine	DITTA; NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare		
				Foglio	Particella						Superficie	
1-508/09	ZACCAGNINI NINO VIA STAFFOLI 8 65020 BOLOGNANO (PE)	01/03/1954 BOLOGNANO	BOLOGNANO	3	65	0,11,00	95,70	2,87	31,58	95,70		
					135	1,64,50	1.433,76	43,01	430,13	473,14	1.433,76	
					136	0,02,20	19,14	0,57	5,74	6,32	19,14	19,14
	TOTALE					1,78,00	1.548,60	46,46	484,58	511,04	1.548,60	
2-603/09	GRILLO FRANCESCO SANTOLI PALMA MARIA P.ZA MADONNA DEL MONTE 4 65020 BOLOGNANO (PE)	20/08/1942 DELIANUOVA 30/03/1947 BOLOGNANO	BOLOGNANO	3	157	0,16,20	140,94	4,23	42,28	46,51	140,94	
						0,16,20	140,94	4,23	42,28	46,51	140,94	
3-509/09	FISCHETTI MICHELE ANGELO VIALE ABRUZZO 421 65100 CHIETI	29/05/1963 PISTICCI (MT)	BOLOGNANO	10	19	0,16,00	139,20	4,18	41,76	45,94	139,20	
						0,16,00	139,20	4,18	41,76	45,94	139,20	
4-560/09	SERRAIOCO ANTONIO E NUCCITELLI MADERA VIA TIBURTINA 1 65020 BOLOGNANO (PE)	02/03/1943 S. VALENTINO 03/05/1948 BOLOGNANO	BOLOGNANO	6	5	0,14,20	123,54	3,71	37,06	40,77	123,54	
					4	160	0,16,00	139,20	4,18	41,76	45,94	139,20
					363	0,16,00	139,20	4,18	41,76	45,94	139,20	
					3	1	0,09,00	76,30	2,35	23,49	25,84	76,30
						16	0,08,60	74,82	2,24	22,45	24,69	74,82
						91	0,11,50	100,05	3,00	30,02	33,02	100,05
5-286/09	FARCHIONE MARIA VIA XX SETTEMBRE 30 65020 TOCCO DA CASAURIA (PE)	13/07/1938 TOCCO DA CASAURIA (PE)	BOLOGNANO	6	363	1,37,90	1.199,73	35,99	359,92	395,91	1.199,73	
					58	0,09,20	80,04	2,40	24,01	26,41	80,04	
					99	0,06,80	59,16	1,77	17,75	19,52	59,16	
					60	0,32,80	285,36	8,56	85,61	94,17	285,36	
						1,86,70	1.624,29	48,73	487,29	536,02	1.624,29	
6-505/09	GALANTE ELISABETTA VIA XX SETTEMBRE 152 65020 TOCCO DA CASAURIA (PE)	25/09/1939 TOCCO DA CASAURIA (PE)	BOLOGNANO	7	16	0,01,80	16,66	0,47	4,70	5,17	16,66	
					50	0,04,10	35,67	1,07	10,70	11,77	35,67	

DI NARDO CARLO VIA S. ROCCO 8 65020 BOLOGNANO (PE)	14/07/1983 BOLOGNANO (PE)	13	11	0,05,90	51,33	1,54	15,40	16,94	51,33
					2.813,63	87,41	874,08	961,50	2.913,63
			12		180,09	5,40	54,03	59,43	180,09
					3.093,72	92,81	928,12	1.020,93	3.093,72
DE LUCA ROSARIA VIA ANELLI 9 65020 BOLOGNANO (PE)	10/03/1972 TOCCO DA CASAURIA (PE)	1	384	0,10,50	91,35	2,74	27,41	30,15	91,35
					114,84	3,45	34,45	37,90	114,84
			857		0,44	0,01	0,13	0,14	0,44
			858		0,00,98	0,28	2,48	2,73	0,27
			859		0,08,60	2,24	22,45	24,69	74,82
					0,33,30	8,69	86,91	95,60	289,71

PESCARA LI 26/05/2010

IL TECNICO INCARICATO

Armando Nicoletti
Armando Nicoletti ZIZZINI (AL)

VISTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

(Doit. Ing. Luigi DE COLLIBUS)



VISTO
IL RESPONSABILE D'UFFICIO
(Dot.ssa Marzia DI MARZIO)

Marzia Di Marzio

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Servizio Sviluppo e Foreste

La presente copia composta di n. facciate, è conforme all'originale esistente presso questo Servizio.

Pescara, li 27/05/2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi De Collibus



DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE
UNICA N. 128 DETERMINAZIONE
01.10.2010, n. DA13/286:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato "SCERNI 1", di potenza pari a 993,6 kWp da ubicarsi nel Comune di Scerni (CH), Foglio n. 30 particelle 4039, 30, 31, 251 e Foglio n. 34 particelle 113, 87, 95, 103, 109 e 99; Società: Green Engineering S.r.l Via C.da Strane, 7 Cupello (CH).

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

*Omissis***AUTORIZZA**

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre
2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in
questa sede si intende riportare:

Art. 1

La Società Green Engineering S.r.l. con sede legale nel Comune di Cupello(CH) C.da Strane n. 7, di seguito denominata "Proponente" nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 993,6 kWp da ubicarsi nel Comune di Scerni (CH), Foglio n.

30 particelle 4039, 30, 31, 251 e Foglio n. 34 particelle 113, 87, 95, 103, 109 e 99;

*Omissis***Art. 8**

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Green Engineering srl con sede legale nel Comune di Cupello (CH) C.da Strane n. 7 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *B.U.R.A.*; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE
UNICA N. 129 DETERMINAZIONE
11.10.2010, n. DA13/287:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto foto-

voltaico di potenza pari a 993,6 kWp da ubicarsi nel Comune di Civitella Casanova (PE), foglio n. 9 particella n. 542 (ex.237) loc. Mastropaolo. Società: Fintukhe srl Via S.Michele, 19/a Altivole (Treviso).

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre
2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La società Società Fintukhe srl. con sede legale nel Comune di Altivole (Treviso) in Via San Michele, n. 19/a di seguito denominata "Proponente" nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 993,6 kWp da ubicarsi nel Comune di Civitella Casanova (Pe) località Mastropaolo, foglio n. 9 particella n. 542 (ex 237);

Omissis

Art. 9

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Fintukhe srl con sede legale nel Comune di Altivole (Treviso) in Via San Michele, n. 19/a, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *B.U.R.A.*; quest'ultimo procederà alla

pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA
DEI BACINI IDROGRAFICI - DIFESA DEL
SUOLO E DELLA COSTA
*SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE
SEDE L'AQUILA*

DETERMINAZIONE 09.11.2010, n. DC13/136:

T.U. 11/12/1933, n. 1775 – Regolamento Reg.le emanato con D.P.G.R. n. 3/Reg. del 13/08/2007 – Concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico dal fiume Sagittario in Comune di Bugnara – loc.tà Mullino Capaldi – Ditta: FLUTURNUM IDROELETTRICA S. c. a. r. l. Istanza 30 aprile 2010 Prot. n. 0430/10/FM/ac.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda, pervenuta in data 30 Aprile 2010 della ditta FLUTURNUM IDROELETTRICA S. c. a. r.l. con sede in P.zza Cavour, 1/F – 02100 Rieti, corredata di progetto a firma degli Ingg. Andrea Fantini e Mario Santini, tendente ad ottenere la concessione per derivare acqua pubblica, dal fiume Sagittario nella misura di mod. medi 12,00 (1/s 1.200,00), per uso idroelettrico;

Preso atto dei seguenti pareri:

1. parere favorevole espresso dall'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del fiume Sangro con nota n. RA/186390 del 06/10/2010;
2. con nota 04/10/2010, n. RA/106768 di questo Servizio è stato richiesto il parere dell'Autorità Concedente Regionale (Direzione LL.PP.) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento emanato con D.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3, considerato che nel termine di giorni 40 non è intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole come previsto dal 2° capoverso del citato art. 13;

Visto l'art. 14 del Regolamento regionale n. 3/Reg del 13.08.2007;

ORDINA

che la domanda pervenuta in data 30 Aprile 2010 della ditta FLUTURNUM IDROLETTRICA S. c. a r.l. con sede in P.zza Cavour, 1/F - 02100 Rieti sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di L'Aquila - Via Verzieri loc.tà Preturo - 67100 L'Aquila - per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere **dal 01 dicembre 2010 al 30 dicembre 2010** a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni dal Lunedì al Venerdì.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 30 giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del Comune di Bugnara (AQ).

Inoltre la medesima ordinanza sarà pubblicata sul *B.U.R.A.*

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio precedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul *B.U.R.A.*

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul *B.U.R.A.*, ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

- al Comando Militare Esercito "Abruzzo" Ufficio Logistico e Servitù Militari - Caserma Pasquali Campomizzi S.S. 80, n. 1 - 67100 L'Aquila;
- alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Regionale LL.PP. Via Salaria Antica Est n. 27 - 67100 L'Aquila;
- alla Regione Abruzzo Direzione LL.PP. - Servizio Acque e Demanio Idrico - Via Salaria Antica Est n.27- 67100 L'Aquila;
- al Segretario dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro - Via Verzieri Fraz.ne Preturo - 67100 L'Aquila;
- all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila - Settore Politiche Ambientali e Sviluppo Territoriale - Servizio Genio Civile - loc.tà Pile - 67100 L'Aquila;
- al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona -Via Industriale n. 1 - 67039 Sulmona (Aq);
- alla ditta Elettromeccanica Adriatica S.p.A. - Zona Industriale Marino del Tronto - 63100 Ascoli Piceno;
- al Comune di Bugnara;
- alla Ditta Interessata;

- al *B.U.R.A.* - Via Salaria Antica Est n. 27 - 67100 L'Aquila.

La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento 3\Reg ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il **giorno 8 febbraio 2011** alle ore **10.30** con ritrovo presso la sede del Comune di Bugnara (Aq);

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43, con provvedimento espresso a cura dell'Autorità Concedente – Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della l. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della l. 241/90, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Mauro Lepidi tel. 0862/364507 fax 0862/364557 e mail mauro.lepidi@regione.abruzzo.it.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PROCEDENTE
Dott. Ing. Italo Fabbri

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ATTIVITA' ITTICHE E ZOOTECNICHE

DETERMINAZIONE 19.10.2010, n. DH21/31:

Legge regionale n. 22/2004, art. 03 e DGR 1416/2004 “Costituzione della Conferenza regionale della Pesca e dell'acquacoltura” – Integrazione componente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. del 05/08/2004 n. 22 recante “Nuove politiche regionali di sostegno all'economia ittica”, ed in particolare l'articolo 3, che contempla la costituzione della Conferenza regionale della Pesca e dell'Acquacoltura;

Dato atto che la Giunta Regionale, con delibera n. 1416 del 29/12/2004 ha costituito la Conferenza regionale della Pesca e dell'Acquacoltura ex art. 3 della L.R. 05/08/2004 n. 22 incaricando tra l'altro, il Dirigente del servizio economia ittica e programmazione venatoria, di procedere ad integrare con proprie determinazioni nella Conferenza, i nominativi segnalati successivamente dagli Enti/Associazioni;

Considerato che con determinazioni DH18/6 del 10/02/2005, DH18/8 del 21/02/2005, DH18/31 del 29/06/2005, DH18/42 del 29/08/2005, DH8/44 del 09/11/2006, DH8/62 del 28/11/2006 e DH8/30 dell' 11/10/2007, DH8/35 del 31/10/2007, DH8/44 del 27/11/2007, DH8/14 del 09/04/2009, DH8/17 del 2009, DH8/01 del 15/01/2010, DH8/04 dell'08/02/2010, DH8/10 del 17/02/2010, DH8/26 del 7/05/2010, DH8/27 del 13/05/2010, DH21/18 dell'05/08/2010, DH21/22 del 14/09/2010 e DH21/25 del 28/09/2010 si è proceduto a successive integrazioni della suddetta Conferenza regionale con i nominativi designati dei loro rappresentanti;

Vista la nota del 14 Ottobre 2010, prot. n. 03.01.17/21026 della CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA (CH), acquisita agli atti di questo Servizio in data 19 Ottobre 2010 prot. n. RA196469, con la quale è stato designato quale Componente Supplente il STV (CP) Elisabetta BOLIGNINI in sostituzione del STV (CP) Matteo ORSOLINI;

Ritenuto pertanto, di dover procedere all'ulteriore integrazione della Conferenza regionale in discorso, tramite la sostituzione in rappresentanza della CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA (CH) del Componente Supplente STV (CP) Elisabetta BOLIGNINI in

sostituzione del STV (CP) Matteo ORSOLINI;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di integrare la Conferenza regionale della Pesca e dell'Acquacoltura ex art.03 della L.R. 05 Agosto 2004 n. 22 e s.m.i., costituita con D.G.R. n. 1416 del 29 Dicembre 2004 con il STV (CP) Elisabetta BOLIGNINI;
2. di stabilire che a seguito della integrazione di cui al precedente punto, l'elenco dei Componenti nella Conferenza regionale della Pesca e dell'Acquacoltura di cui alla Deliberazione citata, è integrata come dall'allegato n. 01;
3. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio

monitoraggio e controllo politiche ittiche regionali e nazionali a curare la pubblicazione della presente Determinazione sul sito Internet www.regione.abruzzo.it/pesca, ed a trasmetterne copia alla CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio Di Paolo

Allegati:

- Allegato 1 – Elenco dei Componenti della Conferenza Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura di cui all'art. 03 della L.R. 22/2004.

Segue allegato

Allegati:

- Allegato 1 – Elenco dei Componenti della Conferenza Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura di cui all'art. 03 della L.R. 22/2004.

	<u>Ente/Associazione</u>	<u>Titolare</u>	<u>Supplente</u>
1	Provincia di Chieti	GRECO Gaetano Nicola	RITUCCI Giuliano
2	Provincia di Teramo	CATARRA Valter	VANNUCCI Ezio
3	Provincia di Pescara	RECCHIA Franco	COLANTONI Antonello
4	Comune di Ortona	NAPOLEONE Giulio	SCHIAZZA Annalisa
5	Comune di Pescara	CARDELLI Stefano	MAMBELLA Marco
6	Comune di Vasto	SALVATORELLI F.sco	MASTRANGELO Luca
7	Comune di Giulianova	VELLA Alfonso	ANDRENACCI Emidio
8	C.C.I.A.A. di Pescara	Francesco SCORDELLA	Lucio DI GIOVANNI
9	C.C.I.A.A. di Chieti	RICCI Franco	CARBONE Michele
10	C.C.I.A.A. di Teramo	STAFFILANO Vincenzo	VAGNONI Marco
11	Capitaneria di Porto di Pescara	DI DONATO Eliana	ARCANGELI Giovanni Paolo
12	Capitaneria di Porto di Ortona (CH)	GRECO Giovanni	BOLIGNINI Elisabetta RUSSO Pasquale
13	Lega Coop Abruzzo (Lega Pesca)	SALVATORE Carlo	RANALLI Giuseppe
14	UNCI-Pesca Abruzzo	LATTANZIO Claudio	SICHETTI Giuseppe
15	Federcoopasca Abruzzo	D'ANGELO Paola	UCCI Luigi
16	Federpesca Abruzzo	SQUEO Valter	NATARELLI Nicolino
17	Agci Pesca Abruzzo	LAUDUCCI Bruno	CINALLI Bruno
18	CISL Abruzzo	COLLEVECCHIO Alessandro	PUGLIA Salvatorino
19	UIL Abruzzo	DI GIOSAFAT Flaviano	PAGLIARO Amelia
20	UGL Abruzzo	LA CIVITA Damiano	SALONE Daniela
21	Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL Abruzzo	GUOBADIA Patrik	PERACCHIA Corrado

22	<i>Associazione Piscicoltori Italiani</i>	<i>GRISPAN Maurizio</i>	<i>TRINCANATO Antonio</i>
23	<i>I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise di Teramo "G. Caporale"</i>	<i>GIORGETTI Giorgio</i>	<i>PAVONE Alessandro</i>
24	<i>Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo</i>	<i>FERRANDINO Giuseppe</i>	<i>RONZITTI Vincenzo</i>

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO CREDITO,
INNOVAZIONE E ATTIVITÀ FAUNISTICA

DETERMINAZIONE 26.10.2010, n. DH17/48:

Legge Regionale 24.06.2003, n. 10, e s.m.i. recante "Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati da fauna selvatica". Liquidazione risorse disponibili sul cap. 102341 per le annualità 2008 e 2009 e impegno e liquidazione delle risorse iscritte nel capitolo n. 102341 dello stato di previsione della spesa nel bilancio 2010, denominato "Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la Legge regionale 24.06.2003, n. 10, e s.m.i., pubblicata sul *BURA* n. 21 del 25.07.2003, recante "*Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati da fauna selvatica*";

Richiamato, in particolare, l'art. 3 della citata legge che delega alle amministrazioni provinciali le funzioni risarcitorie in materia di danni provocati dalla fauna selvatica alla produzione agricola ed alla zootecnia, a decorrere dall'1.01.2003;

Richiamato, altresì, il Regolamento n. 1/Reg. del 5.08.2004 concernente "*Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L.R. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica*";

Dato atto, in particolare, che il predetto Regolamento prevedeva, in prima applicazione, che le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del bilancio regionale sul citato capitolo 102341 fossero ripartite per il triennio 2003-2005 tra le Amministrazioni provinciali abruzzesi secondo percentuali da aggiornare

decorsa la fase di prima applicazione (art. 1, comma 4);

Dato atto che la revisione del Regolamento n. 1/Reg. del 5.08.2004, sotto il profilo specifico dei criteri di riparto delle risorse tra le Amministrazioni provinciali, non è ancora stata definita e che, invece, così come espressamente valutato dalla Giunta Regionale, "*omissis ... è di tutta evidenza la necessità di procedere con la massima sollecitudine all'attribuzione del fondo, stanti le pressanti richieste che, quasi quotidianamente, pervengono da agricoltori ed allevatori danneggiati dalla fauna selvatica di cui alla L.R. 10/2003*";

Richiamata, a tale riguardo, la Delibera di Giunta Regionale n. 751 del 4.10.2010 con la quale l'organismo collegiale, fatte le debite premesse e valutazioni, ha stabilito:

- *di adottare, quali percentuali di riparto provvisorie del fondo iscritto sul capitolo 102341 del bilancio regionale, quelle che discendono dal valore percentuale calcolato sulla media dei danni rilevati nell'ultimo triennio disponibile, arrotondato alla cifra intera;*
- *di stabilire, conseguentemente, che dette percentuali e gli importi che ne discendono, siano riferiti all'attuale, intera disponibilità di bilancio, ovvero a 1.600.000,00 € così distinti:*
 - *quanto a 300.000,00 €, quale residuo disponibile sull'impegno assunto nell'annualità 2008 con la anzi citata determinazione dirigenziale DH8/31 del 12.08.2008;*
 - *quanto a 800.000,00 €, quale impegno assunto con la anzi citata determinazione dirigenziale n. DH8/30 del 26.10.2009;*
 - *quanto a 500.000,00 € quale somma disponibile in bilancio per il corrente esercizio finanziario;*

- di stabilire, pertanto, che le somme da attribuire a ciascuna Provincia, per le fina-

lità di cui alla L.R. n. 10/2003 e s.m.i., siano quelle evidenziate nella tabella che segue:

<i>Provincia</i>	<i>PE</i>	<i>AQ</i>	<i>CH</i>	<i>TE</i>
<i>% ripartizione</i>	15 %	39 %	24 %	22 %
<i>Somme spettanti</i>	240.000,00	624.000,00	384.000,00	352.000,00

- di ribadire che alla quantificazione dell'onere risarcitorio sopportato in ciascun anno dalle Amministrazioni provinciali abruzzesi concorrono i danni prodotti dalla fauna selvatica appartenente all'allegato A) alla L.R. 10/2003, il cui accertamento amministrativo sia avvenuto a cura della Provincia interessata nel corso dell'anno di riferimento del finanziamento;
- di dare atto che gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare mandato al Servizio Credito Innovazione e Attività Faunistica di predisporre gli adempimenti conseguenti e connessi all'esecuzione del presente atto, compresa la pubblicazione dello stesso, compresi i predetti allegati, sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo;
- di dare mandato, altresì, al predetto Servizio Credito Innovazione e Attività Faunistica, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, di stabilire le definitive percentuali di riparto delle somme iscritte nel bilancio regionale nei successivi esercizi finanziari a partire dal 2011 compreso, in conformità alle procedure ed i criteri di cui al più volte citato Regolamento n. 1/Reg. del 5.08.2004.

Dato atto che lo stato di previsione della spesa del bilancio, per l'esercizio finanziario 2010, assegna al capitolo 102341, UPB 07.02.006, denominato "Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica", l'importo di € 500.000,00;

Dato atto che, ai fini del riparto delle risorse

già impegnate nei precedenti esercizi finanziari 2008 e 2009 e non ancora liquidate a favore delle Amministrazioni provinciali oltre che del predetto stanziamento per il corrente esercizio finanziario, devono essere utilizzate le percentuali individuate ed approvate dalla Giunta Regionale con la deliberazione anzi citata;

Dato atto, altresì, che le somme complessivamente a disposizione, già impegnate o da impegnare con il presente atto, risultano essere le seguenti:

- € 300.000,00 (trecentomila/00) quale residuo da liquidare sull'impegno n. 3631/2008 di importo pari a € 700.000,00 (settecentomila), assunto sul capitolo 102341. UPB 07.02.006, giusto provvedimento di impegno DH8/31 del 12.08.2008;
- € 800.000,00 (ottocentomila/00) quale importo da liquidare sull'impegno n. 3995/2009 di importo pari a € 800.000,00 (ottocentomila/00), assunto sul capitolo 102341. UPB 07.02.006, giusto provvedimento di impegno DH8/30 del 26.10.2009;
- € 500.000,00 (cinquecentomila/00) quale importo da impegnare con il presente atto sul capitolo n. 102341 - UPB 07 02 006 - del bilancio di previsione 2010;

Dato atto che l'importo di € 300.000,00 (trecentomila) trova capienza nell'impegno n. 3631/2008 di importo pari a € 700.000,00 (settecentomila), assunto sul capitolo 102341 UPB 07.02.006, giusto provvedimento di impegno DH8/31 del 12.08.2008;

Dato atto che l'importo di € 800.000,00 (ottocentomila) trova capienza nell'impegno n.

3995/2009 di pari importo, assunto sul capitolo 102341. UPB 07.02.006, giusto provvedimento di impegno DH8/30 del 26.10.2009;

Ribadito che lo stato di previsione della spesa del bilancio, per l'esercizio finanziario 2010, assegna al capitolo 102341, UPB 07.02.006, denominato "Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica", l'importo di € 500.000,00;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- impegnare la somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) sul capitolo n. 102341 - UPB 07 02 006 - del bilancio di previsione 2010 della Regione Abruzzo, quale contributo destinato alle province abruzzesi per danni causati dalla fauna selvatica, annualità 2010, secondo la tabella che segue:

Provincia	Pescara	L'Aquila	Chieti	Teramo
% ripartizione	15%	39%	24%	22%
Somme spett.	75.000,00	195.000,00	120.000,00	110.000,00

- liquidare la residua somma di Euro 300.000,00 (trecentomila) sul capitolo n. 102341 - UPB 07 02 006 - del bilancio di previsione 2008 della Regione Abruzzo, quale contributo destinato alle province per danni causati dalla fauna selvatica, secondo la tabella che segue;

Provincia	Pescara	L'Aquila	Chieti	Teramo
% ripartizione	15%	39%	24%	22%
Somme spett.	45.000,00	117.000,00	72.000,00	66.000,00

- liquidare la somma di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) sul capitolo n. 102341 - UPB 07 02 006 - del bilancio di previsione 2009 della Regione Abruzzo, quale contributo destinato alle province per danni causati dalla fauna selvatica, secondo la tabella che segue:

Provincia	Pescara	L'Aquila	Chieti	Teramo
% ripartizione	15%	39%	24%	22%
Somme spett.	120.000,00	312.000,00	192.000,00	176.000,00

- liquidare la somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) sul capitolo n. 102341 - UPB 07 02 006 - del bilancio di previsione 2010 della Regione Abruzzo, impegnata con il presente atto, quale contributo destinato alle province per danni causati dalla fauna selvatica, secondo la tabella che segue:

Provincia	Pescara	L'Aquila	Chieti	Teramo
% ripartizione	15%	39%	24%	22%
Somme spett.	75.000,00	195.000,00	120.000,00	110.000,00

Dato atto, conseguentemente, che alle Amministrazioni provinciali abruzzesi spettano complessivamente le somme riportate nella seguente tabella:

Provincia	PE	AQ	CH	TE
% ripartizione	15 %	39 %	24 %	22 %
Somme spettanti	240.000,00	624.000,00	384.000,00	352.000,00

Vista la L.R. 14.9.99 n. 77 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- di impegnare la somma complessiva di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) sul capitolo n. 102341 - UPB 07 02 006 - del bilancio di previsione 2010 della Regione Abruzzo,

quale contributo destinato alle province abruzzesi per danni causati dalla fauna selvatica, secondo gli importi riportati nelle premesse del presente atto;

- di liquidare la predetta somma di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), impegnata con il presente atto, secondo le percentuali di riparto stabilite dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 751 del 4 ottobre 2010 per le finalità previste dalla legge citata in oggetto, secondo la tabella seguente:

Provincia	Pescara	L'Aquila	Chieti	Teramo
% ripartizione	15%	39%	24%	22%
Somme spett.	75.000,00	195.000,00	120.000,00	110.000,00

- di liquidare la somma complessiva di € 300.000,00 (trecentomila/00) sul capitolo 102341 – UPB 07 02 006 – del bilancio di previsione 2008 della Regione Abruzzo, quale saldo per l'annualità 2008, del contributo destinato alle province per i danni causati dalla fauna selvatica, secondo la tabella seguente:

Provincia	Pescara	L'Aquila	Chieti	Teramo
% ripartizione	15%	39%	24%	22%
Somme spett.	45.000,00	117.000,00	72.000,00	66.000,00

dando atto, altresì, che il predetto importo di € 300.000,00 trova capienza nell'impegno n. 3631/2008, giusto provvedimento DH8/31 del 12.08.2008;

- di liquidare la somma complessiva di € 800.000,00 (ottocentomila/00) sul capitolo 102341 – UPB 07 02 006 – del bilancio di previsione 2009 della Regione Abruzzo, quale saldo, per l'annualità 2009, del contributo destinato alle province per i danni causati dalla fauna selvatica, secondo la tabella seguente:

Provincia	Pescara	L'Aquila	Chieti	Teramo
% ripartizione	15%	39%	24%	22%
Somme spett.	120.000,00	312.000,00	192.000,00	176.000,00

dando atto, altresì, che il predetto importo di € 800.000,00 trova capienza nell'impegno n. 3995/2009, giusto provvedimento DH8/30 del 26.10.2009;

- di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito a provvedere al pagamento delle somme sopraindicate, in favore delle Amministrazioni provinciali abruzzesi interessate, secondo la tabella riepilogativa che segue:

Provincia	PE	AQ	CH	TE
% ripartizione	15 %	39 %	24 %	22 %
Somme spettanti	240.000,00	624.000,00	384.000,00	352.000,00

mediante versamento alle contabilità speciali accese presso le tesorerie provinciali dello Stato;

- di ribadire che alla quantificazione dell'onere risarcitorio sopportato in ciascun anno dalle Amministrazioni provinciali abruzzesi concorrono i danni prodotti dalla fauna selvatica appartenente all'allegato A) alla L.R. 10/2003, il cui accertamento amministrativo sia avvenuto a cura della Provincia interessata nel corso dell'anno di riferimento del finanziamento;
- di trasmettere la presente determinazione alle Amministrazioni provinciali interessate;
- di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, nonché sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/caccia).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna Angelucci

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 22.09.2010, n. DH23/120:

Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH23/02 del 01/07/2010 Ditta: BOSCO NESTORE & C. S.N.C. residente in Contrada Casali, 147 del comune di NOCCIANO (PE) Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta **BOSCO NESTORE & C. S.N.C.** residente in Contrada Casali, 147 del comune di NOCCIANO (PE), il contributo in conto capitale di € 234.900,00 quale anticipazione del contributo di € 469.954,23 concesso con D.D. n. DH23/02 del 01/07/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN della liquidazione di € 234.900,00 in favore della ditta **BOSCO NESTORE & C. S.N.C.** residente in Contrada Casali, 147 del comune di NOCCIANO (PE), nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- di ritenere parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti allegati:
 - Scheda di Fine Istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 1 pagina;
 - Garanzia fidejussoria formata da n. 7 pagine in originale e in copia conforme all'originale;
 - Conferma validità della garanzia fidejussoria formata da n. 1 pagina;
 - Certificato della Camera di Commercio formato da n. 3 pagine in copia conforme all'originale;
 - Nota della Prefettura di PESCARA formata da n. 1 pagina.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 14.10.2010, n. DH23/177:
**Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.
Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "B". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 84750316055 del 06.07.2009 DITTA: Cvetic Marina nata il 28.12.1967 in Comune di Belgrado (Jugoslavia) residente in Via San Silvestro, 10 Co-**

**mune di San Martino s/Marrucina Prov. CH
Codice fiscale CVTMRN67T68Z118X part.
IVA 01769850692 Opere: Realizzazione
cantina completa di attrezzature e acquisto
macchine e attrezzature Concessione contributo in conto capitale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di concedere alla ditta **Cvetic Marina** nata il 28.12.1967 in Comune di Belgrado (Jugoslavia) residente in Via San Silvestro, 10 Comune di San Martino s/Marrucina Prov. CH Codice fiscale CVTMRN67T68Z118X part. IVA 01769850692 il contributo in conto capitale di € 677.051,96 pari al 40% dell'investimento ammesso di € 1.692.629,91, importo che non coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/15 del 12/03/2010, e successiva D.D. DH23/125 del 05/10/2010 di rettifica, per la realizzazione di: Realizzazione cantina completa di attrezzature e acquisto macchine e attrezzature;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. di Pescara per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare estratto della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 15 facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 09 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;
- Richiesta alla Prefettura di Pescara formata da n. 1 facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 19.10.2010, n. DH23/178:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Filiera: VITIVINICOLA Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta TENUTA CIPRESSI SAS DI CIPRESSI ANGELO & C. con sede in Comune di SCAFA (PE); Concessione contributo in conto capitale Domanda AGEA n. 84750311940.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di concedere alla ditta **TENUTA CIPRESSI SAS DI CIPRESSI ANGELO & C** con sede in Comune di **SCAFA (PE)** Contrada **ZAPPINO** il contributo in conto capitale di €. **500.000,00** pari al 40% dell'investimento ammesso di € **1.250.000,00** che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/16 del 12/03/2010;
 - di stabilire che a seguito di informazioni negative acquisite dalla Prefettura di Pescara si procederà alla revoca della presente concessione;
 - di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
 - di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza.
 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
 - di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.
- I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:
- Verbale Istruttorio formato da n. **15** facciate;

te;

- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 7 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 3 facciate;
- Nota alla Prefettura di PESCARA formato da n. 1 facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 19.10.2010, n. DH23/179:

Liquidazione dell'anticipo del premio in conto capitale concesso con D.D. n. DH10/84 del 27/05/2010 Ditta Di Massimo Luciano residente in Via S. Maria, 5 del Comune di Moscufo (PE) Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento di giovani agricoltori" D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta **Di Massimo Luciano** con sede in Via S. Maria, 5 Comune di Moscufo (PE), il contributo in conto capitale di **20.000,00 €** quale anticipazione del premio di 40.000,00 € concesso con D.D. n. DH10/84 del 27/05/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN della liquidazione di **20.000,00 €** in favore della ditta **Di Massimo Luciano**, con

sede in Via S. Maria, 5 del Comune di Moscufo (PE), nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- di ritenere parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti allegati:
 - Scheda di Fine Istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 1 pagina;
 - Garanzia fidejussoria formata da n. 9 facciate in originale e in copia conforme all'originale;
 - Conferma validità della garanzia fidejussoria formata da n. 1 facciata;
 - Certificato della Camera di Commercio di Pescara formato da n. 2 facciate in copia conforme all'originale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 19.10.2010, n. DH23/180:

Liquidazione dell'anticipo del premio in conto capitale concesso con D.D. n. DH23/90 del 15/06/2010 Ditta Carletti Lorenzo residente in Strada S. Pietro, 66 del Comune di Citta' S. Angelo (PE) Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento di giovani agricoltori" D.G.R. n. 752 del

07/08/2008 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta **Carletti Lorenzo** con sede in Strada S. Pietro, 66 Comune di Citta' S. Angelo (PE), il contributo in conto capitale di **20.000,00 €** quale anticipazione del premio di 40.000,00 € concesso con D.D. n. DH23/90 del 15/06/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN della liquidazione di **20.000,00 €** in favore della ditta **Carletti Lorenzo**, con sede in Strada S. Pietro, 66 del Comune di Citta' S. Angelo (PE), nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- di ritenere parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti allegati:
 - Scheda di Fine Istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 1 pagina;
 - Garanzia fidejussoria formata da n. 6 facciate in originale e in copia conforme all'originale;
 - Conferma validità della garanzia fidejussoria formata da n. 1 facciata;
 - Certificato della Camera di Commercio di Pescara formato da n. 2 facciate in copia conforme all'originale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 19.10.2010, n. DH23/181:

Liquidazione dell'anticipo del premio in conto capitale concesso con D.D. n. DH10/28 del 06/05/2010 Ditta Pierdomenico Danilo residente in C.Da Festina, 8 del Comune di Civitella Casanova (PE) Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento di giovani agricoltori" D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta **Pierdomenico Danilo** con sede in C.Da Festina, 8 Comune di Civitella Casanova (PE), il contributo in conto capitale di **20.000,00 €** quale anticipazione del premio di 40.000,00 € concesso con D.D. n. DH10/28 del 06/05/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN della liquidazione di **20.000,00 €** in favore della ditta **Pierdomenico Danilo**, con sede in C.Da Festina, 8 del Comune di Civitella Casanova (PE), nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adem-

pimenti di competenza;

- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- di ritenere parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti allegati:
 - Scheda di Fine Istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 1 pagina;
 - Garanzia fidejussoria formata da n. 7 facciate in originale e in copia conforme all'originale;
 - Conferma validità della garanzia fidejussoria formata da n. 1 facciata;
 - Certificato della Camera di Commercio di Pescara formato da n. 2 facciate in copia conforme all'originale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 19.10.2010, n. DH23/182:
**Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.
Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Fascia di Spesa "B" Ditta: Martinelli Pietropaolo residente in Contrada Trosciano superiore, 50 del Comune di Farindola (PE) Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH23/41 del 29/07/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

di liquidare, in favore della ditta Martinelli Pietropaolo residente in Contrada Trosciano superiore, 50 del Comune di Farindola (PE), il contributo in conto capitale di € 309.528,10 quale anticipazione del contributo di € 619.056,21 concesso con D.D. n. DH23/41 del 29/07/2010;

di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN della liquidazione di € 309.528,10 in favore della ditta Martinelli Pietropaolo residente in Contrada Trosciano superiore, 50 del Comune di Farindola (PE) nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine Istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 1 facciata;
- Garanzia fidejussoria formata da n. 9 facciate;
- Conferma validità della garanzia fidejussoria formata da n. 1 facciata;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate;
- Nota della Prefettura di Pescara formata da n. 1 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA*

DETERMINAZIONE 19.10.2010, n. DH23/183:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "B". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 84750317692 del 07/07/2009 DITTA: D'Alesio Giovanni nato il 07/12/1981 in Comune di Pescara Prov. PE residente in Via Monte Cimino 8 Comune di Montesilvano Prov. PE Codice fiscale DLSGNN81T07G482S part. IVA 01895070686, in qualità di rappresentante legale della "Società Agricola D'Alesio Giovanni & Mario Società Semplice" con sede a Città S. Angelo in C.da Gaglierano, 73 Opere: Realizzazione nuova struttura per la lavorazione, stoccaggio e commercializzazione prodotti aziendali e acquisto attrezzature. Concessione contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di concedere alla ditta **Società Agricola D'Alesio Giovanni & Mario Società Semplice** con sede a Città S. Angelo in C.da Gaglierano, 73 prov. PE Codice fiscale 01895070686 part. IVA 01895070686 il contributo in conto capitale di € 775.000,00 pari al 50% dell'investimento ammesso di € 1.550.000,00, importo che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/15 del 12/03/2010, per la realizzazione di: Rea-

lizzazione nuova struttura per la lavorazione, stoccaggio e commercializzazione prodotti aziendali e acquisto attrezzature.

- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. di Pescara per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 15 fasciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 09 fasciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 04 fasciate;
- Richiesta alla Prefettura di Pescara formata da n. 1 fasciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA*

DETERMINAZIONE 25.10.2010, n. DH23/202:

Liquidazione dell'anticipo del premio in conto capitale concesso con D.D. n. DH10/59 del 11/05/2010 Ditta Salzetta Daniele residente in C.Da Gallo, 12 del Comune di Collecervino (PE) Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento di giovani agricoltori" D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta **Salzetta Daniele** con sede in C.Da Gallo,12 Comune di Collecervino (PE), il contributo in conto capitale di **20.000,00 €** quale anticipazione del premio di 40.000,00 € concesso con D.D. n. DH10/59 del 11/05/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN della liquidazione di **20.000,00 €** in favore della ditta **Salzetta Daniele**, con sede in C.Da Gallo,12 del Comune di Collecervino (PE), nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- di ritenere parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti allegati:
 - Scheda di Fine Istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 1 pagina;

- Garanzia fidejussoria formata da n. 11 facciate in originale e in copia conforme all'originale;
- Conferma validità della garanzia fidejussoria formata da n. 1 facciata;
- Certificato della Camera di Commercio di Pescara formato da n. 2 facciate in copia conforme all'originale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L'AGRICOLTURA - TERAMO*

DETERMINAZIONE 18.10.2010, n. DH25/203:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750312715 DITTA: POETA ELVIRA nata il 30/04/1985 in Comune di Teramo Prov. TE residente in Via Tottea Comune di Crognaleto Prov. TE Codice fiscale PTOLVR8570L3Y part. IVA 01659050676 Opere: Acquisto macchine ed attrezzature Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/225 del 25/06/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: **POETA**

ELVIRA nata il **30/04/1985** in Comune di **Teramo** Prov. TE residente in Via **Tottea** Comune di **Crognaleto** Prov. TE Codice fiscale **PTOLVR8570L3Y** part. IVA **01659050676** il contributo in conto capitale di € 35.292,00 quale anticipazione del contributo di € 70.584,00 concesso con D.D. n. DH25/225 del 25/06/2010;

- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 35.292,00 in favore della ditta POETA ELVIRA, con sede in Comune di CROGNALETO, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 01 facciate;
- Garanzia fidejussoria formato da n. 07 facciate;
- Conferma di validità della garanzia fidejussoria formato da n. 01 facciate
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L'AGRICOLTURA - TERAMO

DETERMINAZIONE 18.10.2010, n. DH25/204:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750312608 DITTA: ZECHINI ROSANNA nata il 30/10/1961 in Comune di TERAMO Prov. TE residente in Via S.ATTO CHIARETO Comune di TERAMO Prov. TE Codice fiscale ZCHNN61R70L103M part. IVA 00960200673 Opere: ACQUISTO ATTREZZATURA PER STALLA, REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/232 del 25/06/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: **ZECHINI ROSANNA** nata il **30/10/1961** in Comune di **TERAMO** Prov. TE residente in Via **S.ATTO CHIARETO** Comune di **TERAMO** Prov. TE Codice fiscale **ZCHNN61R70L103M** part. IVA **00960200673** il contributo in conto capitale di € 36.732,00 quale anticipazione del contributo di € 73.464,00 concesso con D.D. n. DH25/232 del 25/06/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 36.732,00 in favore della ditta ZECHINI ROSANNA, con sede in Comune di CAMPLI, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 01 facciate;
- Garanzia fidejussoria formato da n. 07 facciate;
- Conferma di validità della garanzia fidejussoria formato da n. 01 facciate
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L'AGRICOLTURA - TERAMO

DETERMINAZIONE 18.10.2010, n. DH25/205:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750315049 DITTA: SOC.AGRICOLA F.LLI DI LORENZO S.S. Rappr. Leg. Di Lorenzo Franco nato il 28/02/1969 in Comune di TERAMO Prov. TE residente in Via VILLA COLLECCHIO - FORCELLA Comune di TERAMO Prov. TE Codice fiscale DLRFNC69B28L103M part. IVA 01581190673 Opere: ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE, REA-

LIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/75 del 27/07/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: **SOC.AGRICOLA F.LLI DI LORENZO S.S. Rappr. Leg. Di Lorenzo Franco** nato il **28/02/1969** in Comune di **TERAMO** Prov. TE residente in Via **VILLA COLLECCHIO - FORCELLA** Comune di **TERAMO** Prov. TE Codice fiscale **DLRFNC69B28L103M** part. IVA **01581190673** il contributo in conto capitale di € 62.499,83 quale anticipazione del contributo di € 124.999,66 concesso con D.D. n. DH25/75 del 27/07/2010;
 - di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 62.499,83 in favore della ditta SOC.AGRICOLA F.LLI DI LORENZO, con sede in Comune di TERAMO, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
 - di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
 - di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.
- I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 01 facciate;
 - Garanzia fidejussoria formato da n. 07 facciate;

- Conferma di validità della garanzia fidejussoria formato da n. 01 facciate
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L'AGRICOLTURA - TERAMO

DETERMINAZIONE 18.10.2010, n. DH25/233:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750315833 DITTA. OTTAVIANO GRAZIANA nata il 02/07/1970 in Comune di Isola del Gran Sasso Prov. TE residente in Via F.ne Capsano Comune di Isola del Gran Sasso Prov. TE Codice fiscale TTVGZN70L42E343H part. IVA 01403000670 Opere: Realizzazione concimaia, acquisto macchine ed attrezzature, realizzazione impianto fotovoltaico. Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/221 del 25/06/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: **OTTAVIANO GRAZIANA** nata il **02/07/1970** in

Comune di **Isola del Gran Sasso** Prov. TE residente in Via **F.ne Capsano** Comune di **Isola del Gran Sasso** Prov. TE Codice fiscale **TTVGZN70L42E343H** part. IVA 01403000670 il contributo in conto capitale di € 31.161,61 quale anticipazione del contributo di € 62.323,22 concesso con D.D. n. DH25/221 del 25/06/2010;

- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 31.161,61 in favore della ditta OTTAVIANO GRAZIANA, con sede in Comune di ISOLA DEL G.S., e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 01 facciata;
- Garanzia fidejussoria formato da n. 07 facciate;
- Conferma di validità della garanzia fidejussoria formato da n. 01 facciate
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L'AGRICOLTURA - TERAMO

DETERMINAZIONE 18.10.2010, n. DH25/234:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750315288 DITTA: SCARPANTONIO ANGELO nato il 04/05/1987 in Comune di TERAMO Prov. TE residente in Via PIANE ALLA RUENIA Comune di SANT'OMERO Prov. TE Codice fiscale SCRNGI87E04L103T part. IVA 01711160679 Opere: REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE, LA RACCOLTA, LO STOCCAGGIO, ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/80 del 28/07/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: **SCARPANTONIO ANGELO** nato il **04/05/1987** in Comune di **TERAMO** Prov. TE residente in Via **PIANE ALLA RUENIA** Comune di **SANT'OMERO** Prov. TE Codice fiscale **SCRNGI87E04L103T** part. IVA **01711160679** il contributo in conto capitale di € 48.780,11 quale anticipazione del contributo di € 97.560,22 concesso con D.D. n. DH25/80 del 28/07/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 48.780,11 in favore della ditta **SCARPANTONIO ANGELO**, con sede in Comune di **S.OMERO**, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Inter-

venti Strutturali per gli adempimenti di competenza;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 01 facciate;
- Garanzia fidejussoria formato da n. 07 facciate;
- Conferma di validità della garanzia fidejussoria formato da n. 01 facciate
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L'AGRICOLTURA - TERAMO

DETERMINAZIONE 18.10.2010, n. DH25/235:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750330998 DITTA: CAVATASSI CLAUDIO nato il 24/10/1961 in Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO Prov. TE residente in Via BORGIO SAN LEONARDO, 50 Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO Prov. TE Codice fiscale CVTCLD61R24L103Y part. IVA

01036220679 Opere: ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/183 del 24/09/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: **CAVATASSI CLAUDIO** nato il **24/10/1961** in Comune di **ISOLA DEL GRAN SASSO** Prov. TE residente in Via **BORGO SAN LEONARDO, 50** Comune di **ISOLA DEL GRAN SASSO** Prov. TE Codice fiscale **CVTCLD61R24L103Y** part. IVA **01036220679** il contributo in conto capitale di € 20.336,00 quale anticipazione del contributo di € 40.672,50 concesso con D.D. n. DH25/183 del 24/09/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 20.336,00 in favore della ditta CAVATASSI CLAUDIO, con sede in Comune di ISOLA DEL G.S., e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 01facciate;
- Garanzia fidejussoria formato da n. 07 facciate;

- Conferma di validità della garanzia fidejussoria formato da n. 01 facciate
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L'AGRICOLTURA - TERAMO

DETERMINAZIONE 18.10.2010, n. DH25/236:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750317805 DITTA: MANCINI MARCO nato il 11/09/1981 in Comune di TERAMO Prov. TE residente in Via FRAZ.NE VILLA ILII Comune di COLLEDARA Prov. TE Codice fiscale MNCMRC81P11L103W part. IVA 01729780674 Opere: Realizzazione fabbricato destinato alla lavorazione di prodotti agricoli, acquisto macchine ed attrezzature Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/72 del 27/07/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: **MANCINI MARCO** nato il **11/09/1981** in Comune

di **TERAMO** Prov. TE residente in Via **FRAZ.NE VILLA ILII** Comune di **COLLEDARA** Prov. TE Codice fiscale **MNCMRC81P11L103W** part. IVA **01729780674** il contributo in conto capitale di € 74.993,36 quale anticipazione del contributo di € 149.986,72 concesso con D.D. n. DH25/72 del 27/07/2010;

- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 74.993,36 in favore della ditta **MANCINI MARCO**, con sede in Comune di **COLLEDARA**, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 01 facciate;
- Garanzia fidejussoria formato da n. 07 facciate;
- Conferma di validità della garanzia fidejussoria formato da n. 01 facciate
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L'AGRICOLTURA - TERAMO

DETERMINAZIONE 18.10.2010, n. DH25/238:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750319942 DITTA: SOC. AGR. FATTORIA DEI CALANGHI S.S. – Ragione Sociale SOCIETA' AGRICOLA Part. IVA n. 01730660675 Sede: C.DA S. MARTINELLO Cap. 64032 COMUNE ATRI Legale rappresentante: CERNIERO DAVIDE nato a ATRI il 09/09/1984 C.F. N. CRNDVD84P09A488L RESIDENTE: VIA S. MARTINELLO, 13 COMUNE DI: ATRI Opere: Acquisto attrezzature - Impianto fotovoltaico Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/09 del 13/07/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: SOC. AGR. FATTORIA DEI CALANGHI S.S. – Ragione Sociale SOCIETA' AGRICOLA Part. IVA n. 01730660675

Sede: C.DA S. MARTINELLO Cap. 64032
COMUNE ATRI

Legale rappresentante:

CERNIERO DAVIDE nato a ATRI il 09/09/1984 C.F. N. CRNDVD84P09A488L

RESIDENTE: VIA S. MARTINELLO, 13
COMUNE DI: ATRI il contributo in conto capitale di € 38.225,55 quale anticipazione del contributo di € 70.451,10 concesso con D.D. n. DH25/09 del 13/07/2010;

- di autorizzare l'inserimento sul portale

SIAN per la liquidazione di € 38.225,55 in favore della ditta SOC. AGR. FATTORIA DEI CALANGHI S.S., con sede in Comune di ATRI, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 01 facciate;
- Garanzia fidejussoria formato da n. 07 facciate;
- Conferma di validità della garanzia fidejussoria formato da n. 01 facciate
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO, FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
*SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.
RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE
SOCIALE. OSSERVATORIO
SOCIALE REGIONALE.*

DETERMINAZIONE 14.10.2010, n. DL26/227/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "PRATICABILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.", con sede nel Comune di Castel Frentano (CH). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOP. SOCIALI -

Sezione "B".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1. prendere atto che, con istanza in data 28.09.2010 acquisita al prot. n. 184369/DL26b del 04.10.2010, la Cooperativa sociale in oggetto ha chiesto la iscrizione alla sezione "B" dell'Albo regionale e che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della istanza medesima riscontrandone la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per la iscrizione
2. iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "**PRATICABILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.**", con sede nel Comune di **Castel Frentano (CH)**, alla **Sezione "B"** dell'Albo regionale;
3. disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
4. disporre, infine, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO, FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
*SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.
RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE
SOCIALE. OSSERVATORIO*

SOCIALE REGIONALE.

DETERMINAZIONE 14.10.2010, n. DL26/228/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "S.A.T.I.C. società cooperativa sociale per la produzione il lavoro ed i servizi", con sede nel Comune di Sulmona (AQ). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOP. SOCIALI - Sezione "B".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1. prendere atto che, con istanza in data 09.10.2010 acquisita al prot. n. 190906/DL26b del 12.10.2010, la Cooperativa sociale in oggetto ha chiesto la iscrizione alla sezione "B" dell'Albo regionale e che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della istanza medesima riscontrandone la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per la iscrizione
2. iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "**S.A.T.I.C. società cooperativa sociale per la produzione il lavoro ed i servizi**", con sede nel Comune di **Sulmona (AQ)**, alla **Sezione "B"** dell'Albo regionale;
3. disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
4. disporre, infine, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dr. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
*SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE*

DETERMINAZIONE 21.10.2010, n. DG21/127:

Reg. (CE) n. 853/2004 e Deliberazione di G.R. n. 950/2006 - Revoca riconoscimento all'Impresa Alimentare "Frentania Mare S.r.l." impianto in Via Abbazia n. 1 e n. 3, comune di Treglio (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le ragioni esposte in narrativa –
- di **REVOCARE**, per quanto sopra evidenziato, il numero di riconoscimento:

IT

2857

CE

rilasciato con il provvedimento DG11/187 del 15 dicembre 2005 all'impianto della ditta "Frentania Mare S.r.l." impianto in Via Abbazia n. 1 e 3, comune di Treglio (CH) per l'attività di deposito prodotti della pesca;

- di provvedere alla cancellazione del riconoscimento dello stabilimento dagli elenchi presenti sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
- di inviare il presente atto di **REVOCA** al Responsabile della Ditta per il tramite della **ASL**, competente per territorio;
- di comunicare dell'adozione del presente

atto di **REVOCA** al Sindaco del Comune di Treglio (CH), località ove ha sede lo stabilimento in parola;

- di trasmettere copia della presente determina al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;
- di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.* della Regione Abruzzo.-

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI - BILANCIO
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 21.10.2010, n. DB8/76:

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2010

Pagina 1 di 1

N° Alto	76	Data Alto	21/10/2010	Organo	DB8	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	04.02.001	152300	1	DC.00.00	CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'ANNO 2001- L.R. 04.10.2001, N.56	12.914,86		12.914,86	
S	04.02.001	152424	1	DC.08.00	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI EDILIZIA DI CULTO - L.R. 25.11.1998, N. 139 -	47.424,00		47.424,00	
S	15.02.003	323500	1	DB.08.00	FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 DELLA L.R. 25.03.2002, N. 3 -		60.338,86		60.338,86
TOTALI SPESA						60.338,86		60.338,86	
TOTALI ENTRATA						0,00		0,00	
									0,00



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI – BILANCIO
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SISTEMI LOCALI E
PROGRAMMAZIONE DELLO
SVILUPPO MONTANO

DETERMINAZIONE 29.10.2010, n. DB4/46:

Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 e s.m.i. articoli 5, comma 4, lett. b) e 48 - Progetti pilota per la valorizzazione e la tutela dell'ambito montano - Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 del 08.03.2010 – Approvazione e pubblicazione graduatoria – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 recante: “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane” ed in particolare, l’articolo 5 relativo al “Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali” il quale, al comma 4, lettera b), prevede che il 10% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato al finanziamento dei progetti pilota di cui all’articolo 48 della legge medesima;

Richiamata la previsione di cui al suddetto articolo 48, secondo cui *“la Giunta Regionale approva ogni anno progetti pilota di carattere regionale, aventi lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare la montagna abruzzese, secondo le finalità e gli obiettivi della legge stessa (...)”*;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 08.03.2010 con la quale, in attuazione della normativa sopra richiamata, si è, da un lato, previsto, che almeno sei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, appartenenti ad almeno due diverse Comunità Montane della Regione Abruzzo, in associazione tra loro, possano presentare progetti pilota volti prioritariamente al miglioramento ed alla diversificazione dell’offerta turistica locale, in un’ottica di interconnessione tra la fruizione turistico-

sportiva e la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storico-artistiche e della tradizione locale, dall’altro, sono state approvate direttive per la presentazione dei progetti de quo, destinando al loro finanziamento la somma di € 400.000,00 (quattrocentomila/00);

Ritenuto che “tale quota, ai sensi dell’articolo 7, c.2 del bando di cui alla predetta D.G.R., *può anche essere destinata al finanziamento di un unico progetto, a conclusione della valutazione e tenuto conto della graduatoria di cui all’articolo 8”*;

Atteso che, a seguito della pubblicazione del bando sul *BURA*, sono pervenute nell’ordine alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano, complessive 12 domande da parte dei seguenti Comuni Capofila di Collelongo, Castel di Ieri, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Guilmi, Campo di Giove, Castel del Monte, Fagnano Alto, Civitella Alfedena, Prata D’Ansidonia, Montefino, Crognaleto, Pennadomo;

Preso atto che l’Ufficio Politiche per la Montagna ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti formali evidenziando cause di esclusione nei seguenti casi:

- Comune di Crognaleto per la spedizione oltre il termine previsto;
- Comune di Pennadomo per la presentazione della domanda sprovvista del riferimento sulla busta;
- Comune di Fagnano Alto per mancanza parziale della documentazione;

Tenuto conto che con Determina Direttoriale n. DB/ 63 del 08.07.2010 è stato costituito il gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti pilota, come previsto dall’art. 8 del bando di cui alla D.G.R. in oggetto;

Considerato che si è provveduto a comunicare ai Comuni capofila di Crognaleto, Fagnano

Alto e Pennadomo, l'esclusione per mancato rispetto dei requisiti formali; ai Comuni capofila di Collelongo, Prata D'Ansidonia e Castel del Monte, la non ammissibilità a valutazione per mancanza della copertura finanziaria;

Atteso che, a seguito delle deduzioni formulate dal Comune capofila di Crognaleto, con nota prot. n. 4462 del 13.08.2010, il gruppo di lavoro al quale è stata sottoposta l'istanza, ha ritenuto di accoglierla procedendo, conseguentemente all'apertura del plico contenente la domanda ed alla verifica istruttoria in esito alla quale si è ritenuta la domanda inammissibile per mancanza della copertura finanziaria come comunicato con nota prot.n.RA/186514 del 06.10.2010;

Tenuto conto altresì, delle deduzioni formulate dai Comuni Capofila di Castel del Monte, Collelongo e Prata D'Ansidonia, con note rispettivamente prot. n.4135 del 23.09.2010, prot. n. 3347 del 20.09.2010 e prot. n. 1695 del 23.09.2010;

Ritenuto di non poter accogliere le istanze ivi formulate e di confermare le precedenti determinazioni, inviando a ciascuno dei suddetti Comuni capofila apposita comunicazione in tal senso;

Considerato che, a seguito della valutazione dei progetti compiuta attribuendo agli stessi il punteggio secondo i criteri di cui all'articolo 8 comma 3 del bando, è stata predisposta la graduatoria dei Progetti Pilota per la valorizzazione dell'ambito montano, ammessi e finanziabili, nel modo risultante dalla tabella "A", allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Vista la tabella contrassegnata con la lettera "A" recante: graduatoria dei Progetti Pilota per la valorizzazione dell'ambito montano, ammessi e finanziabili, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto, di dover procedere all'approvazione della graduatoria ammettendo

a contribuito per la somma di € 400.000,00 (quattrocentomila/00), il progetto presentato dal Comune capofila di San Valentino in Abruzzo Citeriore, collocato nella posizione n. 1;

Richiamata la disposizione di cui all'articolo 7, comma 5 del bando predetto ai sensi del quale "*Qualora si verificchino ipotesi di rinuncia, revoca o riduzione del contributo concesso, possono essere ammessi a finanziamento ulteriori progetti pilota, seguendo l'ordine fissato dalla graduatoria (...)*";

Ritenuto pertanto, di provvedere ad impegnare per il corrente esercizio finanziario, in favore del Comune capofila di San Valentino in Abruzzo Citeriore, collocato nella posizione n. 1 della suddetta graduatoria, la somma di € 400.000,00 mediante imputazione della spesa sul Cap. 122343 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2010 denominato "Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 2 della L. 31.01.1994, n. 97. L.R. 18.05.2000, n. 95", cod. S.I.O.P.E. 02.02.03.2234 - UPB 14.02.001, capitolo che presenta la relativa disponibilità;

Accertato pertanto, che nella fattispecie sussistono le condizioni di cui all'art. 33 della L.R. n. 3/2002 per assumere l'impegno di spesa, nella sua globalità ed interezza, in favore del Comune capofila predetto;

Ritenuto altresì di dover disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Vista la Legge Regionale n. 77/99 ed in particolare gli articoli 5, comma 3 e 24;

DETERMINAZIONE

Per le motivazioni specificate in premessa

1. di approvare la graduatoria dei Progetti Pilota per la valorizzazione dell'ambito montano ammessi e finanziabili, nel modo risultante dalla Tabella "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente prov-

- vedimento;
2. di stabilire che il contributo previsto pari ad € 400.000,00 ai sensi dell'art. 7, comma 2 del bando è destinato al finanziamento del progetto pilota posto al primo posto della graduatoria;
 3. di ammettere a contributo il progetto presentato dal Comune capofila di San Valentino in Abruzzo Citeriore, denominato "rECONnections Maja" collocato nella posizione n. 1 della predetta graduatoria nella misura richiesta, pari ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00);
 4. di impegnare, pertanto, in favore del Comune capofila di San Valentino in Abruzzo Citeriore, per la realizzazione del suddetto progetto pilota, la complessiva somma di € 400.000,00 (quattrocentomila/00), mediante imputazione della spesa sul Cap. 122343 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2010 denominato "Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 2 della L. 31.01.1994, n. 97. L.R. 18.05.2000, n. 95", cod. S.I.O.P.E. 02.02.03.2234 – UPB 14.02.001, capitolo che presenta la relativa disponibilità;
 5. di dare atto della esclusione dei Comuni di Pennadomo e Fagnano Alto per mancato rispetto dei requisiti formali e dei Comuni di Castel del Monte, Collelongo, Crognaleto e Prata D'Ansionia per mancanza della copertura finanziaria;
 6. di rinviare la concessione e liquidazione del contributo a successivi provvedimenti, secondo le previsioni contenute nel bando di cui alla D.G.R. n.144 del 08.03.2010;
 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
 8. di inviare copia della presente Determinazione:
 - a) al Servizio *BURA* per la pubblicazione del presente provvedimento *sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
 - b) al Servizio Ragioneria Generale per l'assunzione del relativo impegno di spesa;
 - c) alla Direzione Riforme Istituzionali – Enti Locali – Bilancio – Attività Sportive, ai sensi della L.R. n. 7/2002, articolo 16, comma 11.

IL DIRIGENTE
Arch. Mariangela Virno

Segue allegato

TABELLA "A"

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI – ENTI LOCALI – BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE
 Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano
 Ufficio Politiche per la Montagna

Graduatoria dei Progetti Pilota per la valorizzazione dell'ambito montano
 presentati ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n.144 del 08.03.2010

Posizione	Comune Capofila	Comunità Montana	Provincia	A) Capacità attrattiva e di diversificazione dell'offerta turistico - sportiva	B) Interconnessione tra fruizione turistico sportiva e valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storico - artistiche	C) Impatti e ricadute socio il profilo economico e occupazionale	D) Dimostrazione della fattibilità tecnico-economica degli interventi e dell'eccezionalità anche per i loro funzionali	E) Contenuto innovativo del progetto e uso di tecnologie avanzate nella gestione dell'offerta turistico-sportiva	F) Completezza e grado di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti la realizzazione e gestione del progetto pilota	Compartecipazione	TOTALE
1	San Valentino in Abruzzo Citeriore	MAIELLA E MORRONE	PE	10	10	8	8	8	8	10	62
2	Montefino	DEL VOMANO E FINO PIOMBA	TE	8	8	6	8	6	8	7,5	51,5
3	Castel di Ieri	SIRENTINA	AQ	8	8	6	6	6	6	7,5	47,5
4	Gulmi	MEDIO VASTESE	CH	6	6	4	6	4	6	10	42
5	Civittella Alfedena	ALTO SANGRO e ALTOPIANO DELLE CINQUE MIGLIA	AQ	6	6	4	4	6	4	10	40
6	Campo di Giove	PELIGNA	AQ	6	6	4	4	4	6	10	40

Il Responsabile dell'Ufficio
 Dr.ssa Gabriella BASCIANI

Il Dirigente del Servizio
 Arch. Mariangela VIRNO



PARTE II

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLO STATO**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE riguardante: Società "Inporto S.r.l." presentazione domanda di concessione di area demaniale marittima.

IL CAPITANO DI FREGATA (CP)
SOTTOSCRITTO, CAPO DEL
COMPARTIMENTO MARITTIMO E
COMANDANTE DEL PORTO DI ORTONA:

Visto il Mod. di domanda D1, assunto al protocollo di questa Capitaneria di Porto al n. 16093 del 05.08.2010, presentato dalla Società Inporto s.r.l. con sede legale in Termoli in Via del Porto Molo Sud s.n., a firma del legale rappresentante Sig.ra DEL PRINCIPE Maria Grazia, relativo all'ottenimento di una concessione demaniale marittima per la realizzazione e la gestione di un porto turistico lungo il litorale del Comune di Vasto, ai sensi del D.P.R. 509/1997, integrato con elaborati tecnici in data 8 settembre 2010;

Vista l'integrazione alla documentazione summenzionata presentata dalla medesima società ed assunta al protocollo di questa Capitaneria di Porto al numero 18353 del 08.09.2010;

Visto l'articolo 3 del D.P.R. 02.12.1997 n. 509 relativo al Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997 n. 59;

Visto l'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 02.12.1997 n. 509 relativo alla pubblicazione della domanda di concessione per un periodo non inferiore a trenta né superiore a 90 giorni.

Ritenuto di dover dare alla domanda di concessione la più ampia pubblicità e divulgazione a livello nazionale ed europeo;

RENDE NOTO

Che la società "Inporto S.r.l." ha presentato la domanda di concessione di area demaniale marittima per la durata di 50 (cinquanta) anni per la realizzazione e la gestione del porto turistico lungo il litorale del Comune di Vasto, per un totale di 362 posti barca, a nord rispetto lo scoglio "La Sirenetta", ricadente territorialmente nel Comune di Vasto e nel Compartimento Marittimo di Ortona;

Che la domanda di concessione presentata dalla predetta società rimarrà depositata presso l'Ufficio demanio di questa Capitaneria di Porto per una durata di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso;

Che durante il predetto periodo di deposito chiunque avrà la facoltà, esclusivamente nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00, e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:00 di prendere visione della domanda di concessione su modello D1 e della planimetria e della relazione tecnico illustrativa presso l'Ufficio demanio (responsabile dell'Ufficio S.T.V. (CP) Matteo ORSOLINI 085/9063290) della Capitaneria di Porto di Ortona.

INVITA

tutti coloro che vi hanno interesse a presentare, entro le ore 12.00 del novantesimo giorno, dalla data di pubblicazione nei sotto elencati strumenti di pubblicità, domande concorrenti e/o le osservazioni per la tutela dei propri eventuali diritti, avvertendo che trascorso il termine

suddetto non sarà accettata alcuna ulteriore domanda e/o osservazione e si darà corso al procedimento;

Le domande concorrenti con quella pubblicata devono:

- Essere presentate a pena di nullità, entro il suddetto termine perentorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 509/97, tali domande saranno successivamente pubblicate ai soli fini delle eventuale presentazione delle osservazioni;
- Essere presentate in due copie cartacee;
- Recare sul retro del plico la dicitura "Domanda concorrente - Porto Turistico litorale del Comune di Vasto"

Le osservazioni devono:

- Essere redatte per iscritto, recare le generalità del mittente con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed eventuale fax- ed e - mail, esprimere l'interesse, di cui si è portatore, riguardante all'oggetto del procedimento ed essere sottoscritte dal mittente stesso con firma in originale con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Essere presentate in due copie cartacee, in carta libera, entro il suddetto termine perentorio
- Recare sul retro del plico la seguente dicitura "Osservazione alla domanda di concessione demaniale marittima presentata dalla società "Inporto s.r.l." per la realizzazione e la gestione del porto turistico sul litorale del comune di Vasto".

Esperita la pubblicazione, si procederà secondo le modalità dell'art. 5 del D.P.R. 509/97 anche in assenza di domande concorrenti:

Il presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul

quotidiano denominato "Il Sole 24 ore", detto avviso è altresì affisso all'Albo Pretorio del Comune di Vasto, all'albo della Capitaneria di porto di Ortona e dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.

Ortona, li 27 settembre 2010

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giovanni Greco

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE RISORSE UMANE
E STRUMENTALI
SERVIZIO APPALTI PUBBLICI E CONTRATTI

Avviso pubblico per l'alienazione di autovetture di servizio di proprietà della Giunta Regionale d'Abruzzo.

AVVISO DI ASTA PUBBLICA

- 1. Amministrazione aggiudicatrice:** Regione Abruzzo - Giunta Regionale - Servizio Appalti Pubblici e Contratti - Via Leonardo da Vinci, 6 67100 L'Aquila - tel. 0862/363365 - 42 - Fax 0862/363347;
- 2. Oggetto dell'appalto:** alienazione di autovetture di servizio di proprietà della Giunta Regionale d'Abruzzo
- 3. Procedura di aggiudicazione:** pubblico incanto;
- 4. Criteri di aggiudicazione:** prezzo più alto;
- 5. Valore iniziale dell'incanto:** € 31.000,00
- 6. Modalità acquisizione atti di gara:** tutta la documentazione relativa al presente incanto è disponibile sul sito <http://gare.regione.abruzzo.it>
- 7. Termine ultimo per il ricevimento delle**

offerte: entro le ore 10.00 del giorno 15.12.2010; **Apertura delle offerte:** ore 11,00 del giorno 15.12.2010;

8. **Informazioni:** eventuali informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste al n. 0862-363342.
9. Responsabile del procedimento di gara: Ing. Francesca Santini.

IL DIRIGENTE
Arch. Antonio Perrotti

ARSSA AGENZIA REGIONALE
PER I SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO
ABRUZZO

*SERVIZIO FITOSANITARIO, DIFESA E
QUALIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI*

DELIBERAZIONE N. 047 del 7 settembre 2010 OGGETTO: attuazione del Decreto Legislativo 10/11/2003 n. 386 di recepimento della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione – Definizione delle “regioni di provenienza” e lista dei materiali di base. Deliberazione esecutiva in via d’urgenza.

IL COMMISSARIO

Vista la Legge Regionale 1 giugno 1996, n. 29;

Vista la L.R. 05.05.1998, n. 31;

Vista la L.R. 24.03.2009, n. 4;

Visto il DPGR n. 75 del 23.07.2009, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell’A.R.S.S.A.;

Visto il Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”

Visto, in particolare, l’art. 10 del predetto Decreto Legislativo che prevede, al comma 1, che le regioni e le province autonome istituiscano un registro dei materiali di base delle specie elencate nell’allegato I presenti nel proprio territorio, in cui inserire i dati specifici relativi a ciascuna unità di ammissione ed, al comma 4, che gli organismi ufficiali indichino, singolarmente o d’intesa tra di loro, la demarcazione delle regioni di provenienza di cui all’art. 2. comma 1. lettera g, tramite la redazione e pubblicazione di apposite cartografie;

Visto il regolamento CE n. 1597/2002 della Commissione recante modalità di applicazione della Direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione dei materiali forestali di moltiplicazione;

Vista la Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 53 art. 23 comma 6 con il quale sono trasferite all’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo le competenze regionali di cui alla Legge 22 maggio 1973, n. 269 abrogata e sostituita dal D. Lgs. N. 386/2003;

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 15 del 06 maggio 1999 con la quale, tra l’altro, viene istituito il Libro Regionale dei boschi da seme affidandone la tenuta al Servizio Fitosanitario Regionale;

Considerato che la Giunta Regionale d’Abruzzo, con Deliberazione n. 897/P del 29/09/2008 di approvazione del “Piano per il triennio 2008-2010 – Interventi di forestazione e di valorizzazione ambientale – Obiettivi, Direttive e procedure per l’attuazione” ha previsto, al paragrafo 4.1.c., l’attivazione di uno specifico progetto denominato “Progetto di studio, ricerca e sperimentazioni per l’implementazione di una nuova filiera vivaistica forestale ed una moderna gestione delle Risorse Genetiche Forestali in Abruzzo” affidandone la realizzazione all’Agenzia;

Che, in attuazione di tale linee programmatiche l'Agencia ha approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 09.07.2009 il progetto di massima "Implementazione di una nuova filiera vivaistica forestale ed organizzazione di una moderna gestione delle Risorse genetiche forestali in Abruzzo" redatto dal Servizio Fitosanitario, Difesa e Qualificazione delle produzioni di concerto con il competente Servizio della Direzione Agricoltura e riguardante tutte le fasi della filiera vivaistica forestale, dalla selezione ed individuazione dei materiali di base, alle attività di raccolta, conservazione ed allevamento, sino alla messa a dimora;

Considerato, altresì, che su tali basi sono stati concessi all'Agencia gli specifici finanziamenti previsti per l'attuazione del progetto, che sono in atto le procedure amministrative per l'approvazione del progetto esecutivo e che l'attuazione dello stesso porterà ad una reimpostazione e ridefinizione del modello organizzativo e gestionale della materia in oggetto nella Regione Abruzzo, più rispondente ai nuovi indirizzi della politica comunitaria ed alla attivazione di studi e ricerche volte alla delimitazione delle Regioni di provenienza su base ecologica e fisiologica ed alla individuazione di popolamenti di materiali di base ufficialmente ammessi rispondenti alle esigenze gestionali e programmatiche della Regione Abruzzo;

Considerato che le misure di politica comunitaria adottate, negli ultimi anni, in materia forestale, indicano un forte orientamento naturalistico nella scelta delle specie forestali da utilizzare nei rimboschimenti, indirizzando i vivai pubblici e privati ad impiegare piante di chiara origine autoctona;

Considerato che la conservazione e la promozione della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica del soprassuolo, rappresenta un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile;

Rilevato che la delimitazione delle Regioni di provenienza e la individuazione delle fonti di

approvvigionamento dei materiali forestali di base, attribuzioni conferite alle Regioni e Province autonome dal D. Lgs. 386/03 art. 10 commi 1 e 4, costituiscono provvedimenti amministrativi di rilevante importanza ed interesse poiché consentono di disporre di materiali di moltiplicazione di elevata qualità e adeguati, sotto il profilo fenotipico e genetico, alle condizioni locali, consentendo di accrescere il valore delle foreste regionali, compreso gli aspetti di stabilità, adattamento, resistenza, produttività e diversità;

Preso atto che nel primo incontro nazionale degli Organismi Ufficiali responsabili ai sensi del D. Lgs. N. 386/2003 per il controllo della commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione tenutosi in data 25 giugno u.s. presso l'Ispettorato Generale del CFS, dopo aver convenuto che i ritardi nella materia di che trattasi sono in ampia parte dovuti alla mancanza di un coordinamento nazionale che funga da rac-cordo ed indirizzo per l'attività delle singole Regioni, è stata approvata l'allegata propo-sta di cartografia per le regioni di provenienza così come definite all'art. 2. comma 1. lettera g del D. Lgs. N. 386/2003 (All. A), che suddivide il territorio italiano in n. 6 Regioni di provenienza così come di seguito dettagliato:

- A – Regione Alpina;
- B – Regione Planiziale Padana;
- C- Regione Mediterranea centro-settentrionale;
- D – Regione mediterranea meridionale;
- E – Regione della Sardegna;
- F – Regione della Sicilia;

Vista la nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato – Servizio II – Divisione 6° prot. N. 18358 del 21 luglio 2010, nella quale, facendo seguito agli accordi intercorsi nella suddetta riunione, si chiede il consenso formale degli

stessi Organismi Ufficiali in relazione alla proposta di cartografia, che sarà inoltrata quale adempimento italiano e così come previsto all'art. 10 comma 4 del D. Lgs. N. 386/2003 alla Commissione europea;

Considerato che la suddetta cartografia, nella quale la Regione Abruzzo ricade integralmente nella Regione di provenienza C – Regione Mediterranea centro settentrionale, rappresenta un idoneo compromesso tra la necessità di gestire agevolmente i materiali forestali (numero relativamente limitato di aree) e quella di garantire un idoneo livello di adattabilità del materiale propagativo all'interno dell'area;

Considerato, altresì, che la approvazione della suddetta cartografia non pregiudica una futura possibilità di approfondimenti ed integrazioni mediante studi di dettaglio a livello regionale;

Ritenuto urgente dare risposta alla richiesta del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali –CFS anche al fine di non compromettere l'utilizzo dei materiali forestali di propagazione presenti sul territorio regionale;

Ritenuto di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento, per consentire alla Regione Abruzzo di fornire nei tempi prescritti i dati richiesti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di colmare le inadempienze italiane nei confronti della Commissione europea;

Preso atto dei pareri di regolarità e di legittimità espressi dai competenti Servizi

dell'Agenzia;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, la cartografia delle Regioni di provenienza riportata nell'All. A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella quale il territorio di competenza risulta integralmente incluso nella Regione di provenienza C – Regione Mediterranea centro settentrionale;
- 2) DI ISCRIVERE nel Registro dei materiali di base di cui all'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 386/2003 della Regione Abruzzo, istituito con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 15 del 06 maggio 1999, nelle more della attivazione e realizzazione delle attività di ricerca di cui in premessa, i popolamenti già iscritti al Libro Nazionale dei Boschi da seme, così come riportato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) LA PRESENTE deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva per i motivi d'urgenza di cui in premessa. La stessa è pubblicata all'Albo dell'Agenzia ed è trasmessa alla Giunta Regionale – Settore Agricoltura – ai sensi dell'art. 1, lett. b, comma 2, della Legge Regionale 05.05.1998, n. 31.

Avezzano, lì 7 settembre 2010

IL COMMISSARIO
Dr. Gaetano Valente

I Dirigenti dei Servizi hanno espresso i seguenti pareri:

- Per la dichiarazione di regolarità tecnica del Servizio Fitosanitario, Difesa e qualificazione delle produzioni	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO F.to dr. Giovanni Sannito
- Per l'avvenuto riscontro di regolarità contabile e finanziaria del Servizio Bilancio, Controllo di Gestione e Sistemi Informativi	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO F.to dr.ssa Antonella Gabini
- Per il riscontro di regolarità formale ed attestazione di legittimità del Servizio Affari Generali	PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO F.to dr.ssa Arcella Nanda

Seguono allegati

Allegato alla deliberazione del Commissario n.

del -7 SET 2010




ALLEGATI A - B

Il presente allegato è formato di n. 1 foglio convalidato con timbro dell'Agenzia e firmato dal Dirigente del Servizio Affari Generali.

IL COMMISSARIO
(Dr. Gaetano Valente)

Dr. Gaetano Valente




LA PRESENTE È COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE IN APTG

A L'Aquila, il

7 SET 2010

Il Dirigente del Servizio Affari Generali

AII. A CARTOGRAFIA DELLE REGIONI DI PROVENIENZA - D. Lgs. 386/03 art. 10 comma 4.



La stessa carta con le informazioni necessarie per la compilazione del modello per la presentazione degli elenchi nazionali ai sensi del Reg. (CE) N. 1597/2002.

A, B, C ecc. per la colonna D

Regione alpina, Regione pianiziale padana ecc. per la colonna E

Nelle colonne F e G vanno inserite le coordinate geografiche WGS84, ad es.:
42° 59' 20,37" N (col. F)
12° 04' 54,59" E (col. G)

ALLEGATO B

ELENCO DEI MATERIALI DI BASE DELLA REGIONE ABRUZZO
D. lgs. n. 386/03 art. 10 comma 1

A	B	C	D	Ubicazione della fonte dei materiali di base				I	J	K	L	M	N
				E	F	G	H						
Stato membro	Specie arborea e relativi ibridi artificiali	Categorie	Regione di provenienza e regione di riferimento dei materiali di base	Nome geografico e nome di riconoscimento	Latitudine	Longitudine	Altitudine	Tipo di materiale di base	Superficie	Origine	Origine dei materiali di base non autoctoni/non indigeni	Finalità	Osservazioni
ITA	aul	2	12	Fante Volturna (CI)	41°53'	14°21'	850-1000	2		2		1	
ITA	fsy	2	148	Cappadocia (AQ)	42°05'	13°17'	1300-1400	2		1	Origine naturale	1	
ITA	pni	2	14	Villetta Barrea (AQ)	41°47'	13°55'	900-1300	2		2		1	
ITA	pni	2	83	Introdacqua (AQ)	42°00'	13°56'	800-1200	2		1	Bosco naturale	1	

COMUNE DI FRESAGRANDINARIA (CH)

GRADUATORIA DEFINITIVA E.R.P. relativa al bando di concorso del 05.03.2009.

GRADUATORIA DEFINITIVA - COMUNE DI FRESAGRANDINARIA (Bando del 05.03.2009)																						
N	RICHIEDENTE	REDDITO FAMILIARE		NUCLEO FAMILIARE		ANZIANI		FAMIGLIE NUOVA FORMAZIONE		H		EMIGRATI E PROFUGHI		DISAGIO ABITATIVO		COABIT.		ALLOGGIO ALLOGGIO SOVRAFF.		ALLOGGIO ANTIG. RILASCIO		TOTALE PUNTI
		PUNTI A1	PUNTI A2	PUNTI A3	PUNTI A4	PUNTI A5	PUNTI A6	PUNTI B1,1	PUNTI B1,2	PUNTI B2	PUNTI B3	PUNTI B4	PUNTI B3	PUNTI B4	PUNTI B3	PUNTI B4	PUNTI B3	PUNTI B4				
1	DI PARDO ALESSIO ANGELO	1	2												5							8
2	OPRITESCU GHEORGHE	2	3																			5
3	CUIBUS PAVEL CRISTIAN	1	3																			4
4	TENCGHIU CIPRIAN		1																			3
5	LAPKO NATALIYA	2	1																			3
6	CIRILLI ALFREDO						2															2
7	JIMON DANIEL		1																			1
8	GALATAN IONUT FLORIN		1																			1
9	MOLDOVAN ALEXANDRU		1																			1
10	BESTEVA VASILE		1																			1
11	D'ALFONSO PASCAL		1																			1
12	LONGHI GIOVANNI																					0
13	DI NARDO GIOVANNI																					0

N.B. I punteggi delle condizioni soggettive non possono superare PUNTI 5

COMUNE DI FRESAGRANDINARIA

Per copia Fotostatica n. 1 (20) foglio dell'originale ad uso amministrativo.



Fresagrandinaria, li 22-09-2010
Il Segretario Comunale



F.to
IL PRESIDENTE
Dott. Dario BAFILE

(Signature)

23 SET. 2010

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
(CH)

APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE SPECIFICA AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER REALIZZAZIONE COMPARTO SPERIMENTALE "ECO ENERGY HOUSE".

Vista la L.R. n. 18 in data 12/04/1983, così come modificata dalla L.R. n. 70/1995,

RENDE NOTO

che, con Deliberazione C.C. n. 20 in data 29/09/2010, è stata approvata definitivamente la Variante Specifica al Piano Regolatore Generale per la realizzazione del comparto sperimentale "Eco Energy House" in località Vaschiola da parte della Ditta D'Angelosante Dino.

Tale deliberazione sarà esecutiva in seguito alla pubblicazione del presente avviso sul *B.U.R.A.*.

IL SINDACO
Dott.sa Katja Baboro

COMUNE DI VILLAVALLELONGA (AQ)

Avviso espropri realizzazione centrale fotovoltaica.

Prot. n. 3218 del 20.10.2010

AVVISO AL PUBBLICO

Comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, di determinazione e di offerta delle indennità ai sensi e per gli effetti degli Art.11, comma 2 – Art.16 comma 5 – Art.20 comma 4 del D.P.R. 327/2001; del DLgs.330/2004 Art.52-ter; L.R.n. 7 del 03 Marzo 2010 e dell'Art.8 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241.

OGGETTO DELL'INTERVENTO

Realizzazione di Impianto Fotovoltaico da 3,00377 Mwp per la produzione di energia elettrica da ubicarsi in Località "Macere", nel Comune di Villavallelonga.

PROPONENTE

Comune di VILLAVALLELONGA con Sede in Piazza Olmi n. 2, tel. 0863 949118, fax 0863 949600, e-mail: info@comune.villavallelonga.aq.it, P.I. 00207820663

Visto il progetto definitivo dei lavori indicati in titolo, costituito dalla realizzazione di due centrali fotovoltaiche da ubicare nel Comune di Villavallelonga alla Località Macere, corredato di tutti gli elaborati di rito e della documentazione di cui all'art. 6 comma 1 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, depositati negli Ufficio Tecnico del Comune di Villavallelonga;

Visto lo studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità o VIA (*BURA* N. 63 del 09.12.2009);

Vista l'Autorizzazione dell'Enel per la connessione dei due impianti del 05.02.2010;

Visto che con Deliberazione N. 8 del 07.03.2010 il Consiglio Comunale di Villavallelonga ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3,00377 Mwp in Località Macere ed il piano particellare d'esproprio;

Visto il verbale di giudizio n. 1515 del 29.06.2010 con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione dell'impatto ambientale ha escluso la procedura V.I.A.;

Visto che la Provincia dell'Aquila – Settore Ambiente e Provveditorato alla Ricostruzione-Servizio Impianti e Reti di Approvvigionamento elettrico, con Decreto Dirigenziale N. 48802 / 4934 del 04.08.2010, ha autorizzato la costru-

zione e l'esercizio della linea elettrica MT 20kV denominata "Collelongo" in conduttori nudi, la costruzione di due doppie terne in cavo aereo e di n. doppie terne in cavo interrato, finalizzata alla connessione di due impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da ubicarsi in località Macere, nei Comuni di Collelongo e Villavallelonga. tramite una cabina Enel esistente, per la connessione con la rete elettrica Nazionale;

Visto che con Deliberazione N. 38 del 09.09.2010 integrata dalla successiva Deliberazione N. 47 del 19.10.2010 il Consiglio Comunale di Villavallelonga ha approvato il progetto definitivo dell'impianto fotovoltaico da 3,00377 Mwp. da realizzare in Località Macere così come redatto dall'Ing. Antonio Scutti e composto altresì dal Piano Particellare d'esproprio, dall'elenco ditte da espropriare e dalla determinazione delle indennità, che costituiscono avvio del procedimento espropriativo per pubblica utilità ai sensi del D.P.R. N. 327 del 08.06.2001;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica depositata alla Regione Abruzzo con nota N. 2133 del 16.06.2010 con protocollo in arrivo del 06.07.2010;

RENDE NOTO

Che sulle aree iscritte all'Ufficio del Territorio de L'Aquila relativamente al Comune di Villavallelonga, meglio specificate nel Piano Particellare per consistenza da espropriare e indennità da corrispondere, in deposito c/o l'Ufficio Tecnico del Comune di Villavallelonga, è prevista l'esecuzione dei lavori di realizzazione della stazione fotovoltaica a cura del Comune di Villavallelonga, promotore dell'espropriazione e nel rispetto del progetto depositato.

Che la presente comunicazione sostituisce, ai sensi del DLgs.330/2004 Art.52-ter, a tutti gli effetti la comunicazione personale poiché nella

fattispecie è superiore a 50 il numero dei destinatari della procedura.

Che l'originale della domanda, le delibere consiliari definitive ed i documenti allegati, compreso il piano particellare e la determinazione delle indennità di espropriazione, sono depositati c/o l'Ufficio Tecnico del Comune di Villavallelonga per **30 giorni** consecutivi a decorrere dalla data della presente pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore di Ufficio.

Il Responsabile del Procedimento è L'Arch.Luigi Babusci, tecnico comunale del Comune di Villavallelonga.

Che copia del presente avviso sarà affissa per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione, nell'Albo Pretorio del Comune di Villavallelonga

Che **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare in forma scritta, istanze ed osservazioni presso l'Amministrazione Comunale interessata.

ELENCO TERRENI INTERESSATI AL PROGETTO

Comune di Villavallelonga

Foglio 4 Particelle:

100, 97, 96, 95, 94, 93, 73, 54, 53, 52, 51, 26, 25, 218, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 77, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 140, 175, 176, 179, 180 **foglio n. 6** p. Ile nn. 1, 2, 3, 415 e 416,

IL SINDACO

Dr. Martorano Di Cesare

FORTE COSTRUZIONE SRL
Strada Statale 83 – Collarmele (AQ)

Avviso di realizzazione di cavidotto per il trasporto di energia elettrica prodotta da fonte eolica.

AVVISO PUBBLICO – art. 20 del D.Lgs 04/08 e s.m.ed i.	
<i>Si avvisa che è stato trasmesso alla Provincia de L'Aquila – Settore</i>	
<i>Politiche Ambientali e Sviluppo Territoriale, Servizio Impianti e Reti,</i>	
<i>Approvvigionamento Elettrico- Via Saragat Palazzo Tazzi (loc. Campo di</i>	
<i>Pile) il progetto di seguito specificato:</i>	
- OGGETTO : Impianto Eolico da 2 MW , sito in località “Vallone delle	
Monache – Collarmele (AQ)	
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Progetto per la realizzazione di un	
elettrodotta a servizio dell’impianto eolico in oggetto per la produzione di	
energia elettrica di cui alla L.R. 83/88 e L.R. 132/99;	
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: L’area in oggetto è situata nel	
Comune di Collarmele (AQ), località “Vallone delle Monache” e in	
particolare all’interno delle particelle catastali:	
- Foglio 9; part.lla n° 111	
- 24.09857 , 46.58361 E (Gauss-Boaga, ROMA 40)	
- DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Impianto eolico di potenza	
pari a 2 MW per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.	
UFFICIO REGIONALE COMPETENTE: Provincia dell’AQUILA – Settore	
Politiche - Ambientali e Sviluppo Territoriale, Servizio Impianti e Reti,	
Approvvigionamento Elettrico - Via Saragat Palazzo Tazzi (Loc. Campo di	
Pile);	

Dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul *BURA* decorrono 45 (leggasi quarantacinque) gg. entro i quali chiunque (Associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare in forma scritta, al Predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

Amp. Lorenzo Forte
FORTE COSTRUZIONI IMPIANTI S.p.A.
SEDE: Strada Statale 03 - Zona Artigianale - PELLEGRINELLE
Tel. 0863/783818 Fax 0863/78267
Cod. Fisc. e Part. Iva 01342470661

AVVISO AGLI ABBONATI

Campagna di abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per l'anno 2010

L'abbonamento decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre

L'abbonamento al **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo** può essere rinnovato fino al 31 Dicembre 2009, il canone annuale è di €198,38.

Tuttavia, nel corso dell'anno è possibile attivare nuovi abbonamenti, pagando la rimanente frazione di anno (1 mese, 2 mesi, ecc.) fino al 31 dicembre, calcolata sull'importo annuale di €198,38:12 = €16,54 mensile.

Il canone annuale di abbonamento al bollettino per l'anno 2010 è di €198,38 da versare sul c.c. postale n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila o con bonifico bancario alle coordinate : Ufficio Postale n. 03001 – L'Aquila Centro IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671 - Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale.

Gli abbonati per l'anno 2010 riceveranno in omaggio la raccolta su DVD dei BURA pubblicati nell'anno 2009.

Gli abbonati che invece non intendono rinnovare il canone di abbonamento al BURA sono invitati a darne comunicazione all'ufficio del BURA a mezzo tel. 0862 36 4211/4221 o per e-mail bura@regione.abruzzo.it

N.B. Il BURA della Serie "Supplemento" non è compreso nell'abbonamento, in esso sono pubblicati gli atti che riguardano solo il personale regionale.

“L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità”.

Prezzo di vendita del singolo bollettino

Bollettino fino a 190 pagine €1,40, oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione

Bollettino superiore a 190 pagine €2,80, oltre €1,40 per eventuali spese di spedizione

AVVISO AGLI UTENTI

La sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è in
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile - 67100 L'Aquila
Tel. 0862 36 4211/4221 – fax 0862 36 4219

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**